

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

ELABORATO

2

Norme Tecniche

IL SINDACO

Piano degli Interventi
Variante n. 2/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA
dott.urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

**COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
PROVINCIA DI BELLUNO**

**PIANO DEGLI INTERVENTI 2
NORME TECNICHE**

Sommario

Glossario dei termini utilizzati	1
TITOLO I	3
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1.2 ELABORATI DI PROGETTO DEL P.I.	3
Art. 1.3 EFFICACIA DEGLI ELABORATI DEL P.I.	4
2. ATTUAZIONE DEL P.I.	5
Capo I – STRUMENTAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA.....	5
Art. 2.1 ATTUAZIONE	5
Art. 2.2 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA).....	5
Art. 2.3 AMBITI DI COORDINAMENTO URBANISTICO (PU) (CU)	6
Art. 2.4 AMBITI DI COORDINAMENTO EDILIZIO (UE) (IP)	7
Art. 2.5 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (IED)	7
Art. 2.6 STANDARD ED OPERE DI URBANIZZAZIONE (OO.UU.).....	8
Art. 2.7 CONTRIBUTO STRAORDINARIO/PEREQUATIVO.....	10
Art. 2.8 COMPENSAZIONE URBANISTICA.....	12
Art. 2.9 CREDITO EDILIZIO.....	12
Art. 2.10 ACCORDI PUBBLICO – PRIVATO	13
Art. 2.11 MODIFICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE	13
Art. 2.12 CONSUMO DI SUOLO	13
Capo II – MODALITA’ DI INTERVENTO EDILIZIO	14
Art. 2.13 MODALITA’ DI INTERVENTO.....	14
Art. 2.14 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	17
Art. 2.15 REGISTRO DELLA DISCIPLINA EDILIZIA PUNTUALE	17
Capo III – TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E GRADI DI PROTEZIONE	19
Art. 2.16 TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO	19
Art. 2.17 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI GRADI DI PROTEZIONE (G.d.P.)	19
Art. 2.18 GRADI DI PROTEZIONE (G.d.P.) - PRESCRIZIONI	21
Art. 2.19 ATTRIBUZIONE E MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE O DELLA CLASSE	28
Art. 2.20 ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERIZZANTI	29
Art. 2.21 INCENTIVAZIONE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE.....	30
TITOLO II	31
3. VINCOLI E TUTELE	31
Art. 3.1 GENERALITA’	31
Art. 3.2 VINCOLI	31
Art. 3.3 FASCE DI RISPETTO.....	33
Art. 3.4 TUTELE AMBIENTALI	38
Art. 3.5 TUTELE PAESAGGISTICHE.....	39
Art. 3.6 TUTELE DA RADIAZIONI (GAS RADON).....	40
4. FRAGILITA’	41
Art. 4.1 FRAGILITA’	41
Art. 4.2 FRAGILITA’ GEOLOGICHE E SISMICHE	41
Art. 4.2 FRAGILITA’ IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE	46
Art. 4.3 FRAGILITA’ E TUTELA DELLE INVARIANTI GEOLOGICHE.....	47
Art. 4.4 FRAGILITA’ E RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA	47

5. SISTEMA AMBIENTALE ED AGRICOLO	50
Capo I – AMBIENTE APERTO	50
Art. 5.1 RETE ECOLOGICA LOCALE	50
Art. 5.2 AREE NUCLEO (CORE AREA).....	50
Art. 5.3 CORSI D’ACQUA E CORRIDOI ECOLOGICI	51
Art. 5.4 BIOTOPi.....	52
Art. 5.5 ALBERI DI PREGIO	53
Art. 5.6 VERDE PRIVATO (VP) – VARIANTI VERDI (VV) - VERDE URBANO E PERIURBANO (VU).....	53
Art. 5.8 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE.....	55
Capo II - AMBIENTE AGRICOLO	56
Art. 5.9 DISCIPLINA DEGLI AMBIENTI AGRICOLI	56
Art. 5.10 EDIFICABILITA’ IN AMBITO AGRICOLO.	59
Art. 5.11 AMBIENTE AGRICOLO E PASCOLIVO (AA)	63
Art. 5.12 AMBIENTE BOSCATO (AB);	63
Art. 5.13 AMBIENTE ROCCIOSO (AR)	64
Art. 5.14 AMBIENTE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI.....	65
Art. 5.16 EDIFICI NON PIU FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO	66
Art. 5.17 ALLEVAMENTI	67
Art. 5.18 AGRITURISMO	68
TITOLO III	69
6. SISTEMA RESIDENZIALE.....	69
Art. 6.1 TESSUTI CONSOLIDATI RESIDENZIALI.....	69
Art. 6.2 DESTINAZIONI D’USO NEI TESSUTI CONSOLIDATI RESIDENZIALI	69
Art. 6.3 CONSOLIDATO RESIDENZIALE STORICO (RS).....	71
Art. 6.4 CONSOLIDATO RESIDENZIALE URBANO (RU).....	73
Art. 6.5 CONSOLIDATO RESIDENZIALE RADO (RR)	73
Art. 6.6 CONSOLIDATO RESIDENZIALE IN AREE PAI/PGRA (RP)	74
Art. 6.7 LOTTI DI COMPLETAMENTO E INTERVENTI COORDINATI.....	74
Art. 6.8 PERTINENZE URBANE.....	75
Art. 6.9 VOLUMI ACCESSORI NELLE PERTINENZE	75
Art. 6.10 DEROGHE	75
7. SISTEMA PRODUTTIVO.....	77
Art. 7.1 TESSUTI CONSOLIDATI PRODUTTIVI	77
Art. 7.2 CONSOLIDATO PRODUTTIVO ARTIGIANALE (PA)	77
Art. 7.3 CONSOLIDATO PRODUTTIVO MISTO (PM).....	78
Art. 7.6 CASE SUGLI ALBERI	79
Art. 7.7 ATTIVITÀ IN AMBITO IMPROPRIO E SUAP	79
8. SISTEMA DEI SERVIZI.....	81
Art. 8.1 ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE: NORME COMUNI	81
Art. 8.2 AREE F1 PER L’ISTRUZIONE	82
Art. 8.3 AREE F2 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	82
Art. 8.4 AREE F3 A PARCO, GIOCO, SPORT.....	82
Art. 8.5 AREE F4 PER PARCHEGGI	82
Art. 8.6 AREE F5 PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	83
Art. 8.7 AREE F6 PER IMPIANTI DI RICETRASMISSIONE	83

9.	SISTEMA INFRASTRUTTURALE/VIABILITA'	84
Art. 9.1	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	84
Art. 9.2	VIABILITA'.....	84
Art. 9.3	PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, ESCURSIONISTICI.....	86
Art. 9.4	PORTICI E PASSAGGI COPERTI.....	87
Art. 9.5	PARCHEGGI	87
Art. 9.6	SERVIZI STRADALI.....	88
Art. 9.7	VIABILITA' E CORRISPONDENZE CARTOGRAFICHE.....	89

TITOLO IV	91
------------------	-----------

10.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	91
Art. 10.1	ALLINEAMENTI	91
Art. 10.2	DISTANZE DAI CONFINI E LIMITI DI AMBITO – DEROGA	91
Art. 10.3	SOTTOTETTI ESISTENTI E SOPPALCHI	92
Art. 10.4	ACCORPAMENTO DI VOLUMI.....	92
Art. 10.5	MANUFATTI SPECIALI E DI PUBBLICA UTILITA'	92
Art. 10.6	OBBLIGO DI EFFETTUARE INTERVENTI	92
Art. 10.7	PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI.....	92
Art. 10.8	TETTI VERDI	93
11.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	94
Art. 11.1	COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO	94
Art. 11.2	SCHEDATURA	94
Art. 11.3	VALIDITA' DEL P.I.....	94
Art. 11.4	V.A.S. e VINCA	95
Art. 11.5	MISURE DI SALVAGUARDIA.....	95
Art. 11.6	POTERI DI DEROGA.....	95
Art. 11.7	AGGIORNAMENTI.....	96
Art. 11.8	NORME ABROGATE	96

ALLEGATI	97
-----------------	-----------

Allegato A - Prontuario per la qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA).....	97
Allegato B – Scheda di valutazione del patrimonio edilizio	97
Allegato C –Disciplina Edilizia puntuale	97
Allegato D – Definizione degli ambiti (residenziali, produttivi, servizi).....	97
Allegato E – RECRE (recepimento RECRE vigente)	97
Allegato F.A – Registro del dimensionamento volumetrico	97
Allegato F.B – Registro del consumo di suolo	97

Glossario dei termini utilizzati

AA - Ambiente Agricolo
AB - Ambiente Boscato
AP - Ambiente Agricolo ad Elevata Valenza Paesaggistica
AT - Ambiente Agricolo di Tutela
C.C. - Consiglio Comunale
CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata
Cod. Civ. - Codice Civile
CU - Comparti Urbanistici
D.G.R. - decreti di Giunta Regionale
D.lgs. - Decreto Legislativo
D.M. - Decreto Ministeriale
D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
DER - Demolizione e Ricostruzione
F1 - Aree per l'istruzione
F2 - Aree per attrezzature di interesse comune
F3 - Aree a parco, gioco e sport
F4 - Aree per parcheggi pubblici
F5 - Aree per attrezzature speciali tecnologiche
G. C. - Giunta Comunale
G.d.P. - Grado di Protezione
IED - Interventi Edilizi Diretti
IP - Interventi Puntuali
L. - Legge statale
l.r. - Legge Regionale
MOR - Manutenzione Ordinaria
MST - Manutenzione Straordinaria
N.T. - Norme Tecniche
NCO - Nuova Costruzione
OO.PP. - Opere Pubbliche
OO.UU. - Opere di Urbanizzazione
P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione
P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
P.d.L. - Piano di Lottizzazione
P.d.R. - Piano di Recupero
P.I. - Piano degli Interventi
P.I.P. - Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P. - Piano Particolareggiato
P.R.G. - Piano Regolatore Comunale
PA - Tessuto Consolidato Produttivo Agroindustriale
PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
PAM - Piano Ambientale
PAN - Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
PAQ - Piano delle Acque
PEBA - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche
PEEP - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
PCA - Piano Comunale di Classificazione Acustica
PcC - Permesso di costruire Convenzionato
PdA - Piano d'Area

PdC - Permesso di costruire
PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
PICIL - Piano Comunale di Illuminazione Pubblica
PIRUEA - Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
PRN - Piano Regionale Neve
PP - Tessuto Consolidato Produttivo Primario
PPC - Piano Comunale di Protezione Civile
PQAMA - Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
PR - Tessuto Consolidato Produttivo di Riconversione
PRF – Piano di Riassetto Forestale
PTCP - Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento
PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
PU - ambiti di Progettazione Unitaria
PUA - Piani Urbanistici Attuativi
PUM - Piano Urbano della Mobilità
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
PUT - Piano Urbano del Traffico
RE - Regolamento Edilizio
REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa
RER – Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva
RES - Restauro
RIC - Risanamento Conservativo
RPR - Regolamento di Polizia Rurale
RPR - Ripristino
RR - Tessuto Consolidato Residenziale Recente
RS - Tessuto Consolidato Residenziale Storico
RSL - Risposta Sismica Locale
RU - Tessuto Consolidato Residenziale Urbano
SAU - Superficie Agricola Utilizzata
SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SCIAA - SCIA alternativa al Permesso di costruire
SLP – Superficie Lorda di Pavimento
SIC - Sito di Importanza Comunitaria
SN - Schede Normative
SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive
TULS - Testo Unico delle Leggi Sanitarie
UE - Unità Edilizia
ULSS – Unità Locale Socio Sanitaria
UTC – Ufficio Tecnico Comunale
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
VCI - Valutazione di Compatibilità Idraulica
VINCA - Valutazione di Incidenza
ZPS - Zona di Protezione Speciale

TITOLO I

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Norme Tecniche stabiliscono, nell'ambito della tutela di ogni singolo ambito e delle sue destinazioni, i contenuti e le modalità degli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si richiamano i vigenti regolamenti comunali (Regolamento Edilizio, Regolamento di Polizia Rurale ecc.), gli atti accessori approvati dal Consiglio Comunale (Sussidi Operativi, Atti di Indirizzo, Linee Guida ecc.), nonché le vigenti leggi Regionali e Statali e le disposizioni del P.A.T.I..
3. Nel presente elaborato la dizione N.T. si riferisce, quando non diversamente specificato, alle presenti Norme Tecniche.

Art. 1.2 ELABORATI DI PROGETTO DEL P.I.

1. Il P.I. è costituito dai seguenti elaborati:

Nr. Elab.	Elaborato
1	Relazione programmatica con allegato 1a Tavola inquadramento interventi di variante
2	Norme Tecniche - N.T.
3	N.T. Allegato A - Prontuario Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale - PQAMA
4	N.T. Allegato B - Scheda di valutazione del patrimonio edilizio
5	N.T. Allegato C – Disciplina edilizia Puntuale
6	N.T. Allegato D – Definizione degli Ambiti (Residenziali, Produttivi, Servizi)
7	N.T. Allegato E – RECRE
8	N.T. Allegato F – A -Registro del dimensionamento volumetrico
	B - Registro del consumo di suolo (.xls)
9	Relazione del Quadro Conoscitivo
	Tav. 1 - Vincoli - Fragilità - Tutele (base C.T.R.N. - scala 1:5.000)
10	1.1 - Vincoli - Fragilità - Tutele (Passo Duran-Pian de Caleda)
11	1.2 - Vincoli - Fragilità - Tutele (La Valle A.- Cugnago-Gaidon-Ronche-Le Campe-Noach)
12	1.3 - Vincoli - Fragilità - Tutele (La Muda-Torner-Monte Talvena)
	Tav. 2 - Azzonamenti (Base C.T.R.N. - Scala 1:5.000)
13	2.1 - Azzonamenti (Passo Duran-Pian de Caleda)
14	2.2 - Azzonamenti (La Valle A.- Cugnago-Gaidon-Ronche-Le Campe-Noach)
15	2.3 - Azzonamenti (La Muda-Torner-Monte Talvena)
	Tav. 3 - Azzonamenti (Base C.T.R.N. - Scala 1:2.000)
16	3.1 - Azzonamenti (La Valle A.- Cugnago-Gaidon-Conaggia)
17	3.2 - Azzonamenti (Ponte Valine-Ronche-Cancellade-Case Fritoi)
18	3.3 - Azzonamenti (Le Campe-Noach)
19	3.4 - Azzonamenti (La Muda-Torner)

	Tav. 4 - Azzonamenti (Base Catastale - Scala 1:2.000)
20	4.1 - Azzonamenti (La Valle A.- Cugnago-Gaidon-Conaggia)
21	4.2 - Azzonamenti (Ponte Valine-Ronche-Cancellade-Case Fritoi)
22	4.3 - Azzonamenti (Le Campe-Noach)
23	4.4 - Azzonamenti (La Muda-Torner)
	Tav. 5 - Gradi di Protezione (Base Catastale 1:1.000)
24	5.1 - Inquadramento Gradi di Protezione
	Elaborati specialistici
25	Relazione di Compatibilità geologica
26	Valutazione di compatibilità idraulica
27	Verifica di Assoggettabilità alla VAS
28	VInCA_Valutazione appropriata (Livello II) con Allegati
29	Quadro Conoscitivo - Banche dati

Art. 1.3 EFFICACIA DEGLI ELABORATI DEL P.I.

- In caso di divergenze tra gli elaborati prevalgono, nell'ordine:
 - le presenti Norme Tecniche e relativi allegati;
 - gli elaborati grafici; in caso di contrasto fra elaborati grafici prevalgono quelli a scala di denominatore minore;
 - la Relazione Programmatica.
- In caso di contrasto tra rilievo topografico e planimetrie del P.I. prevalgono i dati del rilievo topografico.
- In caso di contrasto con la disciplina di P.I. prevale il quadro normativo sovraordinato.
- Le grafie dei limiti di vincolo riportate negli elaborati grafici del P.I. sono indicative e vanno verificate puntualmente sulle basi della vigente normativa in sede di redazione dei singoli progetti di intervento.
- Con riferimento ai contenuti delle tavole di P.I.:
 - le tavv. 1 riportano per l'intero Comune le indicazioni di vincoli, fragilità e tutele di cui ai cap. 3 e 4 delle presenti N.T. in scala 1:5.000;
 - le tavv. 2 riportano per l'intero Comune le indicazioni relative agli ambiti territoriali di cui ai cap. 5, 6 e 7 delle presenti N.T. oltre agli elementi di stato di fatto e progetto di cui ai cap. 8 e 9 in scala 1:5.000;
 - le tavv. 3 riportano per le zone significative il contenuto delle tavv. 2 su C.T.R.N. in scala 1:2.000;
 - le tavv. 4 riportano per le zone significative il contenuto delle tavv. 2 su base catastale in scala 1:2.000.
- I richiami all'Allegato A "Prontuario Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale" (PQAMA) nelle presenti N.T. si intendono prescrittivi relativamente agli Artt. 2.18, 2.20, 5,9, 6.3, e di indirizzo e sussidio operativo, quindi indicativi, negli altri casi.
- Sono abrogate le disposizioni comunali in contrasto con le presenti Norme Tecniche.
- Le previsioni del PATI non espressamente recepite dal presente PI potranno essere implementate con successive varianti di Piano.

2. ATTUAZIONE DEL P.I.

Capo I – STRUMENTAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA

Art. 2.1 ATTUAZIONE

1. Il Comune di La Valle Agordina è dotato di Piano Regolatore Comunale, articolato in P.A.T.I. e P.I.; entrambi estendono la loro disciplina all'intero territorio comunale.
2. Il P.I. si attua attraverso:
 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di cui all'art. 19 della l.r. 11/2004, di iniziativa pubblica, privata o mista;
 - ambiti di coordinamento urbanistico individuati e disciplinati dal P.I. quali ambiti di Progettazione Unitaria (PU), Comparti Urbanistici (CU) di cui all'art. 21 della l.r. 11/2004;
 - ambiti di perequazione disgiunta, disciplinati dal P.I. quale insieme di Interventi Puntuali (IP) correlati anche se territorialmente e tipologicamente disgiunti;
 - ambiti di coordinamento edilizio individuati e disciplinati dal P.I. quali Unità Edilizie (UE), Interventi Puntuali (IP);
 - Interventi Edilizi Diretti (IED);
 - Opere di Urbanizzazione (OOUU) ed Opere Pubbliche (OOPP);
 - Accordi Pubblico Privato (AP/P) e Accordi di Programma (AP) ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.r. 11/2004.
3. Ai fini del monitoraggio del consumo di suolo e del dimensionamento volumetrico del PI sono istituiti appositi "Registri" che costituiscono allegato alle norme tecniche e sono implementati dall'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto delle disponibilità ammesse dal PATI.
4. Le previsioni oggetto di decadenza che non siano riconfermate o esplicitamente diversamente normate, si intendono "aree non pianificate" ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2004.

Art. 2.2 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

1. Sono subordinati all'approvazione di un P.U.A., attuabile anche per stralci, di cui all'art. 19 della l.r. 11/2004, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 19, 20 e 32 della medesima, gli interventi:
 - localizzati nelle aree previste dalla cartografia di P.I. e dalla presente normativa;
 - localizzati nelle aree appositamente perimetrate con provvedimento del Consiglio Comunale ai fini di una progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione qualora si riscontri che intervengono su parti del territorio non adeguatamente dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. I PUA, rispetto a quanto previsto dal P.I., possono prevedere modificazioni:
 - a) conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal P.I. entro un massimo del 10% del proprio perimetro o, in alternativa, del 10% della propria superficie territoriale, nonché trasposizioni di zone. Tali interventi sono ammessi nel rispetto della capacità insediativa teorica del PUA e senza riduzione delle superfici per servizi;
 - b) in caso di PUA di iniziativa pubblica, fino ad un massimo del 15 % in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente a: densità massima territoriale o fondiaria, indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, altezza massima degli edifici, lunghezza massima delle fronti nonché modifica dei GdP fino a due gradi.

3. I PUA dovranno prevedere:
 - le opere di mitigazione e di difesa idraulica secondo le prescrizioni idrauliche della VCI;
 - una perizia geologica e sismica che attesti l'idoneità a tali fini degli interventi previsti;
 - nuova viabilità principale con larghezza non inferiore a ml. 6,00 derogabili per viabilità interna di distribuzione od in caso di diversa sezione della viabilità comunale di raccordo.
4. Per le aree inferiori ai 200 mq previste a verde pubblico dagli standard di PUA il Comune ne può prevedere la monetizzazione o la sostituzione con aree a parcheggio alberato.
5. Il Comune potrà chiedere la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria qualora, per conformazione, estensione, ubicazione, non le ritenga congrue, con l'eccezione degli standard relativi ai parcheggi pertinenziali privati (L. 122/1989) ed ai parcheggi destinati ad attività commerciali ai sensi del regolamento regionale attuativo della l.r. 50/2012, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto agli artt. 6.3 e 9.5.
6. Il Comune, secondo quanto ammesso dall'art. 21 della l.r. 11/2004, può consentire con Delibera di Giunta la suddivisione in ambiti funzionali delle aree soggette a PUA qualora ciò non crei pregiudizio agli intenti funzionali del P.I., all'accessibilità, alla funzionalità degli standard e servizi o alla potenzialità edificatoria delle diverse proprietà.
7. Per gli ambiti dei PUA approvati il PI recepisce eventuali vincoli o prescrizioni puntuali previste dal previgente PRG all'atto dell'approvazione degli stessi; il recepimento costituisce adeguamento tecnico e non comporta variante al P.I..
8. In caso di mancata o parziale attuazione del PUA entro il termine di 10 anni, o diverso termine di convenzione, destinazioni d'uso e modalità di intervento sono quelli previsti dalla disciplina di PI con possibilità di intervento diretto in caso di completa realizzazione delle opere di urbanizzazione; in caso contrario gli interventi nella parte inattuata sono subordinati all'approvazione di un nuovo PUA per il quale valgono le disposizioni di cui al precedente c.6.
9. All'interno delle aree già assoggettate a PUA valgono le relative disposizioni fino alla validità degli stessi; alla scadenza, previa variante al PI, potranno essere consentiti gli interventi edilizi in via generale ammessi dalle presenti norme.

Art. 2.3 AMBITI DI COORDINAMENTO URBANISTICO (PU) (CU)

1. Sono ambiti di coordinamento urbanistico:
 - i progetti unitari (PU) attuabili anche ai sensi dell'art.28bis del DPR 380/2001;
 - i comparti urbanistici (CU).
2. I PU, qualora perimetrati in cartografia e disciplinati singolarmente all'All. C alle presenti NT, definiscono a scala di dettaglio l'assetto planivolumetrico e funzionale di ambiti particolarmente significativi.
3. Rispetto alle previsioni dei PU, prevalenti su quelle relative ai singoli ambiti, in sede esecutiva possono essere previste modifiche non sostanziali che si attengano all'intento funzionale dei PU e ne mantengano i criteri di dimensionamento, destinazione d'uso e superfici per servizi, la cui dotazione minima prevista per legge deve comunque essere sempre garantita.
4. I Comparti Urbanistici (CU) sono disciplinati dall'art. 21 della l.r. 11/2004 e rappresentano un'unità minima di intervento soggetta a convenzione urbanistica. Possono ricomprendere un PUA o sue porzioni come preliminarmente definite dal PUA stesso, ovvero essere individuati dal P.I..

Art. 2.4 AMBITI DI COORDINAMENTO EDILIZIO (UE) (IP)

1. Sono ambiti di coordinamento edilizio:
 - le unità edilizie (UE);
 - gli interventi puntuali (IP).
2. Le UE sono aggregazioni edilizie minime disciplinate al successivo Capo III ed alla Tavola 05 "Gradi di Protezione" alle N.T.. Modifiche al perimetro delle UE a seguito di miglior adeguamento allo stato di fatto od individuazione di nuove UE sono soggette a semplice delibera consiliare su parere motivato conforme dell'UTC.
3. La disciplina degli interventi puntuali (IP) è contenuta nel "Registro della disciplina edilizia puntuale" di cui al successivo art. 2.15; il Registro è allegato alle presenti Norme ed integrativo delle stesse; modifiche al Registro costituiscono variante al P.I..

Art. 2.5 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (IED)

1. Sono IED gli interventi che, salvo specifica disposizione del P.I., non necessitano di PUA, PU o CU ai sensi dei precedenti artt. 2.2 e 2.3. Sono rappresentati da:
 - interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3 del DPR 380/2001, meglio dettagliati al successivo art. 2.13;
 - interventi di edilizia libera di cui al D.M. 2/3/2018;
 - interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso subordinati a titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001: Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), SCIA alternativa al Permesso di costruire (SCIAA), Permesso di costruire (PdC), Permesso di costruire Convenzionato (PcC) di cui all'art. 28-bis del DPR 380/2001 che intervengano su parti del territorio dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che necessitino dei soli accessi ed allacciamenti.
2. Il Permesso di costruire Convenzionato (PcC), di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001, nel rispetto della normativa dell'ambito, può essere previsto qualora siano necessarie opere di urbanizzazione attuabili con modalità semplificata.
3. In caso di (IED) sul patrimonio edilizio esistente:
 - se l'edificio è dotato di G.d.P. di cui al successivo art. 2.17 gli interventi dovranno conformarsi alle disposizioni del relativo G.d.P.;
 - se l'edificio non è dotato di G.d.P. in quanto non presenta caratteristiche storico-architettoniche e testimoniali significative, sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla disciplina del relativo ambito e dalle presenti N.T..
4. In caso di nuova realizzazione gli interventi sono ammessi nel rispetto delle disposizioni del relativo ambito e delle N.T. privilegiando il ricorso a volumi di ingombro e caratteri tipologici compatibili con il tessuto urbano contermini, in particolare se di formazione storica.
5. Qualora un lotto edificabile risulti compreso in ambiti diversi, purché omogenei come destinazione, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area. Gli altri indici e prescrizioni saranno quelli della zona a maggiore indice di edificabilità. Non è ammesso comporre lotti ricadenti su ambiti a destinazione diversa.

Art. 2.6 STANDARD ED OPERE DI URBANIZZAZIONE (OO.UU.)

1. Secondo gli "Atti di Indirizzo - lett. h" di cui all'art. 50 della l.r. 11/2004 sono definiti come:
 - standard primari le OO.UU. che soddisfano le esigenze di carattere primario degli insediamenti, comprendenti:
 - a) strade, compresi raccordi e svincoli;
 - b) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopeditoni urbani;
 - c) spazi di sosta e parcheggio, anche per mezzi pubblici;
 - d) fognature;
 - e) rete idrica;
 - f) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - g) pubblica illuminazione;
 - h) spazi di verde attrezzato;
 - i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
 - j) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dei terreni quali utilizzo di pavimentazioni permeabili drenanti per i parcheggi, aree verdi con capacità di invaso e laminazione, invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; bacini di raccolta per il riutilizzo delle acque piovane, ecc.;
 - k) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e geologico dei terreni quali rilevati, paramassi, opere di difesa fluviale;
 - l) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni;
 - m) barriere antirumore ed altre misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico;
 - n) nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona;
 - o) ecopiazze ed impianti di fitodepurazione.
 - standard secondari le OO.UU. che soddisfano esigenze di carattere collettivo, comprendenti le aree e gli impianti per:
 - a) l'istruzione;
 - b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
 - c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) le attività culturali, associative e politiche;
 - e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
 - f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici; le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-peditoni urbani ed extraurbani;
 - h) gli elementi di riqualificazione urbana.
2. Le dotazioni minime di aree a standard per servizi, da cedere gratuitamente od asservire ad uso pubblico, sono definite in ragione delle diverse destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 31 della l.r. 11/2004 e s.m.i. e del dimensionamento del P.A.T.I. come di seguito riportato:

RESIDENZIALI (L.R. 11/2004 ART. 31 C. 3A - DIMENSIONAMENTO P.A.T.I. = 250 MC/ABITANTE)				
STANDARD PRIMARI		STANDARD SECONDARI		
PARCHEGGIO	VERDE PUBBLICO	VERDE PUBBLICO	INT. COMUNE	ISTRUZIONE
7 mq/abitante	8 mq/abitante	5 mq/abitante	5 mq/abitante	5 mq/abitante

INDUSTRIALI/ARTIGIANALI (L.R. 11/2004 ART. 31 C. 3B)		
STANDARD PRIMARI		STANDARD SECONDARI
PARCHEGGIO	VERDE PUBBLICO	-
5% sup. fondiaria	5% sup. fondiaria	Nei PUA 5% della superficie fondiaria (monetizzabili)

COMMERCIALI/TERZIARIE (L.R. 11/2004 ART. 31 C. 3C)	
STANDARD PRIMARI	STANDARD SECONDARI
PARCHEGGIO/ VERDE PUBBLICO	-
1,0 mq/mq di sup. lorda di pavimento	Nei PUA 5% della superficie fondiaria (monetizzabili)

TURISTICHE (L.R. 11/2004 ART. 31 C. 3D)		
STANDARD PRIMARI		STANDARD SECONDARI
PARCHEGGIO	VERDE PUBBLICO	-
7,5 mq/100 mc	7,5 mq/100 mc	
(INSED. ALL'APERTO) 5,0 mq/100 mq di superficie fondiaria	(INSED. ALL'APERTO) 5,0 mq/100 mq di superficie fondiaria	Nei PUA 5% della superficie fondiaria (monetizzabili)

- Gli standard nei PUA sono realizzati a cura e spese del privato e ceduti al Comune con le modalità previste dal disciplinare prestazionale e dalla convenzione del PUA.; negli interventi soggetti a IED gli standard primario e secondario vengono monetizzati mediante pagamento del contributo di costruzione fatta salva diversa disposizione del P.I..
- In caso di I.E.D., ove si riscontri la carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche ove non direttamente previsto dal P.I., è facoltà del Comune sottoporre l'intervento a convenzione per il reperimento diretto di tutti o parte degli standard carenti; il costo di tali interventi potrà essere dedotto dall'importo dovuto per oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto all'art. 16 c. 2 del DPR 380/2001.
- In caso di compresenza di destinazioni d'uso diverse ciascuna di esse contribuisce allo standard in quota parte secondo la specifica quantità.
- La dotazione delle aree a standard può essere parzialmente conseguita attraverso forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.
- Negli ambiti "RS" e "RU" gli standard non reperibili o tali da non poter essere organizzati per il relativo uso, o in contrasto con il contesto, potranno essere monetizzati ed in particolare:
 - le superfici a verde pubblico attrezzato che non consentano un'effettiva fruizione pubblica o di servizio pubblico o qualora non raggiungano un minimo di 200,0 mq di superficie;

- le superfici a parcheggio non reperibili in prossimità all'intervento di riferimento o non accessibili direttamente da strade aperte al transito o, a giudizio del Responsabile del servizio, non adeguatamente fruibili in relazione alle caratteristiche del sito o inferiori a 50,0 mq.
8. La dotazione di parcheggi degli esercizi commerciali dovrà rispettare i disposti di cui alla l.r. 50/2012 e relativi regolamenti attuativi e s.m.i.. In particolare:
- in caso di esercizi di vicinato e medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500 mq almeno il 50% dello standard previsto nella misura di 1,0 mq/mq della superficie lorda di pavimento sarà destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico;
 - in caso di medie strutture di vendita, ed ai sensi dell'art. 21 c.6 lett. a) della l.r. 50/2012, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono definite da apposita convenzione con il Comune anche con riferimento alla necessaria funzionalità di accessi e percorsi veicolari e pedonali;
 - i parcheggi saranno reperiti nell'area di pertinenza ovvero in altre aree contermini purché la distanza ne consenta un idoneo utilizzo all'utenza dei rispettivi esercizi attraverso opportuni collegamenti pedonali; in mancanza di soluzioni alternative i parcheggi per gli esercizi di vicinato possono essere garantiti da aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, con la monetizzazione dello standard dovuto;
 - per gli esercizi di vicinato o le destinazioni d'uso turistiche negli ambiti "RS" ed "RU", qualora lo standard a parcheggio non possa essere reperito ai sensi del precedente punto, e a giudizio del Responsabile del Servizio e date le caratteristiche del sito non se ne ritenesse opportuna la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq, ne è consentita la monetizzazione.

Art. 2.7 CONTRIBUTO STRAORDINARIO/PEREQUATIVO

1. Il P.I. disciplina l'istituto della perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/2004 con l'obiettivo di miglioramento della qualità complessiva del territorio, finalizzandola:
 - all'acquisizione da parte del Comune di suoli per la realizzazione ed il completamento delle dotazioni territoriali, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche di interesse pubblico;
 - a perseguire l'obiettivo di un'equa distribuzione dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Gli interventi di cui agli artt. da 2.2 a 2.5 delle N.T. previsti in variante al P.I. sono assoggettabili a contributo straordinario o perequativo richiamando le modalità attuative di cui ai successivi artt. 2.8 e 2.9 e degli artt. 22, 23 e 24 delle N.T. del P.A.T.I.; sono fatti salvi fino al presente P.I. compreso, gli interventi già edificabili nel previgente PRG.
3. Il P.I. può prevedere indici di edificabilità differenziati con indici premiali riferiti ed edificabilità perequata prevedendo che la premialità, o quota parte della stessa sia ceduta all'Amministrazione comunale per essere utilizzata per attrezzature pubbliche, aree edificabili autonomamente utilizzabili, atterraggio di crediti edilizi di cui ai successivi artt. 2.8 e 2.9.
4. Il contributo straordinario di cui all'art.16 c.4° lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001:
 - a) trova applicazione qualora non siano state definite forme perequative ai sensi del precedente c.2 finalizzate al perseguimento di obiettivi di interesse generale; il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, approva gli "Atti di Indirizzo" che stabiliscono i parametri per la monetizzazione degli interventi soggetti a contributo in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione;
 - b) non può essere applicato in presenza di forme perequative se non per l'eventuale differenza a saldo positivo per l'Amministrazione ed è comunque da considerarsi

- aggiuntivo rispetto alla realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali obbligatoriamente prescritte dalla disciplina normativa vigente in relazione al tipo e all'entità dell'intervento da attuarsi;
- c) viene utilizzato dal Comune attraverso un vincolo a specifico centro di costo del bilancio comunale per le seguenti finalità:
- opere di urbanizzazione primaria o secondaria, opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento o in altre parti del territorio comunale;
 - acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale, opere pubbliche, atterraggio di crediti edilizi;
 - interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio comunale e di mitigazione e compensazione ecologica ed ambientale;
 - interventi pubblici di riqualificazione e rigenerazione urbanistica, edilizia, sociale e culturale (dotazioni territoriali, arredi urbani, riqualificazione energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed educativi per la promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico, recupero e valorizzazione di beni storici e artistici, miglioramento della qualità del decoro urbano, miglioramento delle aree destinate al verde).
5. Il privato proponente, in assenza di diversa determinazione o come autonoma proposta, potrà avanzare una diversa ipotesi perequativa da esaminare e approvare con apposito provvedimento consiliare all'interno delle seguenti modalità, anche eventualmente in combinazione fra loro:
- realizzazione diretta di opere pubbliche, sia presenti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche che attuative di azioni strategiche delineate dal P.A.T.I. e riconosciute di rilevante interesse pubblico;
 - cessione diretta al Comune di aree a standard di rilevante interesse pubblico ai fini della realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;
 - cessione diretta al Comune di aree sia edificabili che trasformabili dal Comune a questo scopo per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata o residenziale pubblica o funzionale agli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui ai successivi artt. 2.8 e 2.9.
 - monetizzazione diretta del valore contributivo calcolato non inferiore al valore degli interventi perequativi prestabiliti o, in mancanza, del contributo straordinario di cui al precedente c. 4°.
6. I proprietari dei suoli partecipano pro-quota alla divisione delle volumetrie costruibili e alla cessione di aree o realizzazione di servizi, indipendentemente dalla localizzazione del proprio immobile.
7. In mancanza di intesa tra proprietari la trasformazione urbanistica prevista può essere attivata con P.U.A. di iniziativa pubblica o con un intervento diretto dell'Amministrazione per anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'area oggetto di perequazione.

Art. 2.8 COMPENSAZIONE URBANISTICA

1. La compensazione urbanistica, di cui all'art. 37 della l.r. 11/2004, prevede che negli interventi di interesse e competenza comunale i privati proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o di assoggettamento ad uso pubblico possano essere compensati sostituendo le indennità di esproprio (e/o di rinnovo del vincolo o assoggettamento a vincolo ad uso pubblico) con un Credito Edilizio su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica.
2. Il Comune, all'inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche di un intervento, può ottenere dall'espropriando il consenso ad una compensazione in luogo della procedura espropriativa, basata sull'equivalenza economica tra l'indennità di esproprio (e/o di eventuale rinnovazione del vincolo) ed il valore di una corrispondente capacità edificatoria, da individuare da parte del P.I. secondo le procedure del Credito Edilizio; in caso di interventi di utilità e rilevanza sociale il Credito Edilizio potrà essere calcolato sulla base della valutazione dell'interesse pubblico coinvolto.

Art. 2.9 CREDITO EDILIZIO

1. Per Credito Edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi o delle compensazioni di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004 individuati dal P.I. o con apposita delibera del Consiglio Comunale quali:
 - demolizione di "opere incongrue", eliminazione di elementi di degrado, interventi di ripristino ambientale;
 - demolizione, riconversione, trasferimento delle "attività produttive fuori ambito";
 - interventi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e di riordino degli ambiti agricoli;
 - miglioramento, anche sotto il profilo sociale, della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, viabilistica, ambientale e/o idraulica;
 - interventi di recupero o valorizzazione ambientale quali cessioni o convenzionamenti in aree di verde urbano (VU) di cui all'art. 5.7, eliminazione di volumi od elementi incongrui in ambiti di pregio, potenziamento dei boschi ripariali;
 - interventi per il recupero di volumi degradati o inutilizzati da tempo nei centri storici o interventi che ne migliorino la qualità urbana;
 - interventi di compensazione urbanistica di cui al precedente articolo;
 - rinaturalizzazione;
 - altri interventi conformi agli indirizzi dell'art. 36 della l.r. 11/2004 o conseguenti ad accordi urbanistici, di cui agli artt. 6 e 7 della l.r. 11/2004 e del D.Lgs. 380/2001, finalizzati al conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico.
2. Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, ed in conformità a quanto previsto dalle l.r. 14/2017 e 14/2019 e dalla DGR 263/2020:
 - istituisce il "Registro Elettronico dei Crediti Edilizi" (RECRED);
 - approva i "Criteri attuativi e Modalità operative per il Credito Edilizio" che stabiliscono la parametrizzazione dei valori del credito edilizio in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione con riferimento all'"Atto di Indirizzo" regionale;
 - approva una specifica variante al P.I. per l'individuazione dei manufatti incongrui di cui all'art. 4 c. 2 della l.r. 14/2019 con le modalità e gli indirizzi di cui alla DGR 263/2020.
3. I proprietari di immobili individuati dal P.I. con le caratteristiche di cui al precedente comma 1 possono chiedere, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'iscrizione dei crediti previsti nel RECRED secondo le modalità stabilite dai relativi "Atti di Indirizzo".
4. Il credito edilizio non è riconosciuto per le opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ovvero realizzate

in assenza o in difformità dai titoli abilitativi; sono fatti salvi i casi in cui tali opere sono state oggetto di sanatoria secondo la normativa vigente.

5. Gli ambiti di atterraggio del Credito Edilizio, che per la relativa quota parte non saranno soggetti al contributo di perequazione, saranno soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita convenzione e riguarderanno:
 - le aree messe a disposizione dal Comune attraverso il P.I.;
 - gli interventi di rideterminazione del margine del consolidato ove previsto;
 - lo stesso ambito di generazione del Credito Edilizio qualora previsto o ammesso dal P.I..

Art. 2.10 ACCORDI PUBBLICO – PRIVATO

1. Il P.I. comprende l'All. E "Accordi" alle N.T. quale repertorio da attuare in funzione di eventuali accordi ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004, che prevedano la specifica disciplina in merito alle volumetrie edilizie, alle destinazioni d'uso ed alle altre opportune prescrizioni attuative.
2. Qualora l'accordo non sia attuato a termini di convenzione entro 5 anni, fatti salvi motivati casi di particolare impegno o problematiche sopraggiunte, si determina la decadenza dell'accordo e le aree interessate si intendono soggette a quanto previsto dall'art. 33 della l.r. 11/2004.

Art. 2.11 MODIFICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE

1. Le modifiche alle previsioni urbanistiche previgenti riportate a seguito delle previsioni del P.A.T.I. e dei PI approvati ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, comportanti o meno un carico insediativo od ambientale aggiuntivo, sono soggette alla disciplina della Perequazione urbanistica e del relativo contributo perequativo di cui al precedente art. 2.7.
2. All'interno delle aree oggetto di PUA in vigore valgono per il relativo arco di validità le disposizioni da ciascuno stabilite; variazioni al PUA fino alla sua scadenza sono ammesse nel rispetto dei parametri urbanistici originari. Alla scadenza del PUA i nuovi indici applicabili ai fini dell'art. 20 c.9 e 11 della l.r. 11/2004 saranno quelli dell'originale PUA qualora non superiori a quelli previsti dal nuovo ambito di P.I..

Art. 2.12 CONSUMO DI SUOLO

1. Gli interventi previsti ed ammessi dal P.I. non dovranno derogare rispetto alla quantità massima di consumo di suolo prevista all'art. 15bis delle N.T. del P.A.T.I. di cui alle l.r. 14/2017 e D.G.R. 668/2018 e s.m.i..
2. Ogni variante al Piano degli Interventi monitora il parametro del consumo di suolo in base al "Registro del dimensionamento e del consumo di suolo".
3. Non sono computati tra gli interventi di consumo di suolo le fattispecie previste all'art.12, comma 1, lettera e) della L.r. 14/2017 e s.m.i..

Capo II – MODALITA' DI INTERVENTO EDILIZIO

Art. 2.13 MODALITA' DI INTERVENTO

1. Le modalità di intervento sugli edifici, ivi compresi quelli di interesse storico architettonico e testimoniale, sono quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 come riprese di seguito, salvo diverse disposizioni previste dallo specifico G.d.P..
2. Il Consiglio, nell'approvazione degli "Atti di Indirizzo" di cui ai precedenti artt. 2.7 e 2.9, può determinare specifiche premialità, eventualmente differenziate per singola tipologia di intervento di cui ai successivi commi, ai fini dell'incentivazione ad interventi di riqualificazione energetica, bio-edilizia o comunque di maggior sostenibilità ambientale.

MANUTENZIONE ORDINARIA (MOR)

3. Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MST)

4. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga la destinazione d'uso con categorie omogenee. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

RESTAURO (RES)

5. È relativo all'intervento diretto sull'edificio attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla sua integrità materiale e recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali comprendente, ai fini sismici, l'intervento di miglioramento strutturale. Gli interventi edilizi devono essere rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

In particolare, si prescrive:

- l'eliminazione dei volumi e degli elementi superflui quali aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolari e contingenti, tali da non consentire un corretto riuso dell'immobile;
- l'eliminazione delle aggiunte o modificazioni pregiudizievoli delle esigenze igieniche o di abitabilità nonché alteranti i rapporti tra edifici e spazi liberi sia pubblici sia privati.

Vanno inoltre sottoposte ad interventi di (RS), od eventualmente di (RIC), i muri e muretti in sasso di impianto storico ed i brani o i reperti di antiche vestigia che documentino fasi storiche dell'impianto urbano.

RISANAMENTO CONSERVATIVO (RIC)

6. Riguarda gli interventi di restauro per i quali è consentito anche un riassetto ed una ricomposizione delle singole tipologie, nel rispetto dell'impianto complessivo cui tali manufatti appartengono. In particolare, rispetto al restauro:
- è ammessa la traslazione degli orizzontamenti con esclusione del tetto, allo scopo di rendere abitabili i locali, purché ciò non comporti l'alterazione delle aperture esterne preesistenti;
 - è ammessa la traslazione di forature per allineamenti coerenti con l'impianto originario.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "CONSERVATIVA" (REC)

7. Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Ai fini dell'adeguamento sismico dell'intero edificio è ammessa la possibilità di elevare per un massimo di 30 centimetri la linea di gronda mantenendo inalterata la pendenza della copertura; tale intervento non costituisce "ampliamento". Per gli interventi REC e dei precedenti commi del presente articolo è ammesso, in deroga, il mantenimento dei parametri edilizi preesistenti. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione né l'ampliamento.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "RICOSTRUTTIVA" (RER)

8. Comprende gli interventi di ristrutturazione secondo il DPR 380/2001 con esclusione delle limitazioni di cui alla REC; sono pertanto compresi gli interventi di ristrutturazione che consentono anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, con le variazioni di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche ammesse dal DPR 380/2001, ivi comprese le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali l'intervento può prevedere altresì incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia ricostruttiva gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee RS, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

NUOVA COSTRUZIONE (NCO)

9. Ricadono in questa categoria gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle precedenti categorie e disciplinati all'art. 3 c.1 lett. e) del D.P.R. 380/2001, fra i quali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedito;
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- è comunque da considerarsi "nuova costruzione" ogni intervento impattante sullo stato dei luoghi, che non rientri fra le altre categorie del D.P.R. 380/2011, realizzato in qualsiasi materiale e che persegua finalità non temporanee.

AMPLIAMENTO (AMP)

- 10.** Per ampliamento si intende un'addizione volumetrica che modifica ed integra il volume di un edificio esistente. Ove ammesso dal G.d.P. l'ampliamento è relativo ad interventi sia di ristrutturazione edilizia (RER) che di nuova costruzione (NCO) e può essere realizzato, nel rispetto degli indici di piano, in aderenza o sopraelevazione all'edificio esistente, eventualmente recuperando il volume di pertinenze dell'edificio ove regolarmente assentite.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (DER)

- 11.** In caso di demolizione e ricostruzione di edifici non soggetti a G.d.P. è ammesso lo spostamento del sedime e la modifica della sagoma entro i limiti ammessi dalla normativa dell'ambito. In caso di demolizione e ricostruzione lo spostamento potrà essere effettuato ai fini di un migliore inserimento del nuovo edificio nella morfologia del nucleo esistente o degli altri ambiti di piano fatte salve altre disposizioni delle N.T.; lo spostamento nelle zone agricole è disciplinato dalle specifiche disposizioni di ambito. Nei casi di demolizione e ricostruzione la nuova volumetria eccedente la sagoma dell'originario edificio dovrà rispettare distanze da confini ed edifici secondo la vigente normativa.

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (DEM)

- 12.** Si tratta della demolizione della volumetria esistente, sia fuoriterza che interrata, con ripristino del suolo in consonanza con le aree perimetrali.

RIPRISTINO (RPR)

- 13.** Il Ripristino è costituito da un insieme sistematico di opere volto a riedificare o ripristinare in tutto o in parte un manufatto edilizio partendo dalle sue rovine o dal suo stato di fatto o di dissesto in base alla documentazione storica della sua conformazione originale. Si tratta di ripristino filologico qualora sia documentabile la conformazione originale da ripristinare, o di ripristino tipologico qualora si conosca solo il modello tipologico del manufatto. Ai fini della ricostruzione dovranno essere forniti tutti gli elementi documentali (iconografici, catastali, testuali ecc.) necessari all'identificazione delle caratteristiche essenziali dell'edificio originario. Sono soggetti a ripristino tutti i fabbricati con G.d.P. "1", "2", "3" in stato di grave degrado o rovina, o collassati o demoliti.

EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI ESISTENTI

- 14.** Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto

legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II del D.P.R. 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Cod. Civ..

Art. 2.14 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi edilizi sono ammessi nel rispetto;
 - della normativa sovraordinata;
 - del Registro della disciplina edilizia puntuale di cui al successivo art. 2.15;
 - dei Gradi di Protezione di cui agli artt. 2.18 e seguenti del successivo Capo III;
 - del "PQAMA";
 - della disciplina di zona e delle presenti N.T..
2. In caso di contrasto fra discipline normative la gerarchia disciplinare è quella riportata al precedente comma; si richiamano i disposti dell'art. 1.3.
3. La disciplina degli ambiti urbani degradati di cui agli artt. 2 e 6 della L.R. 14/2017, nonché la disciplina dei crediti edilizi di cui alle DGR 263/2020 e 470/2021, sono oggetto di successiva variante al P.I.
4. Gli interventi puntuali, di cui al successivo art. 2.15, e gli interventi di sopraelevazione, sono ammessi nel rispetto dei diritti di terzi e delle distanze minime previste dal Cod.Civ. e dalla normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla distanza fra pareti finestrate. Gli interventi puntuali utilizzano la volumetria disponibile e, in caso di saturazione, vengono intesi in deroga al volume ammesso dal relativo azionamento.

Art. 2.15 REGISTRO DELLA DISCIPLINA EDILIZIA PUNTUALE

1. Il P.I. individua con apposita grafia sulle tavole di piano gli ambiti o edifici soggetti a particolari prescrizioni o deroghe rispetto alla disciplina generale, catalogati all'Allegato C "Registro della disciplina edilizia puntuale" alle presenti Norme ed integrativo delle stesse.
2. Il Registro contiene prescrizioni che concernono:
 - a. la disciplina degli interventi puntuali: individua i singoli edifici od ambiti soggetti a disposizioni normative o prescrizioni cartografiche puntuali in deroga alla disciplina generale;
 - b. gli interventi di nuova edificazione negli ambiti di ridefinizione del margine previsti dal P.A.T.:
 - quando non puntualmente perimetrati, i sedimi di nuova costruzione saranno localizzati quanto più ragionevolmente possibile al preesistente contiguo ambito urbanizzato al fine di ridurre il consumo di suolo e compattare l'edificato;
 - gli interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso totale o parziale a prima casa di abitazione sono subordinati a convenzionamento al fine di garantire la permanenza nel tempo delle destinazioni d'uso previste; le disposizioni generali della convenzione, ivi comprese le garanzie e le eventuali modalità perequative, saranno oggetto di apposito provvedimento amministrativo;
 - c. le fattispecie alle quali sono applicabili i disposti di cui all'art. 8 della l.r. 4/2015;
 - d. gli edifici ammessi a cambio di destinazione d'uso in zona agricola di cui all'art. 5.14.

3. Gli interventi previsti dall'Allegato C possono essere soggetti a scadenza pluriennale stabilita in 5 anni dall'approvazione del P.I. che li ha identificati. Entro tale termine dovrà essere comunicato ufficialmente l'inizio lavori; in caso contrario le previsioni in oggetto decadono ed eventuali imposte o oneri versati in relazione all'edificabilità dell'area non saranno rimborsati. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 18 c.7bis della l.r. 11/2004.
4. In caso di decadenza vige l'art.11.3 delle presenti norme.
5. Per quanto non esplicitamente previsto nel Registro valgono le disposizioni generali del P.I..

Capo III – TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E GRADI DI PROTEZIONE

Art. 2.16 TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

1. Il P.I. tutela il patrimonio edilizio esistente con specifiche qualità di carattere architettonico o testimoniale attraverso una disciplina definita singolarmente per ciascun edificio interessato da specifici Gradi di Protezione (G.d.P.) di cui ai successivi articoli ed individuata in un'apposita cartografia
2. Il P.I., inoltre, definisce su tutto il territorio comunale le modalità di trattamento dei singoli elementi architettonici sia del patrimonio edilizio esistente che di nuova realizzazione secondo una specifica normativa riportata all'All. A "PQAMA" alle presenti norme.
3. Al fine di garantire qualità e miglior uso dell'edificato, per gli edifici residenziali esistenti non dotati di G.d.P., o con G.d.P. 5 o 6, sono ammessi in deroga all'indice:
 - un aumento volumetrico delle case unifamiliari del 15% relativamente al volume esistente alla data di adozione del P.I. applicabile una sola volta con un massimo di mc. 125 per unità edilizia;
 - un aumento del volume conseguente a sopraelevazione nelle aree di urbanizzazione consolidata RU ed RR secondo quanto previsto al successivo art. 10.3;
 - gli interventi di cui al presente comma, che possono anche essere cumulativi, devono rispettare le distanze dai confini (salvo assenso trascritto del confinante), dagli edifici e dalle strade (salvo assenso dell'ente gestore), non devono alterare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e non sono cumulabili con quanto consentito dalla l.r. 14/2019 e s.m.i..
4. Negli edifici con G.d.P., ove ammessi, gli ampliamenti di cui al precedente comma devono prevedere carattere di omogeneità con l'edificio preesistente sia morfologicamente che nell'uso e trattamento dei materiali.

Art. 2.17 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI GRADI DI PROTEZIONE (G.d.P.)

1. Gli edifici di interesse storico, architettonico, testimoniale sono individuati con apposita simbologia nelle tavole di progetto; la loro individuazione, unitamente al relativo Grado di Protezione (G.d.P.) sono riportate alla Tavola 05 "Gradi di Protezione" in funzione di quanto disciplinato al successivo articolo.
2. Negli interventi su edifici con G.d.P. si dovranno seguire con particolare conformità gli indirizzi operativi relativi alle indicazioni tipologiche come desunte dal PQAMA.
3. Gli edifici di cui al presente articolo costituiscono unità edilizie (U.E.); negli interventi su tali edifici, parziali, totali o interessanti contestualmente U.E. contermini, il progetto dovrà essere congruente agli elementi in relazione funzionale o tipologica con la parte sulla quale si interviene, giustificando le scelte effettuate e qualificanti l'intervento.
4. In caso di intervento su edifici con G.d.P. alla modulistica normativamente richiesta dovrà essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal professionista abilitato, la scheda di indagine di cui all'allegato B.2 "Scheda di Valutazione del Patrimonio Edilizio" alle N.T..
5. L'applicazione degli interventi di cui al presente articolo è attuabile nel rispetto delle norme sovraordinate in materia di vincoli storici, artistici, archeologici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici.
6. Per gli edifici con G.d.P. 2, 3, 4, 5 la realizzazione di vani interrati è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - per i vani interrati ricavati negli spazi liberi di pertinenza la copertura non potrà sporgere rispetto alla quota media del piano di campagna e il terreno sovrastante dovrà essere pavimentato o sistemato a verde compatibilmente alla esistente sistemazione dell'area scoperta;

- per i vani interrati ricavati negli spazi sottostanti il sedime non potrà sporgere oltre al 30% rispetto al sedime del fabbricato;
 - le rampe di accesso alle autorimesse dovranno essere collocate preferibilmente sul retro dell'edificio o comunque il più possibile in posizione defilata rispetto al prospetto principale, avere una larghezza uguale o inferiore a ml. 4,00 ed essere realizzate con tecniche e materiali che ne mitigino l'impatto eventualmente mascherandole con essenze vegetali ammesse.
7. Negli spazi pertinenziali delle UE con G.d.P. si seguono i disposti di cui al PQAMA.
 8. Negli edifici dotati di G.d.P. possono essere adottate le disposizioni in materia di eliminazione barriere architettoniche ed in particolare le deroghe di cui agli artt. 27, 28 e 29 della D.G.R. 1428/2011 e s.m.i. con la possibilità, in assenza di alternative progettuali, di riduzione delle distanze ai minimi ammessi dal Cod. Civ..
 9. In tutti gli edifici senza G.d.P. va comunque rispettata la disciplina di cui alle presenti N.T. e al PQAMA.
 10. Le prescrizioni applicabili ai singoli G.d.P., che sono prevalenti sulle disposizioni e gli indici del relativo ambito, sono definite, per grado, all'articolo seguente.
 11. Gli edifici con G.d.P. e le relative pertinenze, esterni alle zone di tipo "RS", sono definiti quali zone di degrado ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78: per essi potranno essere attivati P.d.R. secondo una perimetrazione soggetta unicamente a delibera di approvazione della G.C..
 12. In caso di difformità fra allegati cartografici e normativi, per gli edifici eventualmente sprovvisti di schedatura, il G.d.P. viene definito dal Responsabile del Servizio con riferimento ai gradi di protezione previsti per edifici consimili insistenti sulla stessa zona.

Art. 2.18 GRADI DI PROTEZIONE (G.d.P.) - PRESCRIZIONI

G.d.P. 1 – RESTAURO FILOLOGICO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	
Elemento	Prescrizione
a) Interventi ammessi	MOR, MST, RPR, RES, RIC nei limiti di quanto di seguito specificato. Non è ammessa la demolizione.
b) Elementi di analisi	Analisi preliminare degli elementi tipologico-strutturali per definire i caratteri architettonici originali (interni ed esterni) costituita da: relazione e rilievo storico - fisico - strutturale, disegno di rilievo in scala non inferiore a 1:50 o maggiore per particolari significativi, scheda di indagine di cui all'All. B.
c) Ampliamenti	Non sono ammessi ampliamenti, compresi quelli di cui alla L.R.14/2019 e s.m.i..
d) Superfetazioni	Sono da eliminare tutte le superfetazioni e le sovrastrutture non compatibili.
e) Tecnologie e Materiali	Ogni operazione dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali conformi a quelli originali documentati nell'analisi di cui al precedente punto b).
f) Murature	Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non potranno essere variate né sostituite le murature perimetrali. Non potranno essere variate né sostituite le murature di spina dell'edificio ed i muri divisorii interni se di realizzazione originale. Negli edifici con muratura in pietra gli interventi di intonacatura saranno a raso sasso; negli edifici già intonacati è ammessa l'intonacatura con intonaci non sintetici a grana fine.
g) Solai	Non sono modificabili i solai. Ammessi piccoli interventi di sostituzione di elementi deteriorati con tecnologie e materiali affini all'epoca di prevalente riferimento dell'edificio.
h) Aperture	L'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture. Sono da mantenere le aperture originarie superstiti e, ove possibile, eliminate aperture recenti in contrasto con la tipologia originale.
i) Scale e collegamenti	Non sono modificabili le scale. Sono eseguibili piccoli interventi di sostituzione di elementi deteriorati con tecnologie e materiali affini all'epoca di prevalente riferimento dell'edificio.
j) Cornici	Nel caso di ricavo di nuovi fori o di ripristino di preesistenti la cornice di porte e finestre sarà dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'edificio.
k) Serramenti	I serramenti per fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale in legno naturale o tinteggiati; è vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Inferriate ed altri elementi metallici riprenderanno motivi tradizionali. Le colorazioni seguiranno i disposti del PQAMA e del REC.
l) Tetti e coperture	Non è modificabile l'orditura del tetto. Il manto di copertura va mantenuto in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto salvo piccole variazioni tese a riprendere le forme originali.
m) Adeguamenti statici	Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, (consolidamento delle murature, cordoli), andranno eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili murari originali e di curare le finiture esterne in continuità ed analogia con quelle esistenti.
n) Adeguamenti igienico/tecnologici	Ogni adeguamento igienico e tecnologico dovrà essere operato interferendo nella minor misura possibile sui caratteri distributivi dell'edificio e sulle partiture murarie.
o) Elementi significativi	Vanno restaurati e recuperati gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in acciottolato, in legno, serramenti, caminetti, cornici, affreschi, intonaci originali, ecc.) che esterni (infissi, portoni, poggiali, camini ecc.); eventuali nuovi interventi saranno eseguiti con tecnologie e materiali equivalenti alla parte sulla quale si opera.
p) Spazi esterni e pertinenze	Gli spazi esterni di pertinenza (corti, giardini, ecc.) devono essere ripuliti da superfetazioni di ogni genere anche se non fisse e non è consentita in essi la realizzazione di qualsiasi volume, anche se accessorio. Negli orti e giardini è vietata la demolizione degli elementi di arredo e recinzione caratteristici e dei manufatti di valore storico.

q) Piantumazioni	Devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti, specie se costituiscono elementi decorativi (alberature, siepi, ecc.); le eventuali nuove piantumazioni devono essere costituite esclusivamente da essenze locali. Eventuali nuovi interventi saranno realizzati con forme e materiali affini all'esistente. Non è consentita la realizzazione di qualsiasi volume, anche se accessorio.
-------------------------	--

G.d.P. 2 – RESTAURO CONSERVATIVO	
	Grado di Protezione non previsto dal P.I. secondo la vigente schedatura.

G.d.P. 3 – RESTAURO PROPOSITIVO	
Elemento	Prescrizione
a) Interventi ammessi	MOR, MST, RPR, RES, RIC nei limiti di quanto di seguito specificato. Non è ammessa la demolizione.
b) Elementi di analisi	Analisi preliminare degli elementi tipologico-strutturali per definire i caratteri architettonici originali (interni ed esterni) costituita da: relazione e rilievo storico - fisico - strutturale, disegno di rilievo in scala non inferiore a 1:50 o maggiore per particolari significativi, scheda di indagine di cui all'All. B.
c) Ampliamenti	Non sono ammessi ampliamenti, compresi quelli di cui alla L.R.14/2019 e s.m.i..
d) Superfetazioni	Sono da eliminare tutte le superfetazioni e le sovrastrutture non compatibili.
e) Tecnologie e Materiali	Gli interventi potranno essere effettuati, per le parti sostituite, anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti; non è esclusa, in mancanza di alternative, la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di sole parti mancanti o degradate.
f) Murature	Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non potranno essere variate né sostituite le murature perimetrali. Sono sostituibili elementi dei muri di spina e modificabili i muri divisorii interni. Negli edifici con muratura in pietra gli interventi di intonacatura saranno a raso sasso; negli edifici già intonacati è ammessa l'intonacatura con intonaci non sintetici a grana fine. Ove presenti i tamponamenti in legno vanno mantenuti eventualmente sostituendoli con materiali e forme consone all'originale.
g) Solai	Sono sostituibili i solai per la sistemazione dei quali saranno adottati i materiali e le tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio; per i solai in legno sono ammesse eventuali solette collaboranti.
h) Aperture	L'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture; in caso di sconvolgimento sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto. Sono ammesse nuove aperture sui fronti secondari al solo scopo di ottenere gli indici minimi di aerazione ed illuminazione. Portali, porte ad arco, passaggi coperti e portici dovranno essere restaurati, mantenendo eventuali gradini, rialzi materiali costruttivi o eventuali iscrizioni. I timpani delle fronti devono essere restaurati o ripristinati secondo il modello originale, al netto di eventuali successive tamponature, chiusure o superfetazioni; possono essere protetti con vetro interno rispetto al filo esterno della struttura lignea.
i) Scale e collegamenti	Sono modificabili; le sistemazioni adotteranno materiali e tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio o comunque secondo i disposti del punto e).
j) Cornici	Nel caso di ricavo di nuovi fori o di ripristino di preesistenti la cornice di porte e finestre sarà dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'edificio.
k) Serramenti	I serramenti per fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale in legno naturale o tinteggiati; è vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Inferriate ed altri elementi metallici riprenderanno motivi tradizionali. Le colorazioni seguiranno i disposti del PQAMA e del REC.

l) Tetti e coperture	Sono sostituibili adottando materiali e tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio; va mantenuta l'organizzazione delle falde; in caso di tetto modificato sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche.
m) Adeguamenti statici	Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, (consolidamento delle murature, cordoli) potranno essere eseguiti con tecnologie innovative, nel rispetto del profilo volumetrico originario salvo sopraelevazione massima di cm. 35 per la realizzazione di eventuale cordolo o struttura antisismica.
n) Adeguamenti igienico/tecnologici	Sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.).
o) Elementi significativi	Vanno restaurati e recuperati gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in acciottolato, in legno, serramenti, caminetti, cornici, affreschi, intonaci originali, ecc.) che esterni (affreschi, meridiane, edicole, altari, infissi, portoni, poggiali, camini ecc.); eventuali nuovi interventi saranno eseguiti con tecnologie e materiali equivalenti alla parte sulla quale si opera. In presenza di ponti esterni di collegamento l'intervento di restauro dovrà rispettarne fedelmente i materiali costruttivi, la luce, la pendenza e le dimensioni. I timpani e le parti lignee in block-bau vanno restaurate o ripristinate secondo il modello originale.
p) Spazi esterni e pertinenze	Gli spazi esterni di pertinenza (corti, giardini, ecc.) devono essere ripuliti da superfetazioni. Gli elementi di arredo di nuova realizzazione, quali panchine, gazebo, pergolati ecc. devono essere amovibili e realizzati con materiali tradizionali e colorazioni compatibili.
q) Piantumazioni	Devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti, specie se costituiscono elementi decorativi (alberature, siepi, ecc.); per le nuove piantumazioni sono ammesse esclusivamente essenze locali. Eventuali nuovi interventi potranno essere eseguiti anche con tecnologie innovative.

G.d.P. 4- RISTRUTTURAZIONE PARZIALE/CONSERVATIVA - Prescrizioni particolari	
Elemento	Prescrizione
a) Interventi ammessi	MOR, MST, RPR, RES, RIC. REC nei limiti di quanto di seguito specificato. Non è ammessa la demolizione.
b) Elementi di analisi	Ogni intervento dovrà essere preceduto da una relazione che evidenzi eventuali presenze di particolare importanza e scheda di indagine di cui all'All. B.
c) Ampliamenti	Non sono ammessi ampliamenti.
d) Superfetazioni	Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture non compatibili.
e) Tecnologie e Materiali	E' ammessa, in mancanza di alternative, la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate; tali interventi potranno essere effettuati con tecnologie e materiali nuovi.
f) Murature	E' ammessa la sostituzione di limitate porzioni delle murature perimetrali, il rifacimento interno totale e la sostituzione dei muri di spina. L'impianto planivolumetrico dell'edificio dovrà rimanere invariato. Ove presenti i tamponamenti in legno vanno mantenuti eventualmente sostituendoli con materiali e forme consone all'originale.
g) Solai	Sono sostituibili i solai per la sistemazione dei quali saranno adottati preferibilmente i materiali e le tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio.
h) Aperture	L'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture. Sono ammesse nuove aperture in armonia con il contesto al solo scopo di ottenere gli indici minimi di aerazione ed illuminazione. I timpani delle fronti devono essere restaurati o ripristinati secondo il modello originale, al netto di eventuali successive tamponature, chiusure o superfetazioni; possono essere protetti con vetro interno rispetto al filo esterno della struttura lignea.
i) Scale e collegamenti	Sono modificabili.
j) Cornici	Nel caso di ricavo di nuovi fori o di ripristino di preesistenti la cornice di porte e finestre sarà dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'edificio.
k) Serramenti	I serramenti per fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale; è vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Inferriate ed altri elementi metallici riprenderanno motivi tradizionali. Le colorazioni seguiranno i disposti del PQAMA e del REC. Sono ammesse deroghe per i locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili secondo quanto indicato dal PQAMA.
l) Tetti e coperture	Sono sostituibili adottando materiali e tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio; in caso di tetto modificato sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche
m) Adeguamenti statici	Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, (consolidamento delle murature, cordoli) potranno essere eseguiti con tecnologie innovative, nel rispetto del profilo volumetrico originario salvo sopraelevazione massima di cm. 35 per la realizzazione di eventuale cordolo o struttura antisismica.
n) Adeguamenti igienico/tecnologici	Sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.).
o) Elementi significativi	Vanno restaurati e recuperati gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in acciottolato, in legno, serramenti, caminetti, cornici, affreschi, intonaci originali, ecc.) che esterni (infissi, portoni, poggiali, camini ecc.); sarà posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo di mantenimento dei risalti d'intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente nella facciata; nel caso che manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme, è fatto obbligo riportare gli stessi alle caratteristiche e dimensioni originarie. Eventuali nuovi interventi saranno eseguiti con tecnologie e materiali equivalenti alla parte sulla quale si opera.
p) Spazi esterni e pertinenze	Sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati e i rivestimenti in pietra in genere; sono vietate le pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle, marmo variegato.
q) Piantumazioni	Devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; per le nuove piantumazioni sono ammesse esclusivamente essenze locali.

G.d.P. 5 – RISTRUTTURAZIONE GLOBALE - Prescrizioni particolari	
Elemento	Prescrizione
a) Interventi ammessi	MOR, MST, RPR, RES, RIC. REC nei limiti di quanto di seguito specificato. Non è ammessa la demolizione.
b) Elementi di analisi	Analisi preliminare degli elementi tipologico-strutturali per definire i caratteri tipologico-architettonici originali e scheda di indagine di cui all'All. B.
c) Ampliamenti	Secondo quanto previsto all'art. 2.16 e alla L.R.14/2019 e s.m.i.
d) Superfetazioni	Sono da eliminare o conformare le superfetazioni e le sovrastrutture non compatibili.
e) Tecnologie e Materiali	Gli interventi potranno essere effettuati con tecnologie e materiali nuovi accostati agli elementi originali esistenti.
f) Murature	L'impianto planivolumetrico dell'edificio, salvo il precedente punto c), dovrà rimanere invariato. Il rapporto planivolumetrico legno/muratura, inteso sia nella sua articolazione (aggetti, rientranze, "caminathe", abbaini, altane, ecc.) che nel suo rapporto costruttivo e cromatico tra legno e muratura (motivi, combinazioni, tessitura, ecc.) va mantenuto e riproposto anche in caso di ampliamento.
g) Solai	Sono sostituibili.
h) Aperture	Sono ammesse nuove aperture in armonia con il contesto. Passaggi coperti e portici dovranno essere mantenuti, ripristinandone le identiche forme, dimensioni ed ubicazioni. I timpani delle fronti devono essere restaurati o ripristinati secondo il modello originale, al netto di eventuali successive tamponature, chiusure o superfetazioni; possono essere protetti con vetro interno rispetto al filo esterno della struttura lignea.
i) Scale e collegamenti	Sono modificabili.
j) Cornici	Nel caso di ricavo di nuovi fori o di ripristino di preesistenti la cornice di porte e finestre sarà dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'edificio.
k) Serramenti	I serramenti per fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale. Per i rimanenti disposti si rimanda alla norma del PQAMA e del REC. Sono ammesse deroghe per i locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili secondo quanto indicato dal PQAMA.
l) Tetti e coperture	Sono sostituibili con la riproposizione dello stesso disegno e stesso orientamento della copertura. È inoltre ammesso il rifacimento con ricerca delle antiche proporzioni ed in compatibilità alle preesistenze contigue. Sono vietati gli ampliamenti in altezza di una sola parte dell'edificio.
m) Adeguamenti statici	Sono ammessi gli adeguamenti statici nel rispetto del profilo volumetrico originario salvo sopraelevazione massima di cm. 35 per la realizzazione di eventuale cordolo o struttura antisismica.
n) Adeguamenti igienico/tecnologici	Sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale.
o) Elementi significativi	Vanno restaurati e recuperati gli elementi funzionali e decorativi sia interni che esterni. I monogrammi ad intarsio ligneo ed il motivo degli elementi in pietra (quali cornici, mensole, camini) vanno mantenuti e riproposti. Le sovrastrutture lignee pensili quali ballatoi, scale, collegamenti, "soler" ed i poggolini di modeste dimensioni vanno riproposti secondo lo stesso disegno e la stessa logica costruttiva. Le articolazioni, altezze sfalsate, aggetti, rientranze, angoli smussati, "caminathe" modellate secondo la tradizione locale e secondo gli spazi disponibili, abbaini ed "altane", nonché il rapporto costruttivo e cromatico fra legno e muratura nel disegno delle superfici, nella tessitura e nella disposizione della parte lignea nei motivi e nelle soluzioni da essi determinate vanno riproposti nell'assetto globale dell'edificio. Le forature e gli zoccoli in muratura dei rustici vanno mantenute e riproposte; laddove le porte siano ancora passibili di ripulitura e di risistemazione è opportuno il loro ripristino; lo stesso invito vale per le eventuali inferriate; per l'apertura di nuove forature viene fatto riferimento allo specifico punto del PQAMA sulla tipologia edilizia;

p) Spazi esterni e pertinenze	Nelle aree di pertinenza sono vietate pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle, marmo variegato. I volumi accessori dovranno seguire gli schemi tipologici previsti nelle presenti norme e nel REC.
q) Piantumazioni	Devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; per le nuove piantumazioni sono ammesse esclusivamente essenze locali.

G.d.P. 6 – RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA - Prescrizioni particolari	
Elemento	Prescrizione
a) Interventi ammessi	MOR, MST, RPR, RES, RIC, REC, RER nei limiti di quanto di seguito specificato. L'intervento rispetterà i caratteri della tipologia originale (o, in mancanza, di quella più simile) secondo i riferimenti culturali e costruttivi definiti nelle N.T., PQAMA, REC. E' ammessa la demolizione e ricostruzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001.
b) Elementi di analisi	Scheda di indagine di cui all'All. B.
c) Ampliamenti	Secondo quanto previsto all'art. 2.16 e alla L.R.14/2019 e s.m.i.
d) Superfettazioni	Sono volumetricamente recuperabili qualora regolarmente assentite.
e) Tecnologie e Materiali	Gli interventi potranno essere effettuati con tecnologie e materiali nuovi nel rispetto delle presenti N.T. e del REC.
f) Murature	Sono ammesse variazioni strutturali e planivolumetriche secondo quanto previsto dal DPR 380/2001.
g) Solai	Sono sostituibili.
h) Aperture	Secondo i disposti delle presenti N.T., del PQAMA e del REC.
i) Scale e collegamenti	Sono modificabili.
j) Cornici	-
k) Serramenti	Secondo i disposti delle presenti N.T., del PQAMA e del REC.
l) Tetti e coperture	Secondo i disposti delle presenti N.T., del PQAMA e del REC.
m) Adeguamenti statici	-
n) Adeguamenti igienico/tecnologici	-
o) Elementi significativi	Vanno recuperati gli elementi funzionali e decorativi sia interni che esterni. Gli eventuali rustici oggetto dell'intervento devono essere riproposti secondo tutti i caratteri della tipologia residenziale, in quanto quella "rustica" non ha più motivo di essere mantenuta.
p) Spazi esterni e pertinenze	Secondo i disposti delle presenti N.T., del PQAMA e del REC.
q) Piantumazioni	Secondo i disposti delle presenti N.T., del PQAMA e del REC.

G.d.P. 7– DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Prescrizioni particolari	
Elemento	Prescrizione
a) Interventi ammessi	DER nei limiti di quanto di seguito specificato. - Se si tratta di volumi localizzati in zone di consolidato residenziale diverse da RS, secondo gli indici e le normative di zona con volume/superficie lorda non inferiore alle preesistenti, anche precarie. - Per i volumi localizzati in zona RS gli interventi potranno accompagnarsi a modificazioni sia volumetriche sia planimetriche, nel rispetto del PQAMA, ed in particolare: - per l'impianto volumetrico, al fine di favorire operazioni di riordino distributivo nonché di adeguamento igienico-sanitario, potrà essere concesso un aumento del volume preesistente, complessivamente considerato, del 20% fino a un max. di mc. 100. Nel caso l'aumento volumetrico riguardi sopraelevazioni per il solo conseguimento di altezze nette dei locali conformi alle prescrizioni igieniche previste dal RE, si potrà derogare a tali limitazioni; - per l'impianto planimetrico, al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo e per eliminare eventuali strettoie o per consentire miglior andamento di percorsi stradali o per esigenze di carattere ambientale è facoltà della C.E./Responsabile del procedimento consentire spostamenti dal sedime esistente, previa presentazione di adeguata documentazione; sono altresì consentiti limitati spostamenti rispetto al sedime originario per comprovati motivi di carattere geotecnico, igienico ed ambientale con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. - Nel caso di demolizione e ricostruzione in ambito agricolo, salvo diverse specifiche disposizioni, è applicabile quanto previsto al precedente alinea b). - Sono fatti salvi gli interventi ammessi alla L.R.14/2019 e s.m.i., non cumulabili con quelli di cui al presente punto. - E' consentito il recupero del volume dell'edificio in demolizione anche se superiore a quanto consentito dal relativo azionamento. Sono ammesse deroghe a quanto previsto dal presente G.d.P. per eventuale adeguamento agli edifici contermini.
b) Elementi di analisi	-
c) Ampliamenti	Secondo quanto previsto al punto a).
d) Tecnologie e Materiali	Gli interventi potranno essere effettuati con tecnologie e materiali nuovi nel rispetto delle presenti N.T. e del REC.
e) Murature	E' vietato trattare le superfici con intonaco plastico o sintetico; gli esterni andranno trattati con grassello di calce e sabbia. Sono vietate perlature delle superfici, modanature ed ogni intervento falso antico. I rivestimenti lignei saranno di tipo tradizionale.
f) Aperture	La foronomia sarà di tipo tradizionale, salvo situazioni particolari che rendano opportuna una partitura diversa per necessità di ambientamento.
g) Cornici di porte e finestre	-
h) Serramenti	Gli oscuri, gli infissi e gli eventuali balconi saranno in legno. È ammesso l'uso del PVC su motivato parere della C.E./Responsabile del procedimento previa presentazione di campionatura. Sono vietati avvolgibili e serramenti in alluminio.
i) Tetti e coperture	Secondo le disposizioni delle N.T., del PQAMA e del REC
j) Spazi esterni e pertinenze	Le corti comuni vanno rispettate come tali. È vietato lastricare corti o cortili con zone a pavimentazioni diverse; ogni spazio comune va trattato come intervento unitario.
k) Piantumazioni	Le piantumazioni dovranno essere fatte esclusivamente con essenze locali.

G.d.P. 8 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE - Prescrizioni particolari	
Elemento	Prescrizione
Interventi ammessi	È prevista la demolizione senza ricostruzione. Nelle more della demolizione sono ammesse solo MOR e MST. Si tratta generalmente di volumi di modesta entità e di natura precaria in contrasto con il decoro degli spazi esterni degli edifici. Inoltre: - possono essere sottoposte all'intervento, per fasi, anche solo parti dei volumi individuati; - ove previsto gli interventi potranno essere interessati da procedure di credito edilizio; - il Sindaco ha sempre la facoltà di ordinare la demolizione di tali volumi per ragioni di riqualificazione ambientale anche ove non individuati specificamente con G.d.P. 8 dalla cartografia di P.I..

Art. 2.19 ATTRIBUZIONE E MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE O DELLA CLASSE

1. L'attribuzione del G.d.P. degli edifici si riferisce al corpo edilizio originario o comunque storicizzato e non agli ampliamenti successivi o alle nuove costruzioni anche se individuati graficamente come unità edilizie (UE) negli elaborati di Piano.
2. Per gli edifici o manufatti vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 il parere favorevole della competente Soprintendenza, e l'assenso del responsabile del Servizio, potranno consentire interventi anche in difformità a quanto stabilito dal G.d.P..
3. Sono ammesse variazioni dei G.d.P., secondo le procedure di cui ai seguenti commi 4 e 5, per intervenute variazioni dello stato di fatto, per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici anche con riferimento a studi di Microzonazione sismica o di fragilità del territorio o per altre motivazioni probanti. La variazione del G.d.P. "1" o di più di 2 gradi è soggetta, in tutto il territorio, a variante al P.I.
4. Qualora attraverso studi più puntuali e documentati o attraverso un aggiornamento dello stato di fatto venga richiesta una diversa attribuzione del G.d.P. esistente, la nuova attribuzione è subordinata a:
 - un rilievo completo dell'unità edilizia;
 - una relazione storica, accompagnata da documenti idonei ad accertare gli stati precedenti dell'edificio;
 - una perizia asseverata di idoneità statica redatta da tecnico competente nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa (costruzioni in zona sismica, modeste costruzioni, opere in cemento armato);
 - una documentazione fotografica di tutti i prospetti con particolari degli elementi caratteristici interni ed esterni;
 - copia dei titoli abilitativi rilasciati in precedenza;
 - scheda di indagine, debitamente compilata ed asseverata dal professionista abilitato, di cui all'All. B alle N.T.;
 - documentazione fotografica di tutti i fronti e degli elementi di analisi riportati alla scheda di indagine.
 - l'approvazione secondo la modalità di cui al successivo articolo.
5. Oltre a quanto previsto al precedente comma, per la modifica del grado o della tipologia edilizia è richiesto:
 - a) l'assenso con parere motivato da parte del Responsabile del Servizio previo parere della Giunta Comunale in caso di passaggio:

- da G.d.P. "4" a G.d.P. "5";
 - da G.d.P. "5" a G.d.P. "6";
- b) l'assenso con parere motivato da parte del Responsabile del Servizio reso definitivo da una deliberazione del Consiglio Comunale per modifiche relative a:
- cambio di G.d.P. di due gradi;
 - cambio di grado di edifici con G.d.P. "3";
 - apposizione di G.d.P. ad edificio esente emersa come opportuna a seguito di documentazione probante aggiornata;
 - riduzione di G.d.P. (intesa ad esempio come variazione da "2" a "1" ecc.) emersa come opportuna a seguito di documentazione probante aggiornata.
6. Per gli edifici con G.d.P.:
- a) per i G.d.P. diversi da "1" in caso di adeguamenti strutturali dell'intero edificio alle normative sismiche potrà essere aumentata l'altezza fino a 0,35m; gli aumenti non dovuti all'adeguamento sismico costituiscono, anche ai fini delle distanze, ampliamenti;
 - b) in caso di crollo o demolizione per cause proprie o per conforme ordinanza sindacale, con conseguente perdita del G.d.P., l'eventuale ricostruzione è subordinata alle modalità del ripristino (RPR) o all'approvazione di un P.d.R..
7. E' ammesso lo spostamento del sedime per edifici con G.d.P. solo per il G.d.P. 6 o superiori nel rispetto delle distanze ed entro un raggio massimo di 10,0 ml eccedenti la sagoma originale fatto salvo diverse deroghe di legge.
8. In conformità alla procedura di cui al presente articolo è ammessa la motivata variazione del G.d.P. su frazioni della U.E. di riferimento nel rispetto della tutela statica e della coerenza di facciata dell'edificio.
9. In caso di variazione in riduzione del G.d.P. previa delibera consiliare la variazione diverrà operativa all'emissione del titolo abilitativo per il quale era stata richiesta; in ogni caso entro 2 anni dalla relativa delibera consiliare, qualora i lavori non siano consistentemente iniziati, viene automaticamente ripristinato il precedente G.d.P..
10. L'attribuzione del G.d.P. degli edifici, si riferisce al corpo edilizio originario o comunque storicizzato e non agli ampliamenti successivi o alle nuove costruzioni anche se individuati graficamente come unità edilizie (UE) negli elaborati di Piano.
11. Per gli edifici o manufatti vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 il parere favorevole della competente Soprintendenza e l'assenso del responsabile del Servizio, potranno consentire interventi anche in difformità a quanto stabilito dal G.d.P..
12. Per gli edifici sprovvisti di schedatura e individuati dal Responsabile del Servizio come meritevoli di tutela in sintonia con altri edifici consimili esistenti, o in caso di difformità fra allegati cartografici e normativi, il G.d.P. viene definito dal C.C. tenendo conto dei G.d.P. previsti per edifici consimili insistenti sulla stessa zona. Nel frattempo, sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del DPR 380/2001.

Art. 2.20 ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERIZZANTI

1. In caso di intervento su:
- fabbricati ad uso residenziale caratterizzati da G.d.P. fino a "5" compreso;
 - altri edifici con caratteristiche tipologiche in continuità con le tradizioni del luogo;
 - interventi di riqualificazione di edifici tipologicamente incongrui in zona "RS";
 - interventi di nuova edificazione in zona "RS";
- vanno tutelate o riproposte le strutture architettoniche originali o tradizionali, rispettando e riprendendo le testimonianze dell'assetto originario se manomesso da interventi

successivi non conformi. Nei casi di incerta interpretazione dell'impianto o degli elementi architettonici la proposta progettuale deve riferirsi al contesto architettonico circostante. Sono ammesse motivate deroghe al presente punto in caso di P.d.R. e P.P. che approfondiscano criticamente e progettualmente, a livello dei singoli edifici, gli elementi in esame o, per edifici con G.d.P., su presentazione di documentazione attestante la fedeltà, o il richiamo, degli interventi all'impianto originale.

2. Gli elementi architettonici caratterizzanti l'architettura tradizionale, da verificare in sede progettuale per gli edifici dotati di G.d.P., sono riportati al capo 5 del PQAMA.

Art. 2.21 INCENTIVAZIONE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE

1. La l.r. 4/2007 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" individua finalità e caratteristiche degli interventi relativi all'edilizia sostenibile, prevedendo che tali interventi:
 - favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
 - garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;
 - si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;
 - privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
 - conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. A questo scopo il Comune, con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, approva un regolamento che individua le incentivazioni previste e le modalità applicative per l'accesso.
3. Le incentivazioni possono essere previste quale sostegno finanziario con la riduzione totale o parziale di obblighi contributivi (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, obblighi perequativi, contributo straordinario ecc.) o con premialità edilizie (compensazioni aggiuntive in termini di volumi o superfici).
4. Ai fini della definizione di un "punteggio di qualità" correlato all'incentivo, il provvedimento comunale potrà avvalersi delle indicazioni di cui alle linee guida previste alla D.G.R. 2499/2009 (All. A e B) o alla l.r. 14/2019 che determinano tale punteggio in base a parametri relativi alla qualità ambientale esterna, al consumo di risorse, ai carichi ambientali, alla qualità dell'ambiente interno, alla presenza di sistemi di controllo automatico e di gestione tecnica dell'edificio, della gestione edilizia complessiva ed all'accessibilità ai servizi.
5. I nuovi edifici e gli edifici oggetto di ristrutturazione di tipo RER dovranno adeguarsi alle disposizioni relative alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici come modificate a seguito del D.M. 26.06.2015 e della normativa regionale in vigore.

TITOLO II

3. VINCOLI E TUTELE

Art. 3.1 GENERALITA'

1. Le tavole 1 del P.I. riportano le aree e gli elementi soggetti a vincolo o tutela secondo quanto dettagliato ai successivi articoli del presente capitolo 3; le relative indicazioni grafiche hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo o la tutela; le norme del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.
2. L'esatta individuazione del limite delle fasce di rispetto è operata attraverso un apposito atto di ricognizione da assumersi nell'istanza edilizia di riferimento; l'introduzione, modifica od eliminazione degli elementi generatori di tutela o delle relative disposizioni normative sovraordinate, comporta la conseguente variazione delle relative disposizioni vincolistiche e fasce di rispetto del P.I. senza che ciò ne costituisca variante.

Art. 3.2 VINCOLI

Vincolo monumentale

1. Gli edifici sottoposti a tale vincolo sono disciplinati ai sensi dell'art. 10 "ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico" del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"; le tutele e gli interventi ammissibili sono riportati negli specifici provvedimenti di vincolo. Risultano individuati nelle cartografie di P.I. gli immobili estratti dal catalogo "Vincoli in Rete", Banche dati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>) aventi specifico decreto di vincolo o interesse culturale dichiarato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
 - Chiesa di San Michele Arcangelo (L. 42/2004, art.212 - vincolo del 26.02.2014)
 - sono altresì considerati beni monumentali, qualora di età superiore ai 70 anni, le cose immobili nonché le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'art. 10 c.1 e c.3a del D.lgs. 42/2004. Alle tavv.1 del P.I. sono identificati con simbolo puntuale a scopo ricognitivo tutti gli immobili di proprietà pubblica. Al momento dell'intervento edilizio sarà cura degli uffici comunali verificare la data di costruzione dei manufatti e procedere di conseguenza secondo la vigente normativa.

Vincolo paesaggistico

2. **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Le aree vincolate, individuate nelle cartografie di P.I. fanno riferimento ad una fascia di ml 150,0 per i seguenti corsi d'acqua e sorgenti:
 - torrente Missiaga e Val di Cugnago iscritto al nr.25110;
 - torrente Bordina iscritto al nr.25111;
 - torrente Rova iscritto al nr.25108;

Le aree di tipo "A" e "B" del P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985 sono sottratte, ai sensi del D.lgs. 42/2004, all'applicazione del vincolo. La delimitazione grafica di tali elementi nelle Tavv.1 del P.I. non costituisce variante.

3. **Foreste e boschi.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'art. 142 lett. g) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" rappresentate da territori coperti da foreste e

da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definito dall'art. 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227. Data la dinamicità delle formazioni boscate la perimetrazione di P.I., anche ai fini del vincolo forestale di cui alla l.r. 52/1978, presenta carattere ricognitivo;

4. **Usi civici.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'art. 142 lett. h) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" gravate da usi civici come perimetrate alle tavole del P.I.; si tratta di aree disciplinate inoltre dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, inalienabili, inusucapibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. **Ambiti montani per la parte eccedente 1.600m slm.** In tali ambiti l'edificazione, ove ammessa, è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, ai sensi dell'art. 142 lett. d) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Vincolo idrogeologico

6. Il P.I. perimetra le zone soggette a vincolo forestale idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e relativo regolamento (R.D. 1126/1926) e dalla l.r. 52/1978 e s.m.i.; in tali zone gli interventi sono subordinati:
 - all'autorizzazione preventiva di cui al citato R.D. ed alla delega di cui all'art. 2 della l.r. 58/1996, come integrato dall'art. 4 della l.r. 25/1997, previa presentazione di idonea documentazione tecnica;
 - al rispetto delle disposizioni delle P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e del Regolamento Comunale di Polizia Rurale; tali disposizioni valgono anche per i boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

Vincolo sismico

7. Il Comune è classificato in "zona 2" ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 244/2021.
8. In tutto il territorio comunale, gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno:
 - essere progettati secondo le disposizioni normative in materia ed adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" e alle eventuali ss.mm.ii. relative agli argomenti specifici;
 - rispettare i contenuti dello studio di Microzonazione Sismica ed in particolare le prescrizioni normative di cui al cap.6 della relativa "Relazione Illustrativa".

Abitati da consolidare o trasferire

9. La Tavola 01 del PI indica gli abitati da consolidare o trasferire ai sensi della l.r.17/1999.
10. Gli interventi operati su tali centri sono soggetti alle l.r. 17/1999 e 27/2003 con le modalità operative previste dalla D.G.R. 2.768/1999; per gli abitati da trasferire va in ogni caso applicato il Titolo IV della L.445/1905, mentre per i centri da consolidare vanno in ogni caso applicati gli artt. 61 e 93 del D.P.R. 380/2001.

Vincolo del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A)

11. Il P.I. recepisce i disposti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Piave e del Fiume Livenza (P.A.I.) di cui alle leggi 267/1998 e 365/200 e s.m.i. con riferimento alle zone classificate, con riferimento del P.A.I., come:

- di pericolosità geologica “moderata – P1”, “media – P2”, “elevata – P3”, “molto elevata – P4”;
 - di pericolosità valanghiva “moderata - P2” ed “elevata - P3”; la Tavola 1 del P.I. riporta la perimetrazione di massimo ingombro della superficie a pericolosità valanghiva identificata dal P.A.I.. La pericolosità specifica dell’area deve essere verificata sulle Carte della Pericolosità da Valanga del P.A.I.;
 - zone e punti di attenzione geologica;
12. Il P.I. recepisce i disposti del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA) di cui alla Direttiva 2007/60/Ce e D.Lgs. 49/2010 con riferimento alle zone di pericolosità idraulica classificate come:
- “F – Area Fluviale”, “P1 – pericolosità idraulica moderata”, “P2 – pericolosità idraulica media”, “P3a – pericolosità idraulica elevata”, “P3b – Pericolosità idraulica elevata”;
 - Zone di attenzione.
13. Ulteriori disposti per le aree di pericolosità geologica od idraulica sono riportati al successivo capitolo IV “Fragilità”.

Vincolo archeologico

14. I siti a rischio archeologico sono sottoposti alla tutela di cui all’art. 142 c.1. lett. m) del D.lgs. 42/2004.
15. Allo stato attuale sono individuate delle aree di interesse archeologico a Conaggia e Lantrago. Si tratta di aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici; in tali aree gli interventi previsti negli ambiti segnalati, diversi da quelli di cui all’art. 3 c. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, sono subordinati, prima della presentazione del titolo abilitativo in Comune, al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica del titolo abilitativo richiesto presso la Soprintendenza Archeologica; il relativo riscontro va allegato alla richiesta di titolo abilitativo presentata in Comune.
16. Gli interventi previsti nelle aree di cui al precedente paragrafo non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.
17. In caso di ritrovamento fortuito di beni culturali di cui all’art. 10 del D.lgs. 42/2004 vanno seguiti i disposti e le procedure di cui all’art. 90 dello stesso.
18. Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e 28 del D.lgs. 42/2004.

Art. 3.3 FASCE DI RISPETTO

1. Il presente articolo riporta la disciplina delle zone di tutela e delle fasce di rispetto previste dal P.I. e riportate nella relativa cartografia a solo scopo ricognitivo; in caso di contrasto fra norma e cartografia, o di misurazioni di rilievo puntuali, va ritenuta prevalente l’indicazione normativa.
2. Le fasce di rispetto sono funzionali alla tutela della qualità dell’ambiente, della salubrità del territorio e degli insediamenti, all’eventuale ampliamento e tutela delle infrastrutture pubbliche. In esse sono vietati nuovi interventi con l’eccezione di:
- a) interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 sui fabbricati esistenti qualora non diversamente specificato per specifiche fasce di rispetto;
 - b) volumi, aree, ed attrezzature di servizio pertinenti e funzionali alle infrastrutture tutelate realizzate dai gestori del vincolo;
 - c) sistemazioni a parco, verde, giardino ed usi agricoli;
 - d) parcheggi scoperti non costituenti standard secondo i disposti del successivo art. 9.5;

- e) distributori di carburante limitatamente alle fasce di rispetto stradale secondo i disposti del successivo art. 9.6;
 - f) reti tecnologiche (idriche, fognarie, gasdotti, metanodotti, canalizzazioni irrigue), strade di accesso e di raccordo.
3. Il limite delle fasce di rispetto sarà puntualmente individuato mediante verifica strumentale da parte dei richiedenti in sede di rilascio del titolo abilitativo.
 4. Gli interventi in fascia di rispetto sono subordinati al parere dei soggetti gestori del generatore di vincolo salvo possibilità di applicazione diretta da parte del Comune.
 5. Le aree ricomprese entro fasce di rispetto possono concorrere alla determinazione dei volumi edificabili secondo quanto previsto per le aree edificabili finitime qualora non appartenenti ad ambiti diversi; nel caso concorrano con indici di edificabilità diversi si applica la somma degli indici spettanti alle singole porzioni di area. Gli altri indici e prescrizioni saranno quelli della zona a maggiore indice di edificabilità. Non è ammesso comporre lotti ricadenti su ambiti a destinazione diversa.
 6. Per interventi di demolizione previsti all'interno delle fasce di rispetto a tutela o migliore funzionalità delle infrastrutture tutelate, potrà farsi ricorso al credito edilizio di cui all'art. 2.9 delle N.T..

Fasce di rispetto stradale

7. Sono disciplinate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", dal D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e dal D.M. 1404/1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della l. 765/1967".
8. Oltre a quanto previsto al precedente c.2 tali fasce possono essere anche utilizzate per la realizzazione di percorsi ciclabili, pedonali, aree a verde anche piantumato nel rispetto delle condizioni di sicurezza della viabilità.
9. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T.I. e del P.I. sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 c.1 del DPR 380/2001 e s.m.i. con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori della fascia di rispetto stradale e a non più di 200 metri dal sedime originario.
10. Su indicazione puntuale del P.I. di cui all'All.C "Disciplina edilizia puntuale", sono ammessi ampliamenti dei fabbricati residenziali entro un massimo del 20% del volume esistente ai fini dell'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo seguirà i disposti di cui all'art 41 c. 4ter della l.r. 11/2004.
11. Entro il limite dei centri abitati, e all'esterno degli stessi in corrispondenza di zone di tipo "R" residenziali, "P" produttive od "F" a servizi, le distanze dalle strade, e quindi la relativa fascia di rispetto, è definita per ciascun ambito dalle disposizioni delle N.T.; all'interno dei centri abitati per gli ambiti "A" la distanza è di 10,0m.
12. Al di fuori delle zone "R", "P" ed "F" la distanza dalle strade, e quindi le relative fasce di rispetto, sono definite, con riferimento alla classificazione stradale di cui al successivo art. 9.2 ed ai disposti del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. secondo la seguente tabella.

FASCE DI RISPETTO STRADALI – DISTANZE MINIME DALLE STRADE					
CENTRI ABITATI					
TIPO DI STRADA	"C"	"E"	"F"	"F" vicinali	"F1"
DISTANZA MINIMA	10,0 ml	norma di P.I.	norma di P.I.	norma di P.I.	norma di P.I.
FUORI DAI CENTRI ABITATI					
TIPO DI STRADA	"C"	"E"	"F"	"F" vicinali	"F1"
DISTANZA MINIMA	30,0 ml	20,0 ml	20,0 ml	10,0 ml	3,0 ml

13. In corrispondenza a zone "R" residenziali, "P" produttive od "F" a servizi, la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici in deroga alle distanze minime previste per le strade è consentita in caso di allineamento secondo le disposizioni dell'art.10.1.
14. La presente disciplina delle distanze si applica anche ai manufatti interrati.
15. Sono fatte salve, comunque, indicazioni cartografiche più restrittive previste a tutela della sicurezza della circolazione.

Fasce di rispetto idraulica e di tutela fluviale

16. Sono disciplinate per quanto riguarda le servitù dai RD 368/1904 (fiumi, torrenti e canali) e 523/1904 (corsi d'acqua consorziali), per la tutela dall'art. 41 della l.r. 11/2004 e per la pericolosità dal Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA) e s.m.i..
17. La presente normativa viene integrata dalle specifiche disposizioni relative ai corsi d'acqua di cui alla VCI del P.A.T.I. e del P.I. e dal Piano delle Acque comunale qualora adottato.
18. Le distanze del presente articolo sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio di acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.
19. Relativamente alla tutela ambientale ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/2004, su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo di 30,0 m dai corsi d'acqua vincolati ed opportunamente individuati nelle tavole di P.I.
20. Il P.I. stabilisce, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, nel rispetto del limite minimo di 10m di rispetto idraulico, come riportate alle Tavv. 2 e 3 di P.I.
21. Nelle fasce di tutela ambientale di cui al precedente comma:
 - non sono ammesse nuove costruzioni;
 - per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché ampliamenti ammessi dalla normativa sovraordinata;
 - è ammessa l'installazione di opere di arredo pertinenziale;
 - non è ammessa la costruzione di accessori di cui al successivo art. 6.10;
 - non sono ammesse piantumazioni ed è previsto il divieto di taglio o sostituzione dei boschi ripariali fatte salve diverse disposizioni normative sovraordinate o conforme parere dell'autorità idraulica e forestale;
 - sono previste adeguate manutenzioni compatibili con le diverse competenze coinvolte secondo quanto previsto al RPR.

22. Relativamente alla servitù idraulica di cui ai RD 368/1904 e 523/1904, relativa ai primi 10,0 ml della fascia di tutela ambientale di cui al comma 19 e riportate alle tavv.2 del PI vanno rispettate le relative disposizioni di legge.
23. Relativamente alla pericolosità:
- le disposizioni normative del PGRA relative alle aree fluviali, di pericolosità idraulica e idrogeologica o di "attenzione", sono prevalenti rispetto a quanto previsto al presente articolo ed in genere alla normativa di P.I.;
 - il P.I. recepisce automaticamente le nuove disposizioni del PGRA senza che ciò ne comporti variante.

Fasce di rispetto di sorgenti e pozzi

24. Le fasce di rispetto delle opere di presa delle acque destinate al consumo umano (sorgenti e pozzi) sono disciplinate dal D.L. 152/2006, dalla Direttiva 2000/60/CE e relative norme di recepimento e del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 107/2009 e s.m.i.).
25. Le aree di salvaguardia delle sorgenti captate come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e dall'Accordo del 12/12/2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sono suddivise secondo le seguenti zone:
- a) zona di tutela assoluta, con raggio di 10,0 ml dal perimetro dell'impianto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; in essa sono vietate edificazioni ed interventi che possano alterare l'assetto fisico e idrogeologico dei luoghi.
 - b) Zona di rispetto, in assenza di diversa determinazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la zona di rispetto è definita con raggio di 200,0 ml dal punto di captazione; in essa sono vietate le attività individuate ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 94; i progetti per eventuali interventi edificatori entro la fascia di rispetto ed opere in genere legate all'attività agricola (impianto vigneti, insediamento nuovi allevamenti, ecc.), sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del vincolo.
26. Per altre sorgenti presenti nel territorio comunale non destinate al consumo umano, oltre a quanto eventualmente previsto dalla normativa statale e regionale, si prevedono le seguenti specifiche tutele:
- per un raggio non inferiore a 10,0 ml dai limiti della sorgente o dell'eventuale opera di presa non sono ammessi interventi edificatori fatta eccezione per quelli autorizzati di regimazione della sorgente o di pulizia e messa in sicurezza delle aree contermini;
 - sarà a cura dei proprietari tutelare la sorgente e garantirne il rispetto da fenomeni di inquinamento;
 - qualsiasi utilizzo a scopi pubblici o privati è soggetto ad apposita concessione demaniale;
 - il Responsabile del Servizio, sentite le autorità competenti, valuta l'applicazione di eventuali deroghe alle tutele di cui al presente comma in presenza di sorgenti prossime ad edifici esistenti.

Fasce di rispetto degli impianti di depurazione

27. le fasce di rispetto relative agli impianti di depurazione delle acque reflue di fognatura e le relative disposizioni attuative sono disposte dal D.I. 4/2/1977 Allegato 4, "Norme tecniche per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" applicativo della L. 319/1976 e dalla DGR 2529/1999 (P.R.R.A.) e prevedono un raggio di 100,0 ml rispetto alla recinzione degli impianti, salvo diverse disposizioni da parte dell'ULSS.
28. Ampliamenti degli impianti di cui al precedente comma che non rispettino la fascia di rispetto minima sono ammessi solo previo parere favorevole dell'ULSS e la dotazione di accorgimenti sostitutivi (impianti chiusi, barriere vegetali ecc.).

Fasce di rispetto cimiteriali

29. Sono disciplinate dal R.D. 1265/1934 e dalla l.r. 11/2004. La cartografia di P.I. riporta alle Tavole 1 sia il perimetro allargato di cui al R.D. 1265/1934 sia il perimetro ristretto previsto dal previgente P.R.G. quale riferimento per interventi attuati con diversa normativa.
30. All'interno della fascia di rispetto delimitata dal perimetro ristretto non è ammessa alcuna costruzione; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 c.1 della l. 457/1978.
31. All'interno della fascia di rispetto delimitata dal perimetro allargato, oltre a quanto previsto al precedente comma, è ammessa l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica con le modalità di cui all'art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004.

Fasce di rispetto degli elettrodotti

32. La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti va condotta con riferimento a quanto previsto dal D.M. 29.05.2008 e s.m.i.
33. In caso di superamento dei limiti di esposizione e di attenzione della citata normativa nelle relative aree non sono ammesse destinazioni ad aree gioco, istruzione od abitative e comunque luoghi con permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.

Fasce di rispetto degli impianti di ricetrasmissione

34. L'installazione degli impianti ricetrasmittenti e le relative fasce di rispetto sono disciplinati dalla vigente legislazione ed in particolare L. 36/2001, D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), DPCM 08.07.2003, l.r. 29/1993.
35. Il Comune potrà disciplinare con un apposito "Piano Antenne" ed allegato Regolamento comunale le modalità di installazione, l'iter istruttorio e le regole generali sia per le nuove realizzazioni che per le delocalizzazioni di impianti esistenti non compatibili con il contesto ambientale/insediativo; in conformità a tale Piano e Regolamento, per gli impianti esistenti, per i quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, il Responsabile del Servizio fissa i termini e le modalità per il loro trasferimento all'interno delle aree indicate.
36. Gli impianti di ricetrasmissione, ai sensi della l. 36/2001 e l. 111/2011 sono:
 - soggetti a SCIA o PdC di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 380/2001;
 - soggetti ad autocertificazione di attivazione se per reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati;
 - non sono soggetti ad alcuna comunicazione se caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.

Fasce di rispetto di attività insalubri o pericolose

37. Qualora vengano individuate attività insalubri ai sensi degli artt. 126 e 127 del R.D. 1265/34 (TULSS) ed identificate al D.M. 05.09.1994, la distanza minima dalle abitazioni o comunque dai locali destinati alla presenza continuativa di persone è stabilita in ml 100,0 per le industrie insalubri di prima classe ed in ml 50,0 per le industrie insalubri di seconda classe, fatte salve disposizioni più restrittive da parte dell'ULSS.
38. Il Sindaco, previo parere positivo dell'ULSS e nel rispetto dell'art. 216 del TULSS può autorizzare minori distanze per attività comprese nell'elenco qualora, per tipologia e dimensioni, si possano considerare non in contrasto con le destinazioni residenziali finitime.

Fasce di rispetto degli allevamenti

39. Le fasce di rispetto degli allevamenti sono disciplinate all'art. 5.17 delle presenti N.T..

Art. 3.4 TUTELE AMBIENTALI

Aree Nucleo

1. Aree nucleo (core area); si tratta di aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica nelle quali è minima l'influenza umana ed è presente un'elevata naturalità, rappresentate da aree identificate come siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), aree naturali protette e di tutela ambientale del PTRC e del PTCF e invarianti del P.A.T.I.. In tali aree gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa sovraordinata.

Aree Nucleo - S.I.C. e Z.P.S.

2. Nel territorio comunale sono identificati, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT3230084 "Civetta Cime di San Sebastiano" e il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi";
3. Gli interventi in tali zone, qualificate come "aree nucleo", fatto salvo quanto previsto al successivo comma, sono subordinati al rispetto di quanto previsto al successivo art. 5.2 relativo alla disciplina delle "aree nucleo". Inoltre, il P.I. prevede l'adozione di strumenti di controllo e gestione del territorio, ma anche di promozione od eventuale finanziamento di specifiche azioni di studio, ed in particolare:
 - la conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora, ed in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - il mantenimento della eterogeneità paesaggistica con il divieto di procedere ad estese variazioni colturali;
 - il divieto ad interventi che possano compromettere la connettività ecologica esistente;
 - la possibilità e lo stimolo all'attivazione di ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni quali quelli relativi ad aggiornamento e perimetrazione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie, acquisizione di dati sulla vegetazione, la flora, sui popolamenti faunistici;
 - l'attivazione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione attivabili con misure di polizia locale con regolamentazione del traffico veicolare e pedonale al fine di salvaguardare la vulnerabilità degli habitat in particolare nei periodi di maggior pressione turistica;
 - il mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata;
 - l'incentivazione della conservazione dei prati e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
 - l'incentivazione di pratiche agricole di basso impatto ambientale e di tipo biologico.
4. Tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità dei S.I.C. e Z.P.S. sono subordinati, fatte salve le previste ipotesi di esclusione, alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1400/2017 avente per oggetto "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", oltre alle disposizioni di cui al parere motivato n.181 del 23.09.2014 della Commissione Regionale VAS in sede di approvazione del P.A.T.I. "Conca Agordina".

5. All'interno dei Siti Natura 2000, gli interventi ammessi dalle N.T. non dovranno sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non dovranno determinare un deterioramento dei caratteri strutturali e funzionali di tali habitat. Non dovrà inoltre essere variata l'idoneità degli habitat delle specie segnalate (habitat di specie) rendendo qualora disponibili superfici di equivalente idoneità.

Tutele del P.T.R.C.

6. Il PI perimetra le aree di tutela del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) derivanti dalla ricognizione operata dal PTRC 2020 approvato con D.C.R. n. 62 del 30/06/2020. Si tratta:
 - dell'ambito privo di disciplina attuativa ma soggetto a tutela ambientale della Rete Natura 2000, coincidente con il perimetro della Zona SIC/ZPS "IT3230084" del Monte Civetta (art.80, comma 1, lettera b), N.T. PTRC);
 - dell'ambito del "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" istituito con DPR del 12.07.1993. All'interno del perimetro del Parco, qualora in contrasto con la presente normativa, prevalgono le disposizioni del Piano del Parco (G.U. n.21/01).
7. La salvaguardia prevista dal PTRC potrà essere superata con una apposita variante tematica di P.I. nel rispetto indicazioni sui valori e le tutele già previste dal PAT.

Art. 3.5 TUTELE PAESAGGISTICHE

1. I successivi commi precisano la disciplina degli elementi e delle invarianti di tutela paesaggistica individuati alle tavv. 1 del P.I..
2. **Dolomiti Unesco:** l'eventuale recepimento del Piano di Gestione degli ambiti "Dolomiti Unesco" elaborato da parte della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, non costituirà procedura di variante al P.A.T.I. e potrà essere recepito come variante al P.I. nella quale individuare prescrizioni, indirizzi ed eventuale specifica progettualità.
3. **Skyline e crinali montani:** relativamente agli skyline e in generale per i crinali montani anche qualora non puntualmente individuati:
 - il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota di almeno 15 ml inferiore rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorno con l'eventuale eccezione di rifugi, impianti di telecomunicazione e trasporto;
 - il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe, e comunque con direzione tendenzialmente ortogonale al profilo stesso, per impianti di interesse sovralocale o di servizio a strutture esistenti, in particolare pubbliche o di interesse pubblico, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia;
4. **Strade panoramiche:** È vietata qualsiasi tipo di costruzione verso le visuali panoramiche.
5. **Elementi di tutela diffusi:** tutti i manufatti di origine storica, individuati o meno in cartografia, e tutti gli elementi di carattere ambientale quali: sorgenti captate e non, parchi e piante monumentali, terrazzamenti, muri di recinzione, muri di contenimento, edicole, ponti e passerelle, pozzi e fontane, lavatoi e abbeveratoi, monumenti o statue, giardini, percorsi, strade di interesse storico e comunque elementi simili sono considerati di valore storico documentario e/o ambientale. Qualsiasi intervento su tali manufatti, che ecceda la manutenzione ordinaria, è subordinato a adeguato procedimento autorizzativo che verifichi il rispetto dei principi e l'opportunità di tutela.

Art. 3.6 TUTELE DA RADIAZIONI (GAS RADON)

1. La Regione Veneto ha disciplinato con appositi provvedimenti la tutela rispetto al rischio di radiazioni magnetiche negli edifici connesse alla presenza del gas radon (l.r. 20/2013 e successive D.G.R. attuative) come evidenziato anche all'allegato B.2.18 del P.T.C.P..
2. In tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio del gas negli ambienti soprastanti; analoghi interventi di ventilazione devono essere previsti nel caso di interventi di rifacimento del solaio controterra. Gli interventi previsti vanno specificamente dettagliati in sede progettuale.
3. Sono fatte salve eventuali disposizioni integrative previste nel R.E..

4. FRAGILITA'

Art. 4.1 FRAGILITA'

1. Il PI definisce alle tavv. 1 le fragilità territoriali relative agli ambiti idrogeologici, idraulici, valanghivi, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica.
2. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni, e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli, si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.
3. Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.
4. Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del PI, gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.

Art. 4.2 FRAGILITA' GEOLOGICHE E SISMICHE

1. Il P.I. recepisce alla Tav. 1 le perimetrazioni previste dal P.A.T.I. relativamente all'idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, ed alle relative modalità di classificazione, secondo le seguenti classi (individuabili puntualmente anche al file shape b0301011_CompatGeologica del PRC) delle quali determina ai successivi commi la relativa disciplina:
 - Aree idonee;
 - aree idonee a condizione;
 - aree non idonee.

Aree idonee

2. In queste aree non sono presenti situazioni di fragilità geologiche. Si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (tra cui le nuove norme tecniche sulle costruzioni – D.M. 14 gennaio 2008), estesa ad un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'opera in progetto;

Aree idonee a condizione

3. Per le "aree idonee a condizione" ogni intervento edificatorio specifico adottato dal P.I. dovrà essere previamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un'analisi della risposta sismica locale, finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la normativa vigente e citata per le aree idonee.
4. In particolare, si dovrà determinare e verificare:
 - la stabilità dei versanti, verificando l'impatto dell'intervento in progetto sull'equilibrio locale;
 - la presenza di eventuali dissesti, sia a monte che a valle della zona di intervento, già in atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione;
 - la tipologia dei terreni, sia sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni,

- la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo eventuali interventi di protezione e consolidamento;
 - la presenza e orientazione di eventuali linee di frattura o discontinuità tettonica (linee di faglia), differendo di conseguenza il posizionamento dell'opera in progetto;
 - il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali della falda;
 - il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo.
5. Per le zone ad elevata acclività e le vallecicole incombenti su infrastrutture o zone abitate, è necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli instabili di materiale detritico nei solchi torrentizi e nelle vallecicole.
 6. Nelle zone degli abitati inseriti in zone di dissesto di tipo franoso (frane, caduta massi e debris flow) inoltre è necessario porre la massima attenzione nel caso di progetti di nuovi tagli o ampliamenti stradali o per la posa di condotte, in quanto il taglio trasversale della base del pendio potrebbe generare larghi fronti di instabilità o riattivare movimenti quiescenti. Sarà quindi necessario che la progettazione venga accompagnata da studi geologici approfonditi sulla stabilità dei versanti interessati dagli interventi.
 7. Nelle aree idonee a condizione inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e l'opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero periodicamente prossimo al piano campagna nelle zone di fondovalle e altamente vulnerabile nel sistema carsificato montuoso.
 8. Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti e/o di ogni altro liquido nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, in corrispondenza delle zone di tutela e di alimentazione delle sorgenti o di pozzi e nelle zone ad elevato carsismo dei rilievi carbonatici.
 9. Nelle aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e in particolare da problemi di allagamenti o di frane e instabilità di vario genere, devono essere invece condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche per valutare i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione dell'opera (ad esempio innesco di pressioni neutre, decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni in fase di scavo e per la sicurezza delle pareti degli stessi) e sia durante l'esercizio dell'opera stessa in progetto. Si dovrà, quindi, in fase di progetto e di P.I. acquisire i dati freaticometrici del sottosuolo ed idrometrici nelle aste d'acqua superficiali, nonché caratterizzare le eventuali aree franose o instabili tramite indagini geotecniche, così da poter creare un modello idrogeologico e geotecnico realistico della zona dell'intervento in progetto. La specificità dei dati da reperire è funzione della tipologia e della classe dell'opera in progetto.
 10. In caso di scavi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. well-points o pozzi) devono tener conto dell'estensione dei coni d'influenza e delle spinte idrauliche sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in funzione dell'opera.
 11. Nelle aree soggette ad allagamenti è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
 - prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici;
 - evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna;
 - per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione;

- gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna;
 - nella scelta della tipologia di fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti differenziali in rapporto alle qualità del sottosuolo;
 - per falda con profondità minore di 1,0 metro nella scelta del sistema di depurazione degli scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a sub-irrigazione, privilegiando vasche a tenuta o la fitodepurazione;
 - i sistemi a fossa per l'inumazione nei cimiteri possono essere adottati se la falda ha una profondità non minore di 2,5 m da p.c., come prescritto da normativa nazionale e regionale vigenti. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa adeguati riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati.
- 12.** I nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi stessi.

Aree non idonee

- 13.** Nelle aree non idonee sono vietati interventi di nuova edificazione. Sono invece consentiti:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;
 - interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.);
 - interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche;
 - opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
 - interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq).
- 14.** In sede di PI, nelle Aree non idonee saranno possibili solo le azioni finalizzate alla manutenzione ed alla messa in sicurezza.
- 15.** Gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione e stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche *ante operam*, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.
- 16.** Per le zone di dolina è ammessa la coltivazione agricola e le pratiche forestali che garantiscano la stabilità delle sponde. Si raccomanda un'azione di periodico monitoraggio per rilevare eventuali fenomeni erosivi sulle pareti e abbassamenti o sprofondamenti del fondo.
- 17.** Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecole è necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle vallecole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture.
- 18.** In sede di PI, a seguito di verifiche ed analisi prodotte con indagini puntuali, è consentito modificare o meglio dettagliare le aree a diversa compatibilità geologica senza che ciò costituisca variante al PAT; salvo tali indagini integrative, negli interventi ammessi si farà riferimento agli esiti di cui alle tavv. 3, 5, 6 e 7 del P.A.T.I..

Dissesti

- 19.** In sede di intervento in aree non idonee o idonee a condizione dovrà essere verificata la tipologia di dissesto riportata in tavola 01 ed eventualmente individuata la diversa specifica casistica, applicando i disposti di cui alle successive tabelle.

Aree idonee a condizione	
Tipo e Codice condizione	Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità
001 Caduta massi e trasporto solido	Nelle zone ai piedi delle pendici rocciose o di versanti detritici con segni di dinamica, qualsiasi intervento deve essere preceduto da attente valutazioni mirate a definire le problematiche derivate dalla caduta massi e dal trasporto solido da parte dei torrenti e collettori a monte. Sarà necessario individuare le opere di mitigazione da realizzare preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento e verificare l'effettiva fattibilità geologica e idrogeologica dell'intervento stesso.
002 Idraulica esondazioni	Valgono le disposizioni di cui all'art. 4.2 delle N.T.
003 Vicinanza ad Orli morfologici	La presenza di importanti orli morfologici con discordanze anche stratigrafiche rende necessaria, a priori di qualsiasi intervento, la definizione del comportamento geotecnico dei terreni e la loro risposta sismica in termini di amplificazione. Inoltre in queste aree si dovranno valutare le stabilità dei versanti soggetti ai nuovi carichi in vicinanza degli orli morfologici e la stabilità idrogeologica degli stessi escludendo fenomeni di regressione erosiva. Le analisi di dettaglio dovranno mettere in evidenza la fattibilità o meno dell'intervento.
004 Stabilità dei versanti	In questa classe ricadono aree morfologicamente variabili come zone collinari, paleovalle, incisioni, orli morfologici anche di dimensioni modeste. Qualsiasi intervento dovrà essere valutato in funzione della stabilità globale dei pendii, della presenza di circolazione di acqua con eventuale trasporto solido lungo gli assi di drenaggio naturale o profonda, delle amplificazioni sismiche, di eventuali cadute massi da pareti rocciose o della possibilità di sviluppo di frane superficiali a partire dai versanti posti a monte. Come indicato dalle nuove norme tecniche sulle costruzioni (DM14 gen. 08) si dovrà analizzare la stabilità prima dell'intervento e in seguito allo stesso. Lo studio dovrà essere finalizzato a valutare la fattibilità o meno dell'intervento ed indicare le eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area.
005 Cedimenti per sinkole	Sono aree storicamente soggette a cedimenti e sinkhole sia per carsismo che per cause antropiche. Gli interventi dovranno essere preceduti da attente analisi sia storiche che di tipo geologico geotecnico. Queste analisi, supportate da opportune indagini, dovranno mettere in evidenza la possibilità o meno che si ripresenti localmente il problema di cedimenti e indicare le soluzioni tecniche migliorative affinché il progetto sia fattibile.
006 Cedimenti per terreni scadenti	Sono aree caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche generalmente scadenti che possono dare origine a fenomeni di instabilità delle strutture e amplificazioni sismiche. Per queste aree saranno necessari i dovuti approfondimenti in fase di progettazione per il corretto dimensionamento delle fondazioni al fine di evitare cedimenti differenziali delle stesse. Lo studio dovrà definire le soluzioni tecniche più idonee per evitare queste problematiche e dovrà valutare la fattibilità dell'intervento stesso.
007 RIS Aree di risorgiva	Si identificano le zone vicine a sorgenti, zone particolarmente paludose e ricche di emergenze idriche. In queste aree si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi pubblici e di sottoservizi cercando di non influenzare il bacino idrogeologico della risorgiva. Inoltre possono essere realizzate opere di captazione e raccolta acque senza stravolgere il regolare deflusso idrogeologico. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso. Deve essere sempre rispettata la normativa che regola le captazioni e le zone di tutela delle stesse e quindi si devono prevedere tutti gli accorgimenti per la salvaguardia (Dlgs152/06).

Aree non idonee I	
Aree non idonee soggette a	Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità
Frana attiva	Le situazioni più critiche e tutte le frane attive rientrano all'interno della classe "Area non idonea" nella quale vanno conseguiti studi mirati alla definizione dei fenomeni di dissesto ed operati unicamente interventi per la difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio. Possono esserci delle situazioni localizzate che rientrano nella classe "Area idonea a condizione" e per le norme si rinvia al paragrafo precedente. E' vietato ogni tipo di intervento che favorisca l'infiltrazione delle acque nel suolo o che possa peggiorare la stabilità dei versanti. Sono permessi interventi di sistemazione idrogeologica, idraulica e forestale che vadano a mitigare la pericolosità del sito. Si possono prevedere in queste zone piste di accesso anche a carattere temporaneo per la manutenzione delle opere. Le attività antropiche e la presenza umana sono consentite, valutato il "grado di rischio" presente, secondo le specifiche disposizioni di legge. All'interno delle zone di tutela individuate sono ammessi esclusivamente interventi sull'edificato esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione, che non siano di aggravio alla funzionalità idrogeologica.
Rischio esondazione e ristagno idrico	Valgono le norme e le prescrizioni previste dal PGRA.
Valanga	Valgono le norme e le prescrizioni previste dal Piano di Assetto Idrogeologico.
Erosione	In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l'erosione sia da parte dei corsi d'acqua che dalle acque di ruscellamento superficiale. Dovranno essere curate le modalità di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scarpata o delle testate delle incisioni vallive. Si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi utili alla comunità e di sottoservizi previa la realizzazione di difese che riducano gli effetti erosivi. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio che non vadano ad incrementare l'effetto regressivo delle erosioni
Caduta massi	Le situazioni più critiche e pericolose riscontrate nel territorio intercomunale vengono classificate come "Area non idonea". Essendo i fenomeni di crollo, ribaltamento o rotolamento di blocchi eventi improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione di tale elemento di criticità in relazione alle eventuali opere di difesa. Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire una diminuzione di rischio accettabile per persone ed opere esistenti. Possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di caduta massi. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso prevedendo le opportune opere di difesa sia di tipo attivo che passivo per le fasi di cantiere e per la sicurezza successiva. Si possono realizzare e sistemare i sottoservizi.
debris flow	Essendo tali fenomeni improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione degli stessi in relazione alle eventuali opere ricadenti in tali ambiti. Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'abbattimento del rischio per persone ed opere in relazione al fenomeno. Inoltre possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di colata di detrito. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso prevedendo le opportune opere di difesa di tipo passivo. Si possono realizzare e sistemare i sottoservizi.
sinkhole (sprofondamento carsico)	Le aree soggette a sprofondamento carsico rientrano in genere all'interno della classe "Area idonea a condizione", ma in taluni casi possono essere comprese in zone non idonee. Le indagini geologiche a supporto di qualsivoglia intervento dovranno valutare questo elemento di criticità con adeguate metodologie d'indagine allo scopo di verificare l'assenza di grotte o cavità che possano interferire con le opere di progetto.

Tutte le altre aree non idonee	Sono vietati interventi di ampliamento e nuova edificazione con destinazioni a residenza stabile che comportino un aumento del carico urbanistico. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali ambiti sono consentiti, in base alle specifiche destinazioni di zona, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se finalizzati all'adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Inoltre è permessa la realizzazione di volumi accessori alla residenza (legnaie); l'edificabilità di annessi rustici può essere consentita previa puntuale verifica geologica, geotecnica ed idraulica estesa ad un intorno geomorfologico caratterizzante l'area. E' vietato procedere a movimenti di terra, alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, fatta eccezione per le sotto indicate categorie, previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali e degli altri organi competenti: - opere funzionali alla difesa del suolo; - opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco e fondiario; - opere per le normali operazioni colturali e agricole; - opere di adeguamento della ricettività turistica nei limiti del rispetto ambientale e della tutela del territorio; - manutenzione, realizzazione o ripristino di piste forestali; - opere e sottoservizi di captazione acque, acquedotti, condotte per centraline, fognature che migliorino le condizioni ambientali degli abitati esistenti; - derivazioni per la produzione di corrente elettrica e qualsiasi altra opera di produzione di energia alternativa. Sono in ogni caso consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all'attività agricola con tecniche tradizionali o di ingegneria forestale. Sono ammesse le riduzioni boschive secondo le modalità di cui alle Norme di Attuazione qualora non creanti pregiudizio alla stabilità del terreno, degli abitati e delle infrastrutture.
--	---

Art. 4.2 FRAGILITA' IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE

1. Le disposizioni di cui al presente articolo vanno integrate ed interpretate secondo quanto previsto alla Relazione Idraulica allegata al P.A.T.I. e possono essere derogate unicamente con specifica autorizzazione da parte del Genio Civile.
2. Il P.I. individua la rete idrografica principale, le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico e la relativa disciplina con riferimento al P.G.R.A. e le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04.
3. Relativamente all'intervento di adeguamento della sezione idraulica riportato alla tavola degli azzonamenti del PI, si fa riferimento alle disposizioni della relazione idraulica.
4. Il rialzo rispetto al piano di campagna fino a 0,5 m ai fini della sicurezza idraulica, qualora previsto dalla normativa P.G.R.A., non è computato ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi.
5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti devono essere comunque tali da:
 - mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
 - non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
 - non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
6. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:

- eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
 - realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
 - occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
 - realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.
7. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.
8. Gli interventi comunque ammissibili per effetto delle presenti norme dovranno evitare alterazioni irreversibili dell'assetto idrologico esistente, nonché l'occlusione o l'eliminazione degli alvei.
9. Le superfici coperte e comunque la viabilità ed i parcheggi (non permeabili) dovranno garantire la corretta raccolta delle acque di prima pioggia, soprattutto in caso di consistenti precipitazioni e comunque secondo i disposti di cui D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Art. 4.3 FRAGILITA' E TUTELA DELLE INVARIANTI GEOLOGICHE

1. Il P.I. considera quali invarianti di natura geologica, anche qualora non identificate nella tav.1:
- le forre, le cascate o rapide;
 - le doline, le città di roccia;
 - le grotte a sviluppo orizzontale e verticale.
2. Negli ambiti di cui al precedente comma non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nei medesimi siti non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrogeologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.
3. Nell'ambito delle doline e delle città di roccia sono vietati interventi che alterino lo stato dei luoghi, come interramenti e riporti, l'apertura di discariche e la realizzazione di sottoservizi.
4. Inoltre, fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni, per quanto riguarda gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, utilizzando quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 4.4 FRAGILITA' E RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA

1. Il presente articolo individua prescrizioni d'intervento relative ad ulteriori elementi di fragilità da potenziali generatori di rischi di origine antropica.

Elettrodotti

2. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.
3. Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità

competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

4. La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:
 - reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
 - cabine interne ad edifici esistenti in centro storico ed in zone residenziali e produttive.
5. Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.
6. Dovrà essere vietato il passaggio di linee elettriche che possano esporre a campi elettromagnetici aree scolastiche e luoghi aperti di interesse pubblico, ricercando inoltre l'eliminazione delle criticità esistenti.
7. Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento anche in deroga a quanto consentito ai precedenti articoli o, in alternativa, la modifica del tracciato.

Estrazioni

8. Le attività di estrazione ammesse secondo la vigente legislazione devono rispettare gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali, secondo il principio della sostenibilità. In sede di convenzionamento va previsto che il consumo delle risorse non rinnovabili garantisca le principali necessità di impiego espresse prioritariamente dal territorio in particolare per gli interventi di recupero edilizio e di dotazione di elementi di arredo urbano.

Siti contaminati

9. Le trasformazioni o riqualificazioni urbanistiche e ambientali e gli interventi edilizi nelle aree oggetto di bonifica e di siti industriali attivi o dismessi devono essere corredate da uno specifico studio geologico ed ambientale che definisca puntualmente tutti gli elementi circa eventuali passività ambientali e l'eventuale livello di pericolo. Lo studio, di approfondimento adeguato al contesto in esame, sarà basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che comprovino la fattibilità e compatibilità degli interventi previsti.
10. L'indicazione di siti oggetto di procedimenti di bonifica e ripristino ambientale alle tavv. 1 del P.I. non comporta variante allo stesso.
11. Per i siti contaminati i relativi estremi vanno riportati nei certificati di destinazione urbanistica previa comunicazione all'ufficio tecnico erariale competente.
12. Nei siti contaminati non sono ammessi nuovi interventi, fatti salvi quelli afferenti alla bonifica stessa, sino alla conclusione del procedimento ed all'avvenuta certificazione o presa d'atto della avvenuta bonifica, anche per stralci.

Radon

13. Oltre a quanto previsto dal vigente REC, al fine di minimizzare il rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, negli edifici residenziali si dovrà prevedere:
 - la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;

- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti contro terra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante ad esso collegato;
- la depressurizzazione del suolo (se in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione, oppure a tubazioni orizzontali preesistenti.

Discariche

- 14.** Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.
- 15.** Per gli edifici non produttivi esistenti nella fascia di rispetto delle discariche previste dal D.lgs. 36/2003 e dagli artt. 32 e 32 bis della l.r. 3/2000 sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 c. 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001 previo parere obbligatorio dell'ULSS.

5. SISTEMA AMBIENTALE ED AGRICOLO

Capo I – AMBIENTE APERTO

Art. 5.1 RETE ECOLOGICA LOCALE

1. Fanno parte della rete ecologica locale le “aree nucleo (core area)”, i “corridoi ecologici”, i “biotopi”, gli “alberi monumentali” di cui all’art. 8 lett. a) delle N.T. del P.A.T.I.; il P.I. ne definisce le disposizioni, integrandole e semplificandole, attraverso una nuova classificazione basata sulla normativa di cui al capo I e II del presente capitolo 5.
2. I successivi articoli disciplinano in particolare la suddivisione della rete ecologica locale suddivisa in:
 - aree nucleo;
 - corsi d’acqua e corridoi ecologici;
 - biotopi;
 - alberi di pregio;
3. Nel presente Capo I sono disciplinate le trasformazioni ammesse nella rete ecologica locale e le relative modalità di intervento che, ove maggiormente restrittive, vanno considerate prevalenti rispetto alla disciplina delle aree boscate ed agricole di cui al successivo Capo II.

Art. 5.2 AREE NUCLEO (CORE AREA)

1. Sono classificati come “Aree nucleo” e identificati nelle tavv. 1 del P.I.:
 - i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ora riconosciute come equivalenti alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) ai sensi delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” della U.E. identificate in: SIC IT 3230084 “Civetta - Cime di San Sebastiano, S.I.C./Z.P.S. IT 3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”;
 - aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa statale, identificate nell’ambito del perimetro del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB);
 - aree naturali protette sia nazionali che regionali previste dal PTRC;
2. In tali aree tutti gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa sovraordinata. In particolare:
 - gli interventi ammessi dovranno essere dotati della Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - gli interventi di infrastrutture a rete dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione a tutela della biodiversità e delle peculiarità ecologiche e faunistiche dei luoghi;
 - si deve far riferimento alle misure di conservazione individuate per l’ambito biogeografico alpino di cui alla DGRV n. 786/2016. Tali misure di conservazione recepiscono ed integrano il D.M. 184/2007 e si applicano ai SIC e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
 - a seguito dell’approvazione degli specifici “Piani di Gestione” le relative norme vanno considerate come sovraordinate e prevalenti rispetto alle presenti Norme Tecniche del P.I..
3. Non è ammesso:
 - illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 ml dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 ml dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - ceduare con turni più brevi di 35 anni;
 - formare nuovi sentieri salvo che in motivate situazioni di accesso ad abitazioni o per la realizzazione di itinerari turistico-didattici e attività silvo pastorali per la gestione e mantenimento dei pascoli, boschi e praterie naturali;

- realizzare nuove edificazioni se non nei limiti di cui al successivo Capo II;
 - realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non integrati negli edifici salvo diversa disposizione normativa sovraordinata;
4. Sono ammessi, nel rispetto del precedente c.2, interventi di:
- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali;
 - dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali con eventuale taglio del bosco invadente recente secondo quanto ammesso dalla normativa provinciale e regionale vigente;
 - realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - sbancamento, terrazzamenti ed altri movimenti di terra solo qualora funzionali agli interventi ammessi al presente articolo e di manutenzione idraulica e di reti tecnologiche ed opere pubbliche;
5. Sono inoltre ammessi, quando non diversamente determinato da altri vincoli e tutele e nel rispetto del precedente c.2:
- gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2002 oltre a demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e la nuova edificazione quando specificamente ammessa (rifugi, malghe); tali interventi sono subordinati al rispetto delle altre disposizioni di cui al presente capitolo 5;
 - interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati o da normative sovraordinate e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area pari almeno alla stessa superficie del nuovo intervento o ad equivalente impatto ecologico.
6. Misure di conservazione dovranno essere considerate nella procedura V.Inc.A. anche qualora questa sia dovuta per interventi che ricadono esternamente alle aree SIC.

Art. 5.3 CORSI D'ACQUA E CORRIDOI ECOLOGICI

1. I corridoi ecologici identificati nelle tavv. 1 del P.I. sono ambiti nei quali il sistema delle "core area" viene integrato da aree di tutela fluviale che permettono di connettere, con funzione di corridoio ecologico, aree di alta naturalità che altrimenti rimarrebbero scollegate a causa dell'antropizzazione del territorio.
2. Il P.I. identifica come corridoio ecologico i torrenti Cordevole, Bordina e Missiaga, comprensivi delle aree arginali e delle aree limitrofe a corsi d'acqua, nelle quali vanno mantenuti e ricomposti gli impianti vegetali che possono assicurare la continuità delle presenze biotiche e consentono interventi solo qualora non si crei pregiudizio alla funzionalità idraulica dei corsi d'acqua interessati.
3. In tali aree sono ammessi unicamente:
 - interventi di tutela e conservazione dei corsi d'acqua anche con rimodellazione e rinaturalizzazione delle sponde anche al fine di aumentare l'estensione delle aree golenali ed a creare fasce filtro;

- riqualificazione dei tratti compromessi o artificializzati o necessitanti di rimodellazione (con l'utilizzo prioritario delle tecniche di ingegneria naturalistica compatibilmente con la sicurezza idraulica del territorio e previo parere favorevole delle autorità competenti);
 - ricostruzione ed ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale, in particolare in corrispondenza delle intersezioni con le aree nucleo qualora non pregiudicanti la sicurezza idraulica;
 - creazione di una rete di percorsi faunistici di collegamento;
 - creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero contestuali ad interventi di riqualificazione spondale;
 - per gli edifici esistenti, qualora compatibile con la disciplina PGRA, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
 - gli attraversamenti da parte di reti tecnologiche e viarie pubbliche, percorsi ciclo-pedonali, viabilità forestale ed interpodereale qualora attuati con tecniche di ingegneria naturalistica o comunque senza causare interruzione della funzionalità ecologica ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo dell'autorità idraulica competente;
4. In tali aree, comunque subordinate ai disposti di cui ai precedenti artt. 3.2 e 3.3 e del Genio Civile, fatti salvi i disposti del precedente comma, non sono ammessi in particolare:
- la posa in opera di recinzioni tali da costituire barriera fisica per il passaggio della fauna;
 - l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione,
 - la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica;
 - discariche e depositi all'aperto, anche di materiali agricoli;
 - impianti tecnologici di qualsiasi tipo compresi stazioni radio-base;
 - riduzione della vegetazione ripariale se non per sostituzione con vegetazione autoctona.
- Inoltre, in presenza di formazioni boschive di proprietà comunale, esse vanno gestite secondo le disposizioni del Piano di Riassetto Forestale PRF o all'assimilato Piano Sommario; in caso di formazioni ripariali l'indirizzo generale è quello di intervenire attraverso una pianificazione concordata fra la conservazione e/o il miglioramento della qualità naturalistica esistente e le esigenze socio-economiche e di sicurezza idraulica; nei pressi di aree ad urbanizzazione consolidata e consolidata minore assumono maggiore importanza gli aspetti di difesa idraulica.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla piantumazione o sostituzione di specie vegetali previa stipula di una convenzione con le proprietà interessate.
6. Rientrano nella disciplina del presente articolo in quanto facenti parte del sistema delle acque in ambito naturalistico di pregio e sottoposte pertanto alle relative tutele anche le pozze per l'alpeggio.

Art. 5.4 BIOTOPPI

1. Il P.I. recepisce i biotopi individuati dal P.A.T.I. quali luoghi di eccellenza dal punto di vista biologico – naturalistico di importanza rilevante nel processo di conservazione della biodiversità sottolineandone il pregio ambientale e paesaggistico.
2. Per il biotopo "Torbiera di Passo Duran" individuato alle tavv. 1 del P.I. è vietato:
 - depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere;
 - effettuare operazioni di bonifica o di prosciugamento del terreno;
 - modificare il regime e la composizione delle acque;

- la raccolta, l'asportazione o il danneggiamento della flora e della fauna protetta e di interesse conservazionistico e delle singolarità geologiche e mineralogiche;
- introdurre specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- il pascolo;
- le trasformazioni d'uso del suolo incompatibili con le tutele;
- qualsiasi tipo di nuova edificazione, ivi compreso l'impianto di serre e strutture mobili, nonché movimenti di terra a qualsiasi titolo salvo limitati adeguamenti di percorsi e strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di percorsi sopraelevati e punti di osservazione ed informazione di carattere didattico;
- è vietata l'illuminazione dei luoghi, sentieri e della viabilità minore.

Art. 5.5 ALBERI DI PREGIO

1. Sono individuati e localizzati in cartografia come alberi di pregio "il pero di Cajada" e il "faggio di Pradusel". Su tali elementi è vietato qualsiasi intervento che non sia teso alla conservazione ed alla salute della pianta, da eseguirsi comunque previo parere dell'autorità forestale competente. E' vietato inoltre qualsiasi intervento sui terreni contermini che possa direttamente od indirettamente causare nocimento alla stabilità ed all'apparato radicale della pianta, nonché alle condizioni chimico-fisiche del suolo di riferimento.
2. Analoghi vincoli sono da rispettare per i "grandi alberi" che, seppur senza le caratteristiche di dei precedenti, rappresentano elementi di assoluto valore naturalistico e paesaggistico.
3. Il Consiglio Comunale, con semplice delibera e conforme parere di esperto naturalista, può individuare ulteriori elementi arborei di particolare valore naturalistico e paesaggistico che condivideranno la presente normativa.

Art. 5.6 VERDE PRIVATO (VP) – VARIANTI VERDI (VV) - VERDE URBANO E PERIURBANO (VU)

1. Il P.I. individua con apposita grafia le aree destinate a "verde privato", nonché gli ambiti di "variante verde" e "verde urbano".

Verde privato ed ambientale (VP)

2. Sono ambiti di "verde privato ed ambientale" le aree per le quali si rende opportuno il mantenimento ed eventuale integrazione del verde esistente, rivolte sia alla tutela del territorio che alla protezione di particolari contesti urbani.
3. Tali aree non concorrono all'edificabilità delle aree limitrofe ed in esse sono ammesse unicamente opere minime di arredo urbano oltre che, per le preesistenze edilizie ad esclusiva destinazione residenziale, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e, con riferimento agli edifici esistenti regolarmente autorizzati, ampliamenti fino al 20% della superficie coperta e del 20% dei volumi con un massimo di mc. 150 nel rispetto di un incremento massimo di ml. 1,5 dell'altezza; la distanza minima da confini e viabilità sarà di ml. 5,0 e da fabbricati di ml. 10,0.
4. All'interno di queste aree è vietata qualsiasi trasformazione o manomissione per messa in opera di elementi che non presentino un preminente interesse ambientale o paesaggistico; eventuali interventi dovranno prestare particolare attenzione a tali valori e non variare la plasticità del territorio.
5. Sono ammesse le opere di arredo pertinenziale ai sensi dell'art.95 del REC.
6. Tali aree, se interne ai centri abitati, o limitatamente alle loro zone perimetrali se esterne ai centri abitati, potranno altresì essere utilizzate a verde, parco, giardino, o a parcheggio alberato se ambientalmente e paesaggisticamente compatibile. Salvo disposizioni

particolari in ordine al mantenimento di persistenze vegetali storiche o a conifere visuali, in tali aree si indirizza alla realizzazione o mantenimento di prati erborati.

7. Non sono ammesse impermeabilizzazioni del suolo salvo gli interventi di pubblico interesse, la creazione di passaggi pedonali o la creazione di fasce perimetrali degli edifici entro un massimo di ml. 3,0 dalla proiezione di gronda, la realizzazione di recinzioni perimetrali all'intero ambito.
8. Sono fatti salvi i volumi interrati esistenti regolarmente assentiti.

Verde urbano e periurbano (VU)

9. Sono aree di "verde urbano e periurbano" le aree di verde privato intercluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata o nelle sue frange periurbane in adiacenza a zone agricole che, per localizzazione e caratteristiche degli interni, potranno essere utilizzate nella futura pianificazione con altre destinazioni d'uso pubbliche o private. In questa fase costituiscono degli spazi a verde di interesse ambientale nei quali possono essere attivate iniziative di convenzionamento temporaneo, anche con l'utilizzo di credito edilizio, per la loro messa a disposizione pubblica.
10. La normativa applicabile è quella del "verde privato ed ambientale" di cui ai precedenti commi 2, 3, 5 e 6.
11. In caso di edificabilità sul lotto comprendente un ambito VU, la nuova edificazione è soggetta a convenzionamento per la cessione al Comune di tutta o parte dell'area VU ed eventuale realizzazione delle opere pubbliche previste, da valutare entrambe a scomputo degli oneri.
12. Qualora non intervenga una specifica richiesta di intervento in sede di redazione del PI, saranno riferibili all'azzoneamento VU o Agricolo le porzioni di azzoneamenti precedentemente edificabili che per estensione o conformazione del terreno sono tali da non consentire nuovi interventi edilizi.

Variante verde (VV)

13. Sono aree di "variante verde" le aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4/2015 che costituiscono una riserva di verde urbano e periurbano; per esse valgono le disposizioni dei commi da 13 a 18 del presente articolo oltre a quelle di cui al successivo art. 5.8.
14. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi né edificatori, compresi gli interrati e gli elementi di arredo urbano, né impermeabilizzazione di suoli, superfici a standard e parcheggi o realizzazione di impianti o reti tecnologiche private. Sono unicamente ammessi:
 - gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
 - opere di pavimentazione strettamente necessarie al passaggio pedonale;
 - interventi di opere tecnologiche di progettualità pubblica;
 - recinzioni perimetrali all'intero ambito.
15. Il perimetro delle aree rese inedificabili deve intendersi come "confine" tra proprietà. L'edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dei lotti inedificabili prescritte dalle norme dell'ambito territoriale nel quale gli stessi risultano inseriti. Non è ammessa:
 - la costruzione a confine, ancorché oggetto di convenzione tra confinanti;
 - la costruzione a confine ancorché l'ambito "inedificabile" risulti della stessa proprietà dei lotti finitimi.
16. In tali aree vanno mantenute le alberature esistenti e si indirizza alla realizzazione o mantenimento di prati erborati.

17. Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato; alle stesse, pertanto, non si applica la decadenza quinquennale di cui all'art. 18 c.7 della l.r. 11/2004.
18. L'individuazione delle aree di Variante Verde non influisce sul dimensionamento del P.A.T.I. e deve essere computato in riferimento al "consumo di suolo" di cui alla l.r. 14/2017.

Art. 5.8 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE

1. Il P.I. tutela il mantenimento e l'adeguamento del verde pubblico e privato negli ambiti urbani. L'abbattimento di alberature esistenti può essere consentito solo:
 - se previsto da un progetto approvato;
 - se entro 30 giorni dalla richiesta di abbattimento il Comune non avrà espresso un diniego motivato.
2. Nei progetti soggetti a provvedimento abilitativo interessanti aree alberate:
 - gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno essere rilevati e indicati, con la denominazione delle essenze, su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica;
 - i progetti dovranno rispettare quanto più possibile le piante esistenti. Le piante abbattute in base al progetto dovranno essere sostituite da altre in numero non inferiore a quelle abbattute e poste a dimora sull'area di pertinenza dell'edificio;
 - a seguito del riconoscimento di particolari conformazioni dei luoghi, dell'incompatibilità dell'essenza presente o per ragioni di sicurezza ed incolumità, sarà possibile proporre soluzioni diverse anche con interventi compensativi.
3. Le essenze delle alberature e degli arbusti di nuovo impianto devono essere scelte tra quelle autoctone e quelle che caratterizzano la vegetazione tradizionale di La Valle Agordina.
4. Nel rispetto del diritto di terzi, è ammessa, anche in assenza di progetto, l'estensione delle superfici a verde con la messa a dimora di alberi e di cespugli delle specie autoctone nel rispetto del Cod.Civ. e la formazione di aiuole, orti e superfici a prato.
5. Nelle aree agricole è prevista la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento dei sieponi e delle siepi senza adeguata compensazione; sono sempre ammesse su tutto il territorio comunale le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento dei sieponi e delle siepi.
6. Le disposizioni relative alle aree verdi di cui al presente articolo ed al PQAMA modificate dall'approvazione di un Piano/Regolamento del Verde non costituiscono variante al P.I..
7. Con riferimento alla manutenzione e tutela del verde il R.P.R. disporrà le sanzioni relative ai possibili inadempimenti.

Capo II - AMBIENTE AGRICOLO

Art. 5.9 DISCIPLINA DEGLI AMBIENTI AGRICOLI

1. Il P.I. tutela gli ambienti agricoli presenti nel territorio comunale disciplinandone gli interventi di trasformazione con la finalità di consentire ed incentivare le attività agricole e zootecniche nel rispetto e tutela dei beni ambientali e paesaggistici esistenti e del rafforzamento della rete ecologica locale.
2. Il P.I. prevede ed identifica alle tavv. 2 i seguenti ambienti agricoli:
 - ambiente agricolo e pascolivo (AA);
 - ambiente boscato (AB);
 - ambiente roccioso (AR);
 - ambiente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB).
3. Gli ambienti di cui al precedente c.3:
 - sono assimilati alle zone "E" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968;
 - sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 50 c.1 lett. d) n° 2 della l.r.11/2004.
4. Negli ambienti agricoli gli interventi di cui al successivo articolo sono ammessi nel rispetto:
 - di vincoli, tutele, fragilità e del precedente Capo I;
 - delle disposizioni più restrittive di ciascun ambiente di cui al presente Capo II;
 - delle eventuali disposizioni dei G.d.P., degli IP e delle schedature edilizie;
5. Negli ambienti agricoli sono ammessi:
 - gli interventi disciplinati dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 unicamente in funzione dell'attività agricola, siano essi a carattere residenziale o per strutture agricole produttive come previste dal relativo Atto di Indirizzo della G.R. in attuazione dell'art.50 c.1 lett. d) della l.r. 11/2004 e s.m.i.; la nuova costruzione prevede l'istituzione del vincolo di cui all'art. 45 della l.r. 11/2004 relativo alla non edificazione ed alla destinazione d'uso;
 - gli interventi previsti negli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 11/2004 qualora non in contrasto con essa e le disposizioni del presente P.I.;
 - gli interventi di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001 per gli edifici esistenti e gli ampliamenti previsti all'art. 44 c. 5 della l.r. 11/2004;
 - modesti manufatti in legno ai sensi dell'art.44, c. 5ter della L.R. 11/2004, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 5.10;
 - fabbricati crollati. Secondo le disposizioni di cui al successivo art. 5.10.
 - serre fisse. La realizzazione di serre fisse collegate alla produzione ed al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva è subordinata:
 - a) al rispetto di quanto previsto dall'art. 44 c.6 della l.r. 11/2004 e secondo le indicazioni costruttive della D.G.R. 172/2010;
 - b) alla dotazione di fasce alberate od arbustive autoctone per il perimetro dell'area su tutti i fronti ove si renda opportuna la schermatura rispetto al circostante territorio rurale ed ai punti, nuclei urbani o viabilità, che ne percepiscano l'impatto visivo;
 - c) al mantenimento delle distanze minime di 5,0 ml dai confini e 10,0 ml dai fabbricati di altro fondo.
 - lavorazioni produttive agricole: la localizzazione di attività e lavorazioni, nonché delle relative macchine di lavorazione non stabilmente infisse al suolo, attinenti la floricultura, la vivaistica, l'orticoltura e gli interventi di cui alla D.G.R. n. 416 del 12/04/2011 - All. A art. 3.2, anche proposti da imprese di utilizzazione forestale, nel rispetto dell'art. 43 della l.r. 11/2004 può essere effettuata nelle aree agricole e boscate ad eccezione di corridoi ecologici e biotopi; nelle core area è ammessa previa procedura di V.Inc.A.;

- recinzioni. La realizzazione di recinzioni è ammessa ai sensi del vigente REC. In ogni caso:
 - sono fatti salvi i disposti di cui all'art. 26 c.8 del D.P.R. 495/1992 relativamente alle distanze minime dal confine stradale da mantenere da parte di recinzioni e piantumazioni;
 - le recinzioni devono essere tali da consentire le servitù di passaggio esistenti e il transito di eventuali piste da fondo o comunque per lo sport invernale.
 - piccole aree di sosta private: fino a un massimo di 100 mq, non impermeabilizzate, entro i limiti di ridefinizione del margine e in contiguità all'edificio di riferimento non computabili quali standard.
6. Negli ambiti agricoli, ai fini della tutela dell'ambiente e dell'interesse pubblico, sono inoltre ammessi:
- interventi per attività pubbliche o di interesse pubblico compatibili con le funzioni di presidio, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente rurale (strade poderali, forestali, sentieristica ecc.) e per manutenzione delle esistenti;
 - infrastrutture tecniche e di difesa del suolo (opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali, di monitoraggio, impianti tecnici di modesta consistenza, acquedotti e simili, cabine elettriche o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate);
 - opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;
 - interventi per la tutela della pubblica incolumità, per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica nel rispetto dei G.d.P.;
 - altri interventi puntuali od a rete ai fini della difesa del suolo attivati o approvati dalle autorità preposte.
7. Le destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto del Tit. V° della l.r. 11/2004 e del precedente c.4, sono:
- strutture agricolo-produttive
 - case di abitazione;
 - attività agrituristiche ai sensi delle l.r. 28/2012 e 7/2016 e della DGR 502/2016;
 - vendita dei prodotti agricoli aziendali nell'ottica del recupero delle coltivazioni e dei prodotti tipici nonché della filiera alimentare corta e delle politiche di valorizzazione delle eccellenze alimentari;
 - annessi rustici con destinazione a deposito di prodotti, macchinari e attrezzature aziendali, strutture di commercializzazione dei prodotti aziendali, ricovero e allevamento di animali;
 - serre fisse e mobili come definite dalle DGR 172/2010 e 315/2014;
 - altre strutture agricolo-produttive a servizio dell'azienda;
 - sono strutture a servizio dell'azienda anche gli impianti per la raccolta e accumulo delle deiezioni di origine zootecnica (vasche a tenuta coperte, concimaie, vasche). Per essi, salvo le vasche realizzate sotto la pavimentazione degli annessi rustici, è prevista una distanza minima da abitazioni e rustici di 10,0 ml. riducibile a 5,0 ml. per i rustici aziendali ed una distanza minima dai confini di proprietà di 5,00 ml. Non sono ammessi lagoni a tenuta;

- attività vivaistica ai sensi della l.r. 19/1999;
 - limitatamente agli edifici esistenti alla data di adozione del P.I.: strutture ricettive complementari di cui agli artt. 27 e 27 bis della l.r. 11/2013 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 44bis della l.r. 11/2004;
 - strutture ricettive in ambienti naturali, di cui all'art. 27ter della l.r. 11/2013 previa delimitazione degli ambiti ammissibili da parte del C.C.;
 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi di cui all'art. 44 c.5 bis della l.r. 11/2004 limitatamente all'ambito EF;
 - attività diverse esistenti qualora non diversamente disciplinate dal P.I..
8. Negli ambienti agricoli non sono ammessi:
- nuovi allevamenti intensivi; come definiti dall'art. 5.16 c.1 delle presenti NT;
 - discariche, attività estrattive o di cava, depositi all'aperto qualora non pertinenti all'agricoltura e mascherati con apposita vegetazione;
 - le attività insalubri ai sensi degli artt. 126 e 127 del R.D. 1265/34 (TULSS) identificate al D.M. 05.09.1994 ad eccezione di quelle connesse al trattamento di prodotti agricoli;
 - l'alterazione dell'assetto morfologico e dello skyline naturale dei crinali e dei versanti;
 - scavi e movimenti terra che varino significativamente la morfologia del territorio e alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario compromettendone il ruolo ambientale ed ecologico e modificando il corretto deflusso delle acque. In particolare, sono vietati in ogni caso negli ambiti agricoli movimenti di terra superiori a 500 mc non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico o previsti nella pubblica pianificazione, qualora il terreno non sia riportato al profilo originale. Nel caso di movimenti superiori ai 500 mc laddove ammessi ai sensi del presente articolo, va in ogni caso redatta una relazione paesaggistica ed idrogeologica che evidenzi, anche con l'ausilio di simulazioni, l'impatto paesaggistico delle opere previste, nonché le variazioni dell'assetto idraulico e degli acquiferi connesso agli interventi di progetto. In virtù dell'obiettivo fondamentale di tutela ambientale, culturale e storico-paesaggistica del territorio, non saranno pertanto ammessi interventi che, dall'esito di tali relazioni ed eventuali approfondimenti, non risultino adeguatamente rispondenti ai citati obiettivi. Eventuali deroghe straordinarie giustificate da imprescindibili motivazioni tecniche non altrimenti risolvibili possono essere deliberate dal C.C. con attenzioni alle motivazioni di cui al presente alinea. Negli ambiti afferenti a Siti Natura 2000 i movimenti terra sono consentiti, nei limiti di quanto sopra prescritto, al di fuori degli habitat e habitat di specie e comunque nel rispetto della disciplina di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - alterazione di corsi d'acqua qualora non autorizzate dal Comune e dagli enti gestori del relativo vincolo;
 - nuove costruzioni che modifichino lo skyline dei crinali.
9. Negli ambienti agricoli è sempre privilegiato il recupero degli edifici esistenti rispetto alla nuova costruzione e pertanto:
- gli ampliamenti degli edifici residenziali saranno prioritariamente realizzati con recupero e cambio di destinazione dei volumi rustici adiacenti non utilizzati;
 - in presenza all'interno del fondo agricolo di edifici inutilizzati, in degrado o di ruderi, la realizzazione di nuovi edifici sia a destinazione residenziale che produttiva è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica che evidenzi le motivazioni che impediscono il riutilizzo ed il recupero prioritario dei volumi esistenti;
 - quale testimonianza della cultura produttiva storica si indirizza, ed ammette, al recupero dei ruderi, anche ai soli fini conservativi, ancorché inutilizzati.

10. Negli ambiti agricoli vanno mantenute, ripristinate e valorizzate le peculiarità e gli elementi tipici del paesaggio agrario storico (presenza di radure, siepi e filari, muri a secco, viabilità minore, cippi, elementi di devozione ecc.).
11. Relativamente alla viabilità in ambito agricolo.:
 - l'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, o l'accesso ai fondi, deve avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati;
 - nuovi accessi alla viabilità pubblica sono ammessi solo qualora ne sia dimostrata la necessità, in assenza di soluzioni alternative, per la conduzione dei fondi;
 - nel caso la realizzazione di nuova viabilità determini la chiusura o tombinatura di fossati e canali essa deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi d'invaso sia di smaltimento delle acque; le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da evitare possibili ostruzioni.
12. Negli ambiti agricoli tutti gli interventi edilizi dovranno riferirsi agli indirizzi tipologici ed architettonici di cui al PQAMA, al successivo art. 5.10 ed all'eventuale G.d.P..
13. Per gli edifici localizzati in ambito agricolo sono operanti i vincoli di cui all'art. 45 della l.r. 11/2004.
14. Allo scopo di salvaguardare l'assetto del paesaggio, per le superfici prative abbandonate da più di due stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione dagli incendi) il Sindaco ha facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio; in caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza e a carico del renitente.
15. E' vietato il rimboschimento artificiale con specie resinose; nel caso di abusivo cambio d'uso del suolo da prato a bosco, attraverso l'impianto di conifere, il Sindaco ha facoltà di far ripristinare la precedente coltura.
16. E' ammesso l'impianto di latifoglie indigene (acero, frassino, faggio, sorbi), preferibilmente nella forma di siepi e alberate; è consentito l'impianto localizzato di specie arboree fruttifere o a duplice attitudine quali ciliegio, noce, pero, melo.
17. Dovranno essere impiegate specie arboree adatte alle condizioni stagionali; la distanza dell'impianto dai limitrofi confini non dovrà essere inferiore a 25 m in maniera che l'incidenza della chioma non pregiudichi le eventuali colture attigue.

Art. 5.10 EDIFICABILITA' IN AMBITO AGRICOLO.

Criteri di integrazione paesaggistica ed ambientale

1. Ogni nuova edificazione realizzata all'interno degli ambiti agricoli deve risultare in armonia con le forme tradizionali locali e con il paesaggio nel rispetto delle seguenti prescrizioni e parametri e del PQAMA che costituisce sussidio operativo ai fini del riconoscimento e tutela delle forme tradizionali locali.
2. Gli interventi di nuova edificazione ammessi ai sensi del precedente articolo dovranno essere finalizzati a perseguire il massimo accorpamento possibile con le preesistenze, evitandone la diffusione sul suolo agricolo e privilegiandone l'inserimento negli ambiti perimetrali del fondo.
3. Per interventi diversi dalla manutenzione la richiesta sarà accompagnata dalla redazione della tabella di indagine e valutazione del progetto di cui all'All. B "Scheda di valutazione del patrimonio edilizio" debitamente compilata ed asseverata da professionista abilitato.

4. Sono ammesse deroghe al presente Capo II per la realizzazione di coperture piane, su casi da valutare puntualmente, ed inerbite in caso di volumi interrati e seminterrati ad uso garage ed accessorio.

Tutela degli ambiti boschivi e montani

5. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini secondo i disposti delle presenti N.T..

Disposti tipologici ed architettonici

6. Negli ambiti agricoli tutti gli interventi edilizi dovranno conformarsi ai disposti tipologici ed architettonici previsti:
 - dalle N.T. ed in particolare dal presente Capo II;
 - dai singoli G.d.P. ove presenti;
 - dal PQAMA.

Caratteri generali dell'edificazione: residenze

7. Posizionamento del fabbricato: in caso di presenza di un aggregato abitativo o di costruzioni preesistenti i nuovi volumi dovranno essere posizionati il più vicino possibile agli stessi e con la localizzazione meno pregiudizievole per le esigenze gestionali dell'azienda, l'ambiente ed il paesaggio.
8. Distanza tra fabbricati residenziali facenti parte della stessa azienda: non deve essere minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,0 ml, o in aderenza; dagli allevamenti famigliari la distanza minima sarà di 30 ml.
9. Distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00 ml. È sempre ammessa la deroga al rispetto della distanza dal confine previa sottoscrizione di atto di vincolo da parte del proprietario confinante da trascriversi nei registri immobiliari e da richiamare nell'atto concessorio.
10. Distanza dalle strade:
 - all'interno del limite dei centri urbani: 10,00ml;
 - all'esterno dei centri urbani: secondo quanto previsto all'art. 3.3 c.12 salvo indicazioni diverse e puntuali riportate negli elaborati grafici del PI;
 - In caso di ampliamenti di fabbricati in fascia di rispetto si dovranno rispettare i disposti di cui all'art. 41 c.4 ter della l.r. 11/2004.
11. Altezza massima 7,50 ml o pari all'esistente in caso di demolizione e ricostruzione. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente;
12. Tipologia edilizia: secondo gli indirizzi del PQAMA.

Caratteri generali dell'edificazione: annessi rustici

13. Superficie lorda di pavimento: Le superfici interrate e quelle degli annessi esistenti rientrano nel computo della superficie di pavimento. È consentita la realizzazione di annessi con un piano interrato; in questo caso, la superficie dell'interrato può al massimo essere uguale a quello fuori terra.
14. Posizionamento del fabbricato: Nel caso i terreni costituenti il fondo rustico non siano contigui ed è presente un aggregato abitativo, la nuova costruzione dovrà far parte dello stesso o collocarsi in corrispondenza. Qualora non siano presenti altri fabbricati aziendali, il posizionamento dovrà risultare il meno pregiudizievole per le esigenze gestionali dell'azienda e per l'ambiente.
15. Distanza tra fabbricati facenti parte della stessa azienda: deve essere non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,0 ml, o in aderenza. Nel

caso in cui l'annesso rustico sia adibito ad allevamento familiare è prescritta una distanza minima di 30,0 ml. dagli altri annessi e dalla casa di abitazione. Nel caso di allevamenti a carattere aziendale, così come definiti dalla normativa vigente in materia e per quelli intensivi, per la determinazione delle distanze minime dai limiti degli ambiti agricoli e da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati) si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in merito di cui all'Allegato A alla DGR n. 856/2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.

16. Distanza dai confini: Non può essere inferiore a 5,0 ml. e 10 per gli allevamenti famigliari. È sempre ammessa la deroga al rispetto della distanza dal confine previa sottoscrizione di atto di vincolo da parte del proprietario confinante da trascriversi nei registri immobiliari e da richiamare nell'atto concessorio.
17. Distanza dalle strade:
 - all'interno del limite dei centri urbani: 10,00ml;
 - all'esterno dei centri urbani: secondo quanto previsto all'art. 3.3 c.12 salvo indicazioni diverse e puntuali riportate negli elaborati grafici del PI;
 - In caso di ampliamenti di fabbricati in fascia di rispetto si dovranno rispettare i disposti di cui all'art. 41 c.4 ter della l.r. 11/2004.
18. Altezza del fabbricato: massimo 6,50 ml. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente; possono essere concesse altezze maggiori anche nel caso risultino indispensabili per l'introduzione di tecnologie finalizzate a una migliore conduzione aziendale previa idonea documentazione tecnica che ne giustifichi la necessità in relazione alla dimensione dell'azienda, alle colture e alle tecniche colturali praticate.
19. Relativamente alle tipologie si seguono i disposti di cui al precedente paragrafo per quanto compatibili.

Ruderi, fabbricati crollati e diruti

20. E' ammessa la ricostruzione, nel rispetto integrale della tipologia e della volumetria originaria, dei fabbricati crollati o diruti nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica. In tal caso in tutti gli ambiti agricoli (A) ne è consentita la conservazione e/o la ricostruzione totale o parziale, secondo le dimensioni planimetriche originarie e con l'altezza preesistente, tale da consentire l'agibilità dei piani ammessi al recupero con i seguenti limiti o prescrizioni:
 - a) la ricostruzione rispetterà le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche originali come desumibili dal rilievo dello stato di fatto, da eventuali precedenti schede di rilievo o comunque da documentazione probante;
 - b) la destinazione d'uso sarà ad annesso rustico con le possibilità consentita dalle norme dell'ambito e comunque con l'esclusione di altre destinazioni qualora non preesistenti dimostrate da documentazione probante;
 - c) la ricostruzione sarà subordinata alla presentazione di un atto unilaterale di obbligo col quale il richiedente s'impegna allo sfalcio delle superfici di proprietà a prato adiacenti l'immobile;
 - d) la ricostruzione è ammessa unicamente in arretramento secondo la vigente normativa qualora il sedime originale ricada in fascia di rispetto stradale o con distanza dai confini inferiore a ml. 5,0;
 - e) in caso di destinazione residenziale dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5.16 c.3.

Modesti manufatti in legno

21. La realizzazione di modesti manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo ai sensi dell'art.44, c. 5ter della L.R. 11/2004 sono ammessi, in ragione di uno per fondo:
- a) nella misura dello 0,2% del fondo con un massimo di 10mq;
 - b) se in area pertinenziale di un edificio a destinazione residenziale in ambito agricolo con riferimento a quanto riportato all'art.6.9 delle NT.

Fabbricati a diversa destinazione

22. Relativamente ai fabbricati a diversa destinazione si prevede in particolare che per:
- **malghe**: si favorisce l'attività dell'alpeggio con il recupero, riutilizzo e adeguamento delle malghe incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (l.r. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 7.5. Gli interventi di recupero dovranno preferibilmente prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale previo parere dell'autorità competente. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della l.r. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla l.r. 35/2013;
 - **fabbricati ad uso o servizio collettivo (rifugi, bivacchi, ecc.)**: sono volumi di proprietà pubblica o privata ad uso o servizio collettivo. Qualora i manufatti non fossero più funzionali all'uso originario il Comune definirà il loro recupero e le nuove funzioni compatibili nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, per i rifugi alpini, è sempre ammessa la possibilità ordinaria di adeguamento e miglioramento qualitativo della ricettività attraverso il ricorso alle disposizioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al successivo art. 7.5;
 - **manufatti ad uso tecnologico**. Per tali manufatti quali: impianti idrici, cabine e centrali elettriche, ecc. sono consentiti tutti gli interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi.
 - **chiese, capitelli, edicole, ecc..** Per le costruzioni a carattere religioso o celebrativo sono ammessi tutti i lavori di restauro e manutenzione, nel rispetto dei G.d.P. ed eventuali altri vincoli, e di sistemazione ed attrezzatura delle aree circostanti.

Cambio di destinazione dei rustici

23. Sono fatti salvi i cambi di destinazione d'uso puntualmente previsti dalla previgente pianificazione.
24. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso di immobili oggetto di provvedimento edilizio di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione nel quinquennio precedente la domanda.

Appostamenti per la caccia.

25. Sono ammessi appostamenti per la caccia in legno secondo le caratteristiche e le modalità di cui agli artt. 20 e segg. della l.r. 50/1993.

Art. 5.11 AMBIENTE AGRICOLO E PASCOLIVO (AA)

1. Per le aree perimetrate dal P.I. come Ambiente agricolo e pascolivo (AA), valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5.09 e 5.10.

Art. 5.12 AMBIENTE BOSCATO (AB);

1. Il P.I. perimetra l'ambiente boscato (AB) come desunto dagli studi agronomici del P.A.T.I..
2. Non costituisce variante di P.I. l'attribuzione ad ambito agricolo (AA) di ambiti boscati (AB) qualora venga dimostrata la variazione culturale o il carattere di non boscosità ai sensi della L.r.52/1978.
3. Per quanto non previsto alla presente normativa si fa riferimento alla l.r. 52/1978 ed ai vigenti "Piano di Riordino" e "Piani di Riassetto" in quanto norma pianificatoria di settore; per gli argomenti non specificatamente trattati in tali Piani valgono inoltre le norme riportate nelle Prescrizioni di massima di Polizia forestale vigenti.
4. Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici, mentre vanno favoriti gli interventi di riqualificazione delle specie arboree ed arbustive presenti con la sostituzione di specie alloctone o non naturalizzate. Sono ammessi interventi diversi per boschi di recente formazione per i quali le condizioni di "non boscosità" sono soggette a procedura di accertamento da parte dell'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 1319/2013. Nei boschi ripariali sono comunque consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza idraulica ed idrogeologica.
5. Negli ambienti boscati non è ammessa l'edificazione di volumi rustici o residenziali ma unicamente:
 - gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
 - gli ampliamenti, per esclusive ragioni igienico sanitarie, di volumi residenziali esistenti con un massimo di 50 mc;
 - appostamenti per la caccia in legno di cui agli artt. 20 e segg. della l.r. 50/1993 ove ammessi ed autorizzati con esclusione delle aree di tutela ecologica di cui al precedente artt. 5.1;
 - punti sosta attrezzati ad uso pubblico, turistico ed escursionistico, in fregio alla viabilità o ai percorsi previsti dal P.I., con superficie coperta massima di 10,0 mq ed altezza massima di 3,0 m. realizzati in legno;
 - capanni per l'osservazione della fauna con le caratteristiche di cui al precedente alinea;
 - volumi rustici autorizzati dalle Autorità Forestali di supporto ad interventi di rimboschimento o coltivazione dei boschi (depositi attrezzi e simili) nel rispetto degli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004.Non sono inoltre ammessi:
 - scavi, movimenti di terra e bonifiche salvo manutenzioni e adeguamenti della rete idraulica e sentieristica realizzati, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - piantumazioni di specie alloctone, introduzione di fauna alloctona o comunque tale da provocare possibili alterazioni all'ecosistema, raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della l.r. 53/1974.
6. Negli ambiti boscati si indirizza al mantenimento e miglioramento delle radure residue con eliminazione, se del caso, della vegetazione forestale; particolare attenzione dovrà essere posta in tal caso alle formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, costituiscono formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare che possono costituire importanti elementi di connessione tra settori boscati già affermati, rientrando quindi nella rete ecologica, oppure custodire preziosi elementi della flora.

7. È ammesso l'accesso alle aree boscate con utilizzo di biciclette e cavalcature negli itinerari ammessi a seguito di specifica disposizione comunale o secondo quanto previsto dal Piano per la viabilità silvopastorale ex l.r. 14/1992.
8. Negli ambiti boscati è ammesso l'accesso con mezzi motorizzati in funzione della specifica disciplina approvata dal Consiglio Comunale.
9. In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione, macchie boscate e boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità.
10. Negli ambiti boscati di proprietà demaniale le presenti norme possono essere derogate da quanto ammesso dalla vigente legislazione.

Art. 5.13 AMBIENTE ROCCIOSO (AR)

1. E' costituito da rocce, ghiaioni, detriti, depositi di versante posti sui versanti montuosi al di sopra del limite della vegetazione arborea o do scivolamento verso il fondovalle. In particolare, i crinali sopra quota 1.600 m rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area che ne definiscono anche le qualità paesaggistiche ed ambientali ed in quanto tali sono oggetto di tutela e salvaguardia secondo quanto previsto al precedente art. 3.5.
2. Negli ambiti AR sono consentiti usi turistici, ricreativi, sportivi e didattici da svolgere secondo modalità che garantiscano quanto previsto al precedente Capo I con le finalità di:
 - recupero delle aree di interesse ambientale e storico ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
 - equilibrare l'organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente.
3. E' ammessa unicamente la costruzione di rifugi alpini e bivacchi fissi aperti al pubblico; per le costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 con l'esclusione dei cambi di destinazione d'uso, ed eventuali interventi di carattere puntuale (IP).
4. Nella costruzione di rifugi e bivacchi, ai fini del mantenimento delle proprie peculiarità:
 - l'intervento dovrà essere localizzato in zona ritenuta idonea per la vicinanza di cime od itinerari importanti o per altri documentati motivi che garantiscano la funzionalità dell'ubicazione;
 - la località prescelta deve essere priva di fabbricati d'appoggio turistico sportivo, raggiungibili a piedi nel tempo di un'ora;
 - nel caso di bivacchi la costruzione, soggetta a permesso di costruire convenzionato, potrà avere un'altezza non superiore a ml. 3,50 ed una superficie coperta massima di 30,00 mq.; qualora compatibile con il mantenimento della superficie ad habitat sono ammessi anche all'interno dei siti Natura 2000;
 - nel caso di rifugi l'intervento sarà attuato con procedura S.U.A.P. in variante ai sensi dell'art. 4 della l.r. 55/2012, solo qualora posti al di fuori degli ambiti dei siti Natura 2000.
5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al c.2 sono ammessi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; dovrà essere adottata un'adeguata segnaletica con informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per la conoscenza degli ambienti attraversati.

Art. 5.14 AMBIENTE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

1. Il P.I. riporta alle tavole 2 e 3 gli azzonamenti relativi a:
 - PNDB – A: zone di riserva integrale;
 - PNDB – B1 : zone di riserva generale orientata;
 - PNDB – C : area di protezione.
2. Vengono di seguito riportate le disposizioni essenziali di ciascun azzonamento; per quanto non espressamente richiamato tutti gli interventi dovranno fare riferimento alla normativa del vigente Piano del Parco.

A. ZONE DI RISERVA INTEGRALE

3. Le zone di riserva integrale sono prevalentemente reperite tra quelle di valore più elevato e di più spiccata sensibilità, ovvero tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale.
4. Tra tutte quelle del Parco, così come prescritto dagli articoli 1 e 12 della L. 394/91, le aree destinate a riserva integrale contengono i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio.
5. Nelle zone di riserva integrale la tutela sarà passiva, non essendovi previsto alcun intervento, tranne quelli richiesti dal verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici.
6. Oltre alle attività istituzionali del Parco, nelle zone di riserva integrale sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente e con le modalità stabilite dal Regolamento del Parco, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica.
7. Le zone di riserva integrale sono segnalate sul terreno e l'accesso vi sarà limitato, al di fuori dei sentieri previsti nella cartografia di progetto e classificati come B2, attraverso i più appropriati sistemi di dissuasione.
8. Nelle zone di riserva integrale non verranno praticate utilizzazioni forestali né si eserciterà il pascolo e lo sfalcio dell'erba.

B. ZONE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA

9. Le zone di riserva generale orientata si collocano prevalentemente nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati (B1).
10. Nelle riserve di tipo (B1) i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di evoluzione progressiva; di qui l'opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad accelerare i processi rievolutivi attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenino il recupero di condizioni di maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all'opposto, interventi orientati a mantenere gli attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso qualora esse dovessero condurre ad assetti di minor valore ecologico.
11. Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero.
12. Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei visitatori sarà il più possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la regolamentazione della rete dei sentieri, così come indicato nelle tavole 21 e 22 del PNDB.
13. A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno accogliere attività produttive, purché esse non generino sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro vulnerabilità.

14. Per questo motivo nelle zone di riserva generale orientata le utilizzazioni forestali previste dai vigenti piani di assestamento saranno eseguite coi criteri stabiliti dal Regolamento del Parco e sotto il controllo del personale dell'Ente o, previa convenzione, del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente. Tali criteri porranno particolare attenzione alla tutela degli habitat faunistici.
15. Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività zootecniche. Il pascolo vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si attiveranno meccanismi di degrado ecosistemico.
16. Nei limiti di quanto ammesso alla lettera b, art. 12 della Legge 394/91, sono dunque anche ammessi interventi sulle strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali.
17. In esse tuttavia si esercitano, da sempre e con modalità assolutamente compatibili col perdurare dei valori suindicati, le tradizionali pratiche dell'escursionismo alpino e dell'alpinismo, com'è documentato dall'esistenza di sentieri storici (Alte vie delle Dolomiti) e da una ricca documentazione bibliografica ed iconografica.

C. AREE DI PROTEZIONE

18. Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.
19. Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria, anche in interazione con quella artigianale e con quella a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.
20. Allo scopo saranno individuati e applicati i sistemi economici, tecnici e tecnologici, più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, mirando anche a conservare ampi elementi del paesaggio vegetale che altrimenti sarebbero destinati ad essere cancellati dallo spontaneo recupero di sistemi a dimensione arborea.
21. Il Regolamento del Parco detterà anche le norme per l'organizzazione di un efficiente sistema selvicolturale, allo scopo di perfezionare le tecniche forestali per le diverse tipologie presenti nel Parco, mirando al ripristino di stabili equilibri tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione.

Art. 5.15 EDIFICI NON PIU FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO

1. Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile o compatibile è previsto ed individuato puntualmente solo in sede di P.I. previa specifica istanza di parte e riportato in una scheda specifica all'All. C "Disciplina edilizia puntuale" solo qualora siano previste specifiche prescrizioni tipologiche, architettoniche e plano-volumetriche o la previsione di ridefinizione del sedime originario.
2. Gli interventi di cambio di destinazione d'uso in residenziale di volumi rustici sono ammessi dal P.I. alle seguenti condizioni:
 - presentazione di un'apposita relazione agronomica attestante la cessata funzionalità all'attività agricola; il cambio di destinazione d'uso inibisce la possibilità di realizzazione nel fondo di ulteriori annessi rustici salvo l'approvazione di un nuovo piano di miglioramento aziendale;
 - previsione progettuale di interventi e tecniche tali da ricondurre l'edificio almeno ai requisiti della classe energetica A o maggiore qualora disposto da normativa sovraordinata;

- operare l'intervento nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'edificio con recupero di ogni parte originaria, ripristino possibilmente con metodologia e materiali tradizionali delle parti degradate o manomesse e demolizione senza recupero del volume delle superfetazioni e seguire comunque le indicazioni del PQAMA;
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, il cambio di destinazione è subordinato alla stipula di un atto unilaterale di impegno a:
- non richiedere la costruzione di ulteriori annessi rustici e a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio come storicamente rilevabile;
 - formulare impegno a realizzare i necessari allacciamenti a proprie cure e spese;
 - non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti ma anzi l'impegno a realizzare adeguate strutture di depurazione dei liquami ove non sia possibile l'allacciamento alla fognatura e comunque secondo le norme vigenti;
 - non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso senza idonea autorizzazione comunale, che potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico;
 - non richiedere al Comune neppure in futuro, deviazioni o estensione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, ma impegno a provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore, fisso e areato per il contenimento dei sacchi di rifiuti in attesa della raccolta;
 - non alienare l'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni;
 - non intervenire con ampliamenti, anche qualora ammessi da normativa sovraordinata, se non puntualmente disciplinati in sede di PI.
4. Sono confermati gli interventi di cambio di destinazione previsti dal previgente PI nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.3.

Art. 5.16 ALLEVAMENTI

1. La disciplina di P.I. individua come:
- allevamenti a carattere familiare: allevamenti con scopo di consumo familiare con carichi di peso vivo entro quanto previsto dalla DGR 2495/2006 come modificato dal Decreto della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134/2008. Per gli allevamenti familiari è obbligatoria la dotazione di un'adeguata concimaia che deve rispettare una distanza minima di ml. 30,0 dalle abitazioni e ml 10,0 da confini e strade salvo motivate deroghe previo parere favorevole dell'ULSS;
 - allevamenti zootecnici aziendali: allevamenti che, con riferimento alle D.G.R. 3178/2004 e 329/2010 e s.m.i., sono inferiori come carico allevato ai limiti della classe dimensionale I ma superiori a quanto previsto al precedente alinea anche se classificabili come intensivi;
 - allevamenti intensivi: allevamenti, con annesse strutture edilizie ed impianti, non collegati con nesso funzionale ad un'azienda agricola ed organizzati anche in forma industriale, oppure allevamenti che pur mantenendo un nesso funzionale con un'azienda agricola, superano come carico di peso vivo i limiti della classe I di cui alla DGR 856/2012.
2. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia e vascone contenimento liquame con fondo e pareti intonacate ed impermeabili, situati a distanza non minore di 50 metri da cisterne, pozzi, fontane, prese di acqua potabile e, in caso di terreno non piano, a valle delle stesse.
3. Non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi né la trasformazione in "intensivi" di allevamenti a carattere familiare o aziendali.
4. Gli allevamenti diversi dai familiari sono attività insalubri soggette all'art. 216 del T.U.L.S..

5. La progettazione dei nuovi interventi di strutture agricolo-produttive ed allevamenti non intensivi dovrà curare in particolare l'inserimento nel paesaggio circostante al fine di minimizzare l'impatto visivo dei nuovi volumi e tutelare l'assetto naturalistico degli intorno.
6. Le fasce di rispetto degli allevamenti aziendali e intensivi sono soggette alle disposizioni della DGR 3178/2004 e s.m.i.; in particolare gli allevamenti intensivi sono disciplinati dalla DGR 856/2012 che ne definisce le distanze minime reciproche dai limiti degli ambiti agricoli e dalle residenze singole sparse e concentrate.
7. Per gli edifici di carattere aziendale all'interno delle fasce di rispetto dell'allevamento, sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/01, nonché l'ampliamento e nuove costruzioni di carattere aziendale nel rispetto della presente normativa; non sono ammesse costruzioni extra-aziendali o comunque incompatibili per ragioni igienico-sanitarie con l'allevamento.
8. Le fasce di rispetto e le distanze minime da rispettare, con riferimento al "Registro urbanistico degli allevamenti", sono variabili in funzione dell'evoluzione delle caratteristiche dell'allevamento; a seguito di indagine agronomica aggiornata ai sensi della DGR 856/2012 dovranno essere conseguentemente ridefinite.
9. Per gli allevamenti di tipo familiare valgono le seguenti distanze:
 - dalle abitazioni di proprietà: 10,0 ml;
 - da abitazioni di altra proprietà o da limiti di zona non agricola: 30,0 ml. Tale distanza si applica anche con riferimento alle recinzioni per la stabulazione e pascolo all'aperto degli animali di allevamento (suini, ovini, caprini, bovini, equini, ecc.) con esclusione degli animali da cortile o da affezione;
 - da rustici di proprietà: 10,0 ml o costruzione in aderenza;
 - dalle strade: secondo quanto previsto all'art. 3.3 delle presenti N.T.

Art. 5.17 AGRITURISMO

1. Per gli aventi titolo ai sensi della normativa vigente è ammesso l'ampliamento per usi agrituristici delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; la parte eccedente gli 800 mc va assoggettata a vincolo ventennale di destinazione d'uso.
2. L'agriturismo viene condotto ai sensi delle l.r. 28/2012 e 7/2016 ed alla DGR 502/2016.

TITOLO III

6. SISTEMA RESIDENZIALE

Art. 6.1 TESSUTI CONSOLIDATI RESIDENZIALI

1. Gli ambiti a destinazione residenziale ed ai relativi servizi ed attività compatibili sono individuati dal P.I., in conseguenza della perimetrazione del P.A.T.I., quali zone di "consolidato residenziale" con sigla "R" e articolate, a seconda delle proprie caratteristiche salienti, nelle seguenti sottozone:
 - **RS "Consolidato Residenziale Storico"**: comprende ambiti urbani che presentano caratteri storici, artistici e di particolare pregio ambientale assimilate alle zone "A" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968; si tratta dei nuclei originali sia del centro urbano maggiore che dei centri comunali minori;
 - **RU "Consolidato Residenziale Urbano"**: comprende ambiti urbani che non presentano le caratteristiche dei centri storici, generalmente diffusisi in ampliamento ad essi o costituenti aggregati urbani autonomi di minor densità; gli ambiti RU sono assimilabili alle zone "B" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968;
 - **RR "Consolidato Residenziale Rado"**: comprende ambiti urbani perimetrali di più recente edificazione ed i nuclei urbani minori localizzati in ambito agricolo, caratterizzati da un edificato più rado e mediamente più recente rispetto agli ambiti RU; sono assimilabili alle zone "C" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968;
 - **RP – "Consolidato Residenziale in area PAI/PGRA"**: comprende ambiti urbani interessati da zone soggette a pericolosità idrogeologica o idraulica elevata o molto elevata (P3, P3a, P3b), nei quali sono prevalenti le norme di tutela previste dagli strumenti della pianificazione di Bacino; sono assimilabili alle zone "B" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968.
2. I volumi interrati, computati quale premialità aggiuntiva rispetto all'indice fondiario massimo come definito ai successivi articoli, non concorrono al computo della volumetria ammessa dal PATI.
3. Nel caso di interventi di nuova edificazione anche a seguito di demolizione e ricostruzioni (esclusi ampliamenti e volumi accessori) negli ambiti dei tessuti consolidati residenziali gli indici fondiari definiti ai successivi articoli devono essere saturati con un minimo del 75%.
4. Gli interventi di nuova edificazione o cambio di destinazione d'uso per attività di carattere alberghiero di cui all'art.23, comma 1, lett. a) della L.R. 11/2013 previsti all'interno dei tessuti consolidati residenziali sono soggetti a convenzionamento al fine di garantire i servizi e gli standard necessari.
5. Gli interventi di nuova edificazione su ambiti del sistema residenziale confinanti con aree del sistema dei servizi (definite al capo 8 delle presenti norme) possono essere soggetti a convenzionamento al fine di definire la realizzazione dello standard prospiciente.

Art. 6.2 DESTINAZIONI D'USO NEI TESSUTI CONSOLIDATI RESIDENZIALI

1. All'interno dei tessuti consolidati residenziali "R" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) residenza;
 - b) annessi alla residenza (garage, costruzioni accessorie);
 - c) uffici pubblici e privati sportelli bancari e assicurativi, agenzie;
 - d) attività commerciali di esercizi di vicinato e medie strutture di cui agli artt. 17 e 18 c.1 della l.r. 50/2012 e s.m.i.. In tutto il territorio non sono ammesse grandi strutture di

vendita o medie strutture superiori ai 1.500 mq.; Le medie strutture sono ammesse qualora:

- ne venga valutato un idoneo inserimento planivolumetrico e tipologico nel contesto e idonea dotazione della rete infrastrutturale;
- si dimostri che le relative e conseguenti movimentazioni di merci e persone siano compatibili con l'accessibilità, la struttura e la capacità fornite dalla rete viaria anche attraverso un apposito piano del traffico da produrre da parte del richiedente;
- sia garantita la dotazione di legge di superfici a parcheggio che non potrà essere sopperita da parcheggi pubblici previsti o di progetto.

- e) attrezzature pubbliche, attività sociali, assistenziali, culturali, ambulatori medici;
- f) strutture ricettive alberghiere, complementari e di locazione turistica di cui alla l.r. 11/2013;
- g) pubblici esercizi, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- h) teatri, cinematografi, attività di svago e di intrattenimento, strutture ricreative;
- i) attività di artigianato di servizio per la produzione, lavorazione e riparazione di beni o servizi riferibili alla residenza, purché le emissioni rientrino entro i limiti ammessi per le zone residenziali (p.es. parrucchiere, estetista, servizi per la cura del corpo, servizi collegati all'abbigliamento ed all'oggettistica personale, idraulico, elettricista, tappezziere, restauratore, servizi collegati all'arredo e alla manutenzione della casa);
- j) officine di riparazione per veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 3 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di impianti di abbattimento delle emissioni conformi alla vigente normativa;
- k) altre attività artigianali con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza, per una superficie utile massima di calpestio di 250 mq ed un'occupazione non superiore a 5 addetti compresi i titolari;
- l) autorimesse collettive ad uso pubblico o privato compatibili con i caratteri edilizi dell'ambito;
- m) impianti sportivi privati a servizio della residenza;
- n) attrezzature e impianti complementari: siti di ridotta dimensione destinati a cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico funzionali alle zone residenziali nel rispetto di specifiche normative o pianificazione comunale di settore finalizzate alla tutela della salute, alla riduzione dell'inquinamento e complessivamente al miglioramento della qualità della vita delle aree urbane;
- o) Gli usi diversi dal residenziale sono ammessi qualora compatibili con la classificazione acustica dell'ambito

2. All'interno dei tessuti residenziali "R" non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) industrie e attività artigianali diverse da quelle compatibili, definite al precedente comma;
- b) depositi e magazzini di merci tranne quelli funzionalmente e fisicamente integrati alle attività artigianali e commerciali e limitati alla ordinaria provvista delle scorte di vendita;
- c) attività commerciali all'ingrosso;
- d) industrie;
- e) discoteche o sale da ballo;
- f) ospedali e case di cura;
- g) mattatoi e laboratori di lavorazione delle carni;

- h) stalle, scuderie, porcilaie, allevamenti in generale;
 - i) le attività insalubri di cui al D.M. 2/3/1987;
 - j) attrezzature degli autotrasportatori, spedizionieri e simili.
3. Per gli immobili esistenti e non soggetti a specifica disciplina, sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001.
 4. Per gli immobili esistenti o loro porzioni ove vengano esercitate attività che risultino incompatibili ai sensi del presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di cui alle lettere a) e b) del DPR 380/2001; tali attività, anche qualora non identificate cartograficamente, sono da considerare assimilabili ad "attività da trasferire" ai sensi del successivo art. 7.7.
 5. Negli interventi NCO con riferimento diretto con edifici con G.d.P. 1, 2 e 3 vanno curati l'orientamento, i materiali, il dimensionamento, al fine del mantenimento del rispetto del modello morfologico-edilizio storicamente consolidato.
 6. Sono fatte salve eventuali diverse e specifiche disposizioni previste per i singoli ambiti.

Art. 6.3 CONSOLIDATO RESIDENZIALE STORICO (RS)

1. Nelle aree "RS", che comprendono i centri storici del Comune, gli interventi sia di edificazione che relativi a pertinenze, spazi pubblici, elementi tecnologici e di arredo, devono essere improntati alla sobrietà ed alla valorizzazione delle preesistenze, dei materiali tradizionali e delle morfologie compositive dell'edificato storico.
2. Gli interventi sugli edifici con G.d.P. saranno attuati secondo le relative specifiche, mentre gli interventi sugli edifici non soggetti a disposizioni puntuali dovranno comunque rapportarsi alle finalità di cui al precedente comma; in tutti i casi si farà riferimento al PQAMA.
3. Sono ammesse motivate deroghe ai precedenti commi in caso di P.d.R. e P.P. che approfondiscano criticamente e progettualmente, a livello dei singoli edifici, gli elementi in esame o, per edifici con G.d.P., secondo le disposizioni di cui all'art.2.13 e seguenti.
4. Le zone di tipo "RS" sono definite quali zone di degrado ai sensi dell'art. 27 della L.457/78; in esse potranno essere attivati P.d.R. secondo una perimetrazione soggetta unicamente a delibera di approvazione di Giunta Comunale.
5. I P.U.A. di iniziativa pubblica, compatibilmente con i G.d.P. degli edifici compresi e per motivate necessità di adeguamento e di miglioramento strutturale, funzionale ed igienico-sanitario, possono prevedere ampliamenti fino al 15% della volumetria complessiva esistente, ridotti al 5% per i PUA di iniziativa privata;
6. Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono applicabili solo in quanto il PUA:
 - tenga adeguatamente conto e valorizzi le caratteristiche originali dell'insediamento;
 - preveda l'adeguamento alle normative sismiche ed energetiche;
 - preveda il recupero di volumi dismessi;
 - non crei pregiudizio a possibili equivalenti interventi futuri sui volumi contermini;
 - risulti idoneo dal punto di vista igienico, statico, funzionale ed architettonico;
 - nel caso di insistenza all'interno del PUA, o comunque in diretta corrispondenza funzionale, di annessi, adiacenze, baracche ecc. ne disponga l'eliminazione e l'eventuale sostituzione con gli annessi previsti dal PQAMA;
 - valorizzi gli spazi aperti con idonee sistemazioni di corti, cortili, recinzioni e preveda l'adeguamento a tutti gli eventuali parametri di arredo urbano che venissero eventualmente segnalati dall'Amministrazione;
 - preveda che gli interventi di ampliamento siano temporalmente precedenti o concomitanti con gli interventi di recupero;

- non preveda ampliamenti che superino le altezze degli edifici esistenti o, se maggiori, circostanti.
- 7. Gli interventi relativi a nuovi edifici nelle zone "RS" saranno ammessi solo qualora oggetto di specifica disposizione del "Registro della disciplina edilizia puntuale", o all'interno di PUA o ambiti di coordinamento urbanistico o edilizio, che ne determinino localizzazione, ingombro planivolumetrico, uso dei materiali, caratteristiche degli spazi di pertinenza in accordo ai precedenti commi 1 e 6; in tal sede il Registro o i PUA potranno definire distanze dai fabbricati, dai confini e dalla viabilità con le deroghe ammesse dalla normativa sovraordinata.
- 8. In caso di intervento di ampliamento o nuova costruzione in ambiti (RS):
 - l'altezza dei nuovi fabbricati non potrà essere superiore alla maggiore degli edifici circostanti;
 - la pendenza delle falde di copertura, coincidenti nel colmo, sarà dal 35% al 55% fatto salvo l'armonico adeguamento alle coperture esistenti o particolari esigenze;
 - tipologia: compatibile con quella degli edifici contermini;
 - le distanze minime, salvo deroghe compatibili con la normativa sovraordinata, saranno:
 - a) dai confini ml 5,0 salvo accordo registrato e trascritto con i confinanti;
 - b) dai fabbricati, salvo deroghe previste puntualmente dal P.I. o da un PUA, ml. 10,0 o altezza del fabbricato più alto se maggiore. Nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio in conformità a quanto stabilito dall'art. 873 e seguenti del C.C. Nei casi di ricostruzione e di sopraelevazione sono ammesse distanze non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto delle costruzioni accessorie e nel rispetto delle norme del Codice Civile e del DM 380/2001;
 - c) dalle strade: ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto, delle schede puntuali o di rispetto di allineamenti esistenti
- 9. Non sono ammessi ampliamenti, nuove edificazioni o nuove attività che comportino una movimentazione di traffico non compatibile con la rete viaria del centro in oggetto o con le relative previsioni di adeguamento inducendo aumenti significativi di traffico motorizzato, fatte salve le attività culturali e associative (teatri, cinema, biblioteche, spazi museali, circoli ricreativi, etc.), le strutture ricettive alberghiere, complementari e di locazione turistica di cui alla l.r. 11/2013. in particolare, non sono ammesse attività produttive né, attività commerciali con superficie utile superiore ai 400 mq qualora non siano soddisfatti i requisiti dell'alinea di cui all'art. 6.2 c.1 lett. d).
- 10. In caso di interventi di PUA, nuovi interventi, ampliamenti, cambi di destinazione d'uso in ambiti "RS" per i quali la morfologia della zona non consenta la reperibilità od un'adeguata collocazione degli standard richiesti il Consiglio Comunale può consentirne la localizzazione in aree adiacenti funzionalmente collegate o richiederne la monetizzazione finalizzata alla realizzazione degli eventuali interventi necessari al soddisfacimento degli standard di P.A.T.I..
- 11. È prescritto il restauro e/o il ripristino degli elementi ancora esistenti all'interno dei centri storici, quali ad esempio insegne, vetrine, chioschi, lampioni, fontane, pozzi, lapidi, sculture, esedre. In particolare:
 - negli interventi sulle corti vanno conservate le loro caratteristiche dimensionali e formali, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni;
 - pavimentazioni, elementi di arredo, delimitazioni perimetrali originali vanno conservati o risarciti, ove necessario, con gli stessi materiali o con materiali tradizionali e utilizzando tecnologie usate nella tradizione locale.

12. Negli ambiti "RS" e nei rimanenti ambiti residenziali di consolidato, è ammessa la possibilità di mantenere, o di ridurre per adeguamento strutturale o efficientamento energetico, l'altezza media dei locali rispetto a quanto previsto dal R.E. previo parere del Servizio Igiene e Sanità pubblica.
13. Le facciate in legno, con rivestimento in legno, in sasso a vista costituiscono una caratteristica dell'architettura tradizionale; in caso di interventi su manufatti con tali caratteristiche se ne prevede il mantenimento o il ripristino in caso di demolizione, anche per edifici senza G.d.P.. L'intonacatura va ammessa solo in base a comprovate ragioni e qualora non determini lo snaturamento della tipicità architettonica dell'organismo edilizio.

Art. 6.4 CONSOLIDATO RESIDENZIALE URBANO (RU)

1. Sono "RU" gli ambiti di tessuto consolidato residenziale compiuto, ad urbanizzazione intensiva o semintensiva, normalmente a contorno dei nuclei storici nei quali gli interventi saranno normalmente IED. Le tavole di piano riportano eventuali perimetrazioni di PUA o ambiti di coordinamento urbanistico ai fini della miglior tutela del patrimonio esistente o della qualificazione dei servizi pubblici.
2. Per gli edifici esistenti non oggetto di G.d.P. o disposizioni puntuali l'indice fondiario è rappresentato da un indice massimo ed un indice minimo riferiti al lotto, o ai lotti, di pertinenza, e di proprietà se contermini, esistenti al momento dell'adozione del P.I..
3. L'indice fondiario massimo degli ambiti (RU) è pari a 2,3 mc/mq con un minimo di 1,7 mc/mq; inoltre ai fini della riduzione dell'impatto planivolumetrico e paesaggistico dei nuovi edifici, o degli ampliamenti dell'esistente, una quota parte dell'indice, pari a 0,3 mc/mq, sarà riservata esclusivamente a volume realizzato al di sotto della linea naturale del terreno come esistente alla data di adozione del P.I. 2.
4. Ulteriori indici, in caso di nuova costruzione od ampliamento:
 - altezza: ml. 9,5 o esistente. Nel caso che l'ambito sia contiguo o in diretto rapporto visuale con l'ambito "RS" l'altezza massima sarà compatibile con quelle degli edifici di tale ambito;
 - in deroga a quanto previsto al precedente alinea è in ogni caso ammessa la sopraelevazione degli edifici esistenti fino a 1,0 ml al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti e qualora non vengano alterate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e si renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;
 - indice di copertura fondiario massimo 40%;
 - distanze:
 - a) dai confini ml. 5,0 salvo accordo registrato e trascritto con i confinanti;
 - b) dai fabbricati ml. 10,0 o altezza del fabbricato più alto se maggiore;
 - c) dalle strade: ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali o in allineamento;
 - tipologia: compatibile con quella degli edifici contermini.

Art. 6.5 CONSOLIDATO RESIDENZIALE RADO (RR)

1. Gli ambiti "RR" sono aree di tessuto consolidato residenziale di più recente attuazione perimetrali ai nuclei "RS" e "RU", generalmente di edificazione semintensiva od estensiva anche come progressiva agglomerazione di edilizia sparsa; al loro interno gli interventi saranno normalmente ad edilizia diretta. Le tavole di piano riportano eventuali perimetrazioni di PUA o ambiti di coordinamento urbanistico ai fini della miglior tutela del patrimonio esistente o della qualificazione dei servizi pubblici.

2. Per gli edifici esistenti non oggetto di G.d.P. o disposizioni puntuali l'indice fondiario è rappresentato da un indice massimo ed un indice minimo riferiti al lotto, o ai lotti, di pertinenza, e di proprietà se contermini, esistenti al momento dell'adozione del P.I. 2.
 - L'indice fondiario massimo degli ambiti (RR) è pari a 1,6 mc/mq con un minimo di 1,3 mc/mq; inoltre, ai fini della riduzione dell'impatto planivolumetrico e paesaggistico dei nuovi edifici o degli ampliamenti dell'esistente, una quota parte dell'indice, pari a 0,3 mc/mq, sarà riservata esclusivamente a volume realizzato al di sotto della linea naturale del terreno come esistente alla data di adozione del P.I. 2.
3. Ulteriori indici, in caso di nuova costruzione od ampliamento:
 - altezza: ml. 7,5;
 - in deroga a quanto previsto al precedente allinea è in ogni caso ammessa la sopraelevazione degli edifici esistenti fino a 1,0 ml al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti e qualora non vengano alterate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e si renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;
 - indice di copertura fondiario massimo 30%;
 - distanze:
 - a) dai confini ml 5,0 salvo accordo registrato e trascritto con i confinanti;
 - b) dai fabbricati ml. 10,0 o altezza del fabbricato più alto se maggiore;
 - c) dalle strade: ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali o in allineamento.

Art. 6.6 CONSOLIDATO RESIDENZIALE IN AREE PAI/PGRA (RP)

1. L'ambito RP comprende gli ambiti urbani interessati da zone soggette a pericolosità idrogeologica o idraulica elevata o molto elevata, individuate in particolare lungo il corso del torrente Missiaga nel centro capoluogo.
2. In tali ambiti è prevalente la normativa prevista dal PGRA per le aree a pericolosità elevata P3a, P3b o aree fluviali; è pertanto esclusa la nuova edificazione e va favorita la delocalizzazione delle residenze stabili.
3. Nel rispetto della normativa del PGRA, i parametri edilizi in caso di ristrutturazione o ampliamento sono i seguenti:
 - l'altezza massima: 9,5ml;
 - indice di copertura fondiario massimo 45%;
 - distanze:
 - a) dai confini ml 5,0 salvo accordo registrato e trascritto con i confinanti;
 - b) dai fabbricati ml. 10,0 o altezza del fabbricato più alto se maggiore;
 - c) dalle strade: ml. 10,0 dalle strade sovracomunali, ml. 5,0 dalle altre strade;
 - tipologia: compatibile con quella degli edifici contermini.
4. In caso di riduzione della classe di pericolosità in P2 del PGRA, tali ambiti saranno considerati RU.

Art. 6.7 LOTTI DI COMPLETAMENTO E INTERVENTI COORDINATI

1. Gli interventi nei lotti di completamento e negli ambiti degli interventi coordinati sono subordinati alla dimostrazione di adeguato accesso alla pubblica viabilità ed alla possibilità di collegamento alle reti di urbanizzazione primaria.
2. Gli interventi all'interno dei lotti di completamento e negli ambiti degli interventi coordinati potranno essere frazionati in più unità attuabili in momenti diversi.

3. Il frazionamento, in caso di interventi coordinati, è approvato dal Consiglio comunale senza costituire variante al P.I., ed è tale sia da consentire alle singole unità frazionate l'adeguata attuazione di quanto ammesso dal P.I. stesso sia di utilizzare al massimo la quota volumetrica e la superficie coperta di proporzionale pertinenza; eventuali quote non utilizzate potranno essere utilizzate, con il consenso dei frazionati, dalle unità rimanenti;
4. Gli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ammessi anche in caso di accorpamento fra lotti di completamento e lotti contermini di consolidato residenziale.

Art. 6.8 PERTINENZE URBANE

1. Nelle aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di:
 - orti, aree verdi, giardini privati, pubblici o aperti al pubblico;
 - impianti scoperti per la pratica sportiva;
 - collocazione di elementi di arredo nel rispetto delle eventuali prescrizioni relative agli edifici di riferimento;
 - marciapiedi, percorsi carrabili, parcheggi, attrezzature tecnologiche pubbliche, altri utilizzi riconducibili a quelli elencati.

Art. 6.9 VOLUMI ACCESSORI NELLE PERTINENZE

1. La disciplina di elementi di arredo quali pompeiane, gazebo, pergole ecc. è disciplinata dal REC all'art.98.
2. La disciplina dei volumi accessori è prevista dall'art.99 del REC. Tali elementi sono ammessi in deroga agli indici di ambito, previa demolizione delle superfetazioni esistenti, con motivata necessità ed in mancanza di disponibilità volumetrica.
3. Nei nuovi fabbricati, ed ovunque possibile negli esistenti, le autorimesse e i locali accessori in genere (magazzini, legnaie, etc.) devono far parte del fabbricato principale col quale devono essere armonicamente composti sia nella forma, sia nel materiale; nei nuovi fabbricati non è ammessa, per i primi 8 anni a far data dall'agibilità, la realizzazione di volumi accessori in deroga agli indici edificatori di ambito.
4. I volumi accessori non possono ottenere il cambio di destinazione d'uso.
5. I volumi di cui al presente articolo sono ammessi anche per gli edifici residenziali negli ambiti "A" con i limiti di cui all'art.44, c. 5ter della L.r. 11/04.

Art. 6.10 DEROGHE

1. Negli ambiti di consolidato residenziale, in caso di PUA o disposizioni puntuali del P.I., sono ammesse, nel rispetto della normativa sovraordinata, distanze dalle strade o fra edifici diverse da quelle previste dal relativo ambito, nel rispetto della normativa sovraordinata.
2. In deroga a quanto previsto dal P.I. per gli edifici ad uso prevalentemente residenziale esistenti, ad eccezione dei G.d.P. "1", "2", "3", sono ammessi aumenti di volume fino al 15%, e comunque con un massimo di 100 mc, per interventi volti al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale qualora:
 - non alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
 - l'ampliamento sia considerato per edificio qualsiasi sia il numero degli alloggi;
 - siano rispettate le distanze dai confini e le norme relative all'ambito territoriale di appartenenza oltre ad accorpare l'ampliamento al fabbricato originario diventandone parte integrante;
 - l'edificio non abbia usufruito di interventi premiali ai sensi della l.r. 14/2019 e s.m.i.; in caso di fruizione di dette premialità successivamente all'aumento di cui al presente articolo la cubatura realizzata dovrà essere sottratta dalla cubatura realizzabile in base alla premialità massima ammissibile per l'intervento previsto.

3. Le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard.
4. La deroga di cui al precedente comma, per edifici con G.d.P. 1, 2 e 3, è ammessa solo per volumi interrati.
5. Negli Ambiti (RU) ed (RR), in caso di interventi di perequazione, compensazione, credito edilizio, accordi pubblico/privato di cui ai precedenti artt. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, approvati dal Consiglio Comunale, l'indice fondiario e di copertura possono essere incrementati fino al 20% senza che ciò costituisca variante al P.I..
6. Ai fini del ricorso ad eventuali premialità, ivi compresi gli incrementi previsti da normative sovraordinate, si considera "satura" la superficie fondiaria che abbia raggiunto almeno l'indice minimo di cui ai precedenti artt. da 6.4 a 6.9, subordinatamente alla rinuncia all'eventuale differenza volumetrica derivante dall'applicazione dell'indice massimo e di quanto previsto al precedente comma.

7. SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 7.1 TESSUTI CONSOLIDATI PRODUTTIVI

1. Gli ambiti a destinazione produttiva e le aree pertinenziali riservate ai relativi servizi ed attività compatibili sono individuati alla tav. 2 del P.I. ed alle presenti N.T. quali zone di "consolidato produttivo" con sigla "P" ed articolate, a seconda delle proprie caratteristiche salienti, nelle seguenti sottozone:
 - **PA "Consolidato Produttivo Artigianale"**: comprende ambiti produttivi esistenti o di nuova previsione a destinazione artigianale o di piccola industria;
 - **PM "Consolidato Produttivo Misto"**: comprende le aree a destinazione mista produttiva, commerciale e residenziale, esistenti o di nuova previsione.
2. Gli ambiti di consolidato produttivo sono assimilabili alle zone "D" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968.
3. In tutti gli ambiti produttivi "P" sono escluse le grandi strutture di vendita.
4. In tutti gli ambiti produttivi "P" sono fatti salve le destinazioni residenziali regolarmente assentite alla data di adozione del PI n.2 alle quali sono applicabili i disposti di cui alla l.r.14/2019 con cui possono essere derogati i limiti alla residenza previsti dall'azzonamento.
5. In tutte gli ambiti produttivi "P" vanno osservati in modo particolare, qualora vigenti, i disposti di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCA) e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).
6. Con riferimento alla tutela idraulica, obbligatoriamente per i nuovi interventi e gli ampliamenti degli esistenti e indicativamente per gli esistenti:
 - deve essere previsto il riutilizzo delle acque depurate in presenza di depurazione autonoma;
 - vanno individuate le modalità di recupero delle acque piovane.
7. Qualora non sia prevista la presenza di inquinanti nelle superfici scoperte (quali parcheggi, cortili ecc.) va previsto l'utilizzo di materiali drenanti ed assorbenti.
8. Eventuali usi di carattere residenziale sono subordinati alla presa d'atto della classificazione acustica dell'ambito.
9. Sono fatti salvi volumi, destinazioni d'uso ed altezze massime diverse qualora regolarmente assentiti all'atto dell'adozione della variante generale al PI.

Art. 7.2 CONSOLIDATO PRODUTTIVO ARTIGIANALE (PA)

1. Nelle aree di consolidato produttivo artigianale sono ammessi:
 - a. attività produttive e di trasformazione, insediamenti artigianali o di piccola industria con annesso punto vendita e relativi uffici di stretta pertinenza, logistica, magazzini, depositi all'aperto;
 - b. l'abitazione del proprietario o del custode con un volume massimo di 450 mc per ciascuna unità produttiva che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su più piani, di almeno 400 mq. La destinazione d'uso sarà residenziale di servizio all'attività e pertanto sarà compatibile con l'azzonamento unicamente in presenza dell'operatività della relativa attività produttiva.
2. Non sono ammesse:
 - a. destinazioni direzionali, uffici, studi professionali, medici, amministrativi;
 - b. strutture commerciali;
 - c. attività a rischio di incidente rilevante.
3. Salvo diversa indicazione cartografica, il P.I. si attua attraverso interventi diretti (ID) nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura fondiario massimo: 50% del lotto;
 - altezza massima del fabbricato: ml 12,50; sono fatte salve diverse altezze per opere ed impianti accessori che non occupino complessivamente una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta;
 - distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 ml;
 - distacco dai confini: minimo 5,0 ml o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto;
 - distanza minima dal ciglio stradale: 5,0 ml;
 - la parte scoperta della superficie fondiaria deve essere destinata per almeno il 20% a parcheggio alberato.
4. Gli insediamenti di attività insalubri ai sensi degli artt. 126 e 127 del R.D. 1265/34 (TULSS) come identificate al D.M. 05.09.1994, sono consentiti a condizione che siano previsti idonei impianti antinquinamento e previo parere della competente autorità sanitaria per la classificazione dell'intervento.
5. Sono fatte salve le attività e destinazioni d'uso esistenti regolarmente assentite.
6. La copertura è prescritta a due falde, di colorazione scura; altre soluzioni di copertura sono ammesse solo se tecnicamente necessarie; la pendenza delle falde deve essere costante ed omogenea tra i vari fabbricati: sono ammesse tettoie e pensiline purché disposte secondo le falde e composte con lo stesso materiale di copertura.
7. Le recinzioni dei lotti di proprietà sono ammesse fino ad un massimo di 2,0ml di altezza, con:
- elementi o rete metallica;
 - rete metallica accompagnata da essenze arbustive potate a siepe;
 - staccionata in legno naturale o verniciato.

Altezze maggiori sono consentite qualora dettate da particolari esigenze di protezione o mascheramento delle lavorazioni in sito.

Art. 7.3 CONSOLIDATO PRODUTTIVO MISTO (PM)

1. Nelle aree di consolidato produttivo misto sono ammessi:
- attività artigianali, artigianato di servizio, officine, autorimesse;
 - attività di pubblico servizio in genere, amministrative, direzionali;
 - esercizi pubblici, somministrazione di alimenti e bevande;
 - commercio all'ingrosso e al dettaglio in medie strutture di vendita fino al 1500mq;
 - l'abitazione del proprietario o del custode con un volume massimo di 450 mc per ciascuna unità produttiva che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su più piani, di almeno 400 mq. La destinazione d'uso sarà residenziale di servizio all'attività e pertanto sarà compatibile con l'azionamento unicamente in presenza dell'operatività della relativa attività produttiva.
2. Il P.I. si attua attraverso interventi diretti (ID) nel rispetto dei seguenti parametri:
- rapporto di copertura fondiario massimo: 50% del lotto;
 - altezza massima del fabbricato: ml 12,50; sono fatte salve diverse altezze per opere ed impianti accessori che non occupino complessivamente una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta;
 - distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 ml;

- distacco dai confini: minimo 5,0 ml o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto;
 - distanza minima dal ciglio stradale: 10,0 ml con riferimento alla s.r.203, 5,0 ml per le altre strade fatto salvo il rispetto di particolari allineamenti prescritti dalle tavole di Piano ed in ogni caso la possibilità del Responsabile del Servizio di consentire il mantenimento degli allineamenti esistenti nell'ambito.
3. Non sono ammessi gli insediamenti di attività insalubri ai sensi degli artt. 126 e 127 del R.D. 1265/34 (TULSS) come identificate al D.M. 05.09.1994.
 4. Sono fatte salvi volumi, destinazioni d'uso ed altezze massime diverse qualora regolarmente assentiti all'atto dell'adozione della variante generale al PI.

Art. 7.4 CASE SUGLI ALBERI

1. Nel territorio comunale è ammessa la realizzazione di "case sugli alberi", alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto. Gli interventi, da realizzare previa variante al P.I., saranno attivabili in ambiti che garantiscano adeguata tutela paesaggistica e congruità localizzativa rispetto a punti di vista, percorsi, accessi od altri fattori di possibile incompatibilità di carattere ambientale ed antropico.
2. Localizzazione, modalità e procedure di intervento seguiranno i disposti di cui all'art. 27 ter della l.r. 11/2013 ed in particolare dell'All. "A" alla D.G.R. 1101/2022.

Art. 7.5 ATTIVITÀ IN AMBITO IMPROPRIO E SUAP

Attività in ambito improprio

1. Sono considerate attività in ambito improprio le attività localizzate al di fuori delle zone produttive potenzialmente in difformità rispetto agli ambiti nei quali insistono, da suddividere in base a criteri di pericolosità, molestia o nocività rispetto al luogo di insediamento in:
 - attività da confermare;
 - attività da bloccare;
 - attività da trasferire;per le quali valgono le disposizioni di cui al presente articolo da applicare, per interventi interessanti gli ambiti agricoli, con particolare rispetto di quanto disposto al Capitolo 5 Capo II delle N.T..
2. Le disposizioni di cui al presente articolo vanno applicate anche ad attività non espressamente individuate dal P.I. ma che possiedono le caratteristiche di cui al precedente comma o comunque non coerenti con quanto previsto all'art. 6.2 delle N.T. individuabili con provvedimento del C.C...
3. Attività produttive da confermare: si tratta di attività produttive considerate compatibili con il contesto insediativo in cui sono localizzate. Per esse sono ammessi gli interventi previsti dalla normativa del relativo ambito fatto salvo quanto previsto all'art. 6.2 o 5.9 e 5.10 se in ambito agricolo. In caso di difformità potrà essere applicata la procedura SUAP di cui al presente articolo.
4. Attività produttive da bloccare: si tratta di attività produttive considerate poco compatibili con il contesto insediativo in cui sono localizzate. Per esse sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001; interventi diversi sono ammessi tramite applicazione della procedura SUAP di cui al presente articolo e solo qualora comportino un adeguamento dell'esistente tanto da risultare complessivamente migliorativi rispetto allo stato iniziale e compatibili con l'azzoneamento in cui insistono.

Nel caso di cessazione dell'attività o cambio di destinazione d'uso sono ammessi gli interventi previsti dalla normativa del relativo ambito. Gli interventi ammessi sono attuabili in quanto compatibili con eventuali vincoli sovraordinati, in particolare con le disposizioni normative ambientali e paesaggistiche.

5. Attività produttive da trasferire: sono attività considerate incompatibili con il contesto insediativo contermini per le quali si prevede il trasferimento in ambito idoneo; nel frattempo sono ammessi unicamente interventi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del DPR 380/2001 oltre all' adeguamento igienico sanitario senza aumento di volume o di superficie utile. Inoltre:
- nel caso di cessazione dell'attività o cambio di destinazione d'uso sono ammessi gli interventi previsti dalla normativa del relativo ambito;
 - in caso di rilocalizzazione, che potrà essere attuata anche con ricorso alle procedure di cui agli artt. da 2.7 a 2.10 delle N.T., dovrà essere contestualmente prevista la riqualificazione e riconversione ad altro uso ammesso dal P.I. delle aree in dismissione.

Suap

6. La procedura dello Sportello Unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 e s.m.i. viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e dalla Circ. Regione Veneto n.1/2015.
7. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla Valutazione Ambientale Strategica e dalla normativa di P.I. nel rispetto di invarianti, vincoli e fragilità come recepite dal P.A.T.I..
8. Tutti gli interventi SUAP dovranno mantenere come obiettivo primario la necessità di non ledere i valori ambientali e paesaggistici tutelati dal cap. 5 delle N.T., oltre a rispettare vincoli e tutele di cui al precedente cap. 3. In particolare inoltre:
- dovranno essere garantiti gli standard urbanistici;
 - potrà essere previsto un uso intensivo del verde a scopo mitigativo sia paesaggistico ed a tutela complessiva dell'ecosistema interessato;
 - si dovrà valutare la possibilità di attivare, in funzione della dimensione dell'intervento, anche mediante il convenzionamento, interventi compensativi del maggior carico ambientale previsto.
9. La procedura SUAP potrà essere applicata:
- per la particolare importanza sociale degli interventi, ad iniziative nei centri storici e frazionali e negli edifici soggetti a G.d.P., per il loro recupero e rivitalizzazione a fini commerciali e produttivi compatibili in deroga ai parametri edilizi previsti dal R.E., nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli immobili e del parere favorevole dei competenti uffici ULSS;
 - per l'importanza ai fini della conservazione, mantenimento e valorizzazione dell'edilizia storico monumentale, agli edifici ed alle aree ricomprese all'interno di ambiti vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 o nelle immediate adiacenze qualora destinazioni d'uso ed interventi siano compatibili con il vincolo.
10. Con apposito Regolamento il Consiglio Comunale potrà definire i parametri di assoggettabilità SUAP in ordine agli aspetti perequativi e di credito edilizio, nonché eventuali limiti dimensionali e tipologici per l'applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. 55/2012 con la finalità di tutela del paesaggio, degli insediamenti abitativi e delle aree a servizio pubblico esistenti, della mobilità urbana e dolce, di tutela dagli inquinamenti e di riduzione di reflui ed emissioni.

8. SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 8.1 ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE: NORME COMUNI

1. Le aree destinate a servizi pubblici per la collettività sono individuate nella tav. 2 del P.I. con apposito ambito di tipo "F" che ne identifica l'ambito operativo e simbologia puntuale riferita alla specifica destinazione funzionale ed all'attributo di "esistente" o "di progetto"; tali simbologie sono indicative essendo facoltà dell'Amministrazione modificare la specifica destinazione funzionale di ciascuna attrezzatura o previsione in rapporto alle effettive esigenze nel rispetto del mantenimento complessivo dei minimi di legge per ciascun tipo di zona.
2. La tipologia dei singoli ambiti operativi è la seguente:
 - F1: Aree per l'istruzione;
 - F2: Aree per attrezzature di interesse comune;
 - F3: Aree a parco, gioco e sport;
 - F4: Aree per parcheggi pubblici;
 - F5: Aree per attrezzature tecnologiche
 - F6: Aree per impianti di ricetrasmissione.
3. Nella simbologia di P.I. le singole attrezzature sono individuate con le seguenti specifiche sigle e numerazioni:
 - aree per l'istruzione "F1": scuola materna (2); scuola elementare (3);
 - attrezzature di interesse comune "F2": chiesa (9), centri religiosi e dipendenze (10) canonica (13), centro culturale (16) sale riunioni (18), servizio sanitario di quartiere (31) municipio (37), stazione di rifornimento (75), opere di arredo urbano (81), cimitero (99);
 - aree attrezzate a verde, parco, sport "F3": area gioco bambini (82), giardino pubblico di quartiere (83), impianti sportivi di base (84), parco urbano (86); parco extraurbano (92);
 - aree per parcheggi "F4": parcheggi (95).
 - aree per attrezzature tecnologiche "F5": impianti per l'energia elettrica (65), impianti di depurazione (67), opera di presa idroelettrica (71);
 - aree per impianti di ricetrasmissione F6: impianti telefonici (54).
4. Il Consiglio comunale con apposita delibera può approvare specifiche convenzioni o atti d'obbligo per la realizzazione, sia in proprietà che in diritto di superficie e/o gestione, delle strutture di cui al presente articolo da parte di altri Enti pubblici, privati od associazioni.
5. Nelle zone di tipo "F" gli indici di edificabilità sono definiti dall'A.C. in funzione delle esigenze operative e di servizio degli immobili fermo restando per gli edifici il rispetto dei seguenti parametri minimi:
 - distanza dai confini: 50% dell'altezza con un minimo di 5,0 ml salvo consenso del confinante debitamente trascritto;
 - distanza di pareti finestrate da pareti di edifici antistanti: 10,0 ml.
6. In tutte le strutture di tipo "F" o negli immediati intorno dovranno essere garantiti adeguati spazi per la sosta dei veicoli e, separatamente, di cicli e motocicli, dimensionati sulle specifiche caratteristiche dell'utenza o delle necessità di custodia e manutenzione.
7. In tutte le zone "F" vanno osservati in modo particolare le disposizioni normative ai fini della mitigazione ambientale e della loro corretta fruibilità; in modo particolare le presenti norme vengono accompagnate, ove esistenti o di futura adozione, i disposti di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCA), al Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PICIL) ed al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

8. In tutti i cambi di destinazione d'uso vanno ridefiniti gli standard pubblici in funzione della effettiva destinazione prevista.
9. L'All. "D – Ambiti" alle presenti N.T. riporta i dati riassuntivi dei singoli ambiti residenziali, produttivi ed a servizi presenti sul territorio comunale; sulla base di tali dati e di quanto previsto dal P.A.T.I. vengono definiti il dimensionamento e gli standard di P.I..

Art. 8.2 AREE F1 PER L'ISTRUZIONE

1. Sono le aree di cui all'art. 3 c.2 lett. a) del DM 1444/1968 nelle quali sono consentiti asili nido, scuole materne, elementari, dell'obbligo e superiori, corsi d'istruzione diversa e di specializzazione, anche privati convenzionati oltre alle strutture di supporto quali mense, palestre, pertinenze all'aperto ecc...
2. Le aree libere di pertinenza possono essere adibite a parcheggio, giardino, od attrezzate per attività sportive; in quest'ultimo caso la collocazione dovrà tener conto di un adeguato soleggiamento ed eventuale contiguità ad altre aree verdi.

Art. 8.3 AREE F2 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

1. Sono le aree di cui all'art. 3 c.2 lett. b) del DM 1444/1968 nelle quali sono consentiti attrezzature religiose e per il culto, servizi sanitari ed ambulatori, centri sociali e culturali, biblioteche, attrezzature tecnologiche, attrezzature per la protezione civile, altre attrezzature per l'amministrazione e i pubblici servizi.
2. A servizio delle attrezzature pubbliche di cui al precedente comma possono essere consentite destinazioni d'uso commerciali o direzionali se tali attrezzature si configurano come servizio a quella principale (spazio bar - sala mensa e ristorazione e simili) oltre alle strutture di servizio quali parcheggi, pertinenze all'aperto ecc..

Art. 8.4 AREE F3 A PARCO, GIOCO, SPORT

1. Sono le aree di cui all'art. 3 c.2 lett. c) del DM 1444/1968 nelle quali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: parchi; giardini ed aree attrezzate per il gioco; arredo urbano; impianti sportivi, servizi ed attrezzature di supporto quali chioschi e servizi igienici, locali strettamente connessi agli impianti quali bar, sale riunioni, guardiane, depositi attrezzi per la manutenzione delle aree.
2. A servizio e completamento funzionale delle attrezzature di cui al precedente comma possono essere consentiti percorsi pedonali, ciclabili, percorsi-vita, aree di sosta.
3. Tutti gli interventi in tali zone dovranno essere realizzati in modo tale da non danneggiare la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona o comunque da prevederne un'adeguata sostituzione od un nuovo impianto qualora non già presente a servizio e qualificazione dell'attrezzatura.

Art. 8.5 AREE F4 PER PARCHEGGI

1. Sono le aree di cui all'art. 3 c.2 lett. d) del DM 1444/1968 destinate a parcheggio, con possibilità di utilizzo regolamentato a mercato, fiere ed esposizioni, nonché di attrezzatura con manufatti di arredo.
2. La disciplina di tali aree a destinazione pubblica seguono i disposti di cui all'art. 9.5 c. 1,8,13.
3. Fatto salvo l'obbligo di piantumazione per i parcheggi di superficie superiori a 200 mq di cui all'art. 9.5 c.13, per gli altri parcheggi di superficie inferiori a tale metratura si prevede l'alberatura con essenze d'alto fusto in misura di almeno una pianta ogni 30 mq salvo motivate ragioni di impossibilità od opportunità.
4. Nelle zone destinate a parcheggio pubblico è ammessa anche la realizzazione di parcheggi interrati che possono essere aggiuntivi rispetto a quelli in superficie, ovvero consentano di

adibire la superficie di copertura ad altra destinazione pubblica (verde di arredo, verde di quartiere, attrezzature sportive, ecc.).

5. Ferma restando la superficie minima prevista a parcheggio pubblico, su tali aree è ammesso l'intervento da parte dei privati per la realizzazione di parcheggi interrati o in superficie previa stipula di una convenzione che ne definisca l'uso e gli aspetti di interesse pubblico.

Art. 8.6 AREE F5 PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Sono le aree destinate alla localizzazione degli impianti maggiori per attrezzature tecnologiche e di interesse pubblico (siti per centrali elettriche, telefoniche, telecomunicazioni, gas, vasche acquedotti, depuratore ecc.), con esclusione degli impianti diffusi e di distribuzione che possono essere localizzati anche in altri ambiti o zone di tipo F2.
2. Il dimensionamento degli interventi ammessi seguirà le disposizioni di cui al precedente art. 8.1 c.5 nel rispetto di eventuali diverse normative sovraordinate relative a distanze e fasce di rispetto previste per specifiche attrezzature, e di quanto previsto al capitolo 3 delle N.T..
3. Le cabine elettriche di trasformazione saranno realizzate preferibilmente interrate potendo essere collocate anche nelle altre zone di tipo F, oltre che nelle fasce di rispetto stradale qualora non pregiudichino la fruizione o la tutela delle relative destinazioni; in deroga alla disciplina delle distanze potranno essere realizzate nel rispetto delle distanze minime dal confine ammesse del Cod. Civ., fermo restando il rispetto del DPCM 23.04.1992.

Art. 8.7 AREE F6 PER IMPIANTI DI RICETRASMISSIONE

4. Le aree di tipo F6, individuabili con successiva variante di PI, sono destinate all'installazione di attrezzature tecniche (ripetitori ecc.) rivolte alle comunicazioni e trasmissioni radio, televisive, foniche ecc. e, con le relative fasce di rispetto, sono disciplinate dalla vigente legislazione ed in particolare L. 36/2001, D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), DPCM 08.07.2003, l.r. 29/1993.
5. Fatta salva la normativa sovraordinata, l'installazione di tali impianti è ammessa unicamente su tali aree a standard di interesse pubblico sulla base del parere favorevole dell'ARPAV relativo alla conformità delle emissioni e su convenzione che comporti l'esercizio dell'attività sulla base di periodici rilievi che verifichino il rispetto dei limiti di emissione previsti.
6. Il Comune, con un apposito "Piano Antenne" e Regolamento comunale, potrà disciplinare le modalità di installazione, l'iter istruttorio e le regole generali sia per le nuove realizzazioni che per le delocalizzazioni di impianti esistenti non compatibili con il contesto ambientale/insediativo; in conformità a tale Piano e Regolamento, per gli impianti esistenti, il Responsabile del Servizio potrà fissare i termini e le modalità per il loro trasferimento all'interno delle aree indicate.
7. Gli impianti di ricetrasmissione, ai sensi della l. 36/2001 e l. 111/2011 sono soggetti:
 - a SCIA o PcC di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 380/2001;
 - autocertificazione di attivazione se per reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati;
 - non sono soggetti ad alcuna comunicazione se caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE/VIABILITA'

Art. 9.1 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

1. Sono individuate come infrastrutture per la mobilità:
 - la viabilità;
 - i percorsi pedonali e ciclabili, le piazze e gli spazi urbani pubblici;
 - i parcheggi;
 - i passaggi coperti ed i portici;
 - i servizi stradali;
2. In tutte le infrastrutture per la mobilità vanno osservate le disposizioni normative ai fini della mitigazione ambientale e della loro corretta fruibilità; in modo particolare le presenti norme vengono accompagnate, ove esistenti o di futura adozione, dai disposti di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCA), al Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PICIL) e, qualora in vigore, al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Art. 9.2 VIABILITÀ

1. Le tavole 2 del P.I. riportano la viabilità esistente e di progetto distinguibile in:
 - viabilità principale (strade provinciali - *ref. Codice della Strada: strade extraurbane secondarie di tipo C*);
 - viabilità secondaria (strade comunali - *ref. Codice della Strada: strada urbana di quartiere di tipo E e strada locale di tipo F*);
 - viabilità minore (strade locali o vicinali - *ref. Codice della Strada: strada locale di tipo F*). Sono definite "strade vicinali" le strade private esterne ai centri abitati ad uso pubblico;
 - percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali - *ref. Codice della Strada: itinerari ciclopedonali di tipo F1*);
 - viabilità silvo-pastorale (*ref. L.r.14/92, D.G.R.341/12*).
2. La previsione dei percorsi della viabilità diversa dalla principale e relative opere può essere modificata mediante approvazione di progetto in variante al P.I.; in caso di viabilità principale le variazioni vanno concordate con l'Ente gestore. Nelle aree soggette a PUA il tracciato di P.I. è indicativo potendo essere modificato in sede di PUA nel rispetto dell'indicazione funzionale di P.I..
3. Per la viabilità di progetto il tracciato ha valore indicativo e potrà essere modificato entro i limiti della relativa fascia di rispetto, conseguentemente si modificherà la relativa fascia di rispetto adeguata al nuovo tracciato; le aree non utilizzate dai nuovi tracciati e dalle pertinenze di servizio e di rispetto potranno essere ricomprese in continuità agli ambiti contermini. Gli interventi di cui al presente comma non costituiscono variante al P.I..
4. Ove la fascia di rispetto stradale non sia rappresentata graficamente le relative disposizioni sono applicabili alla fascia di arretramento minimo delle costruzioni stabilita nei centri urbani dalle N.T. ed esternamente agli stessi dal Codice della Strada; in particolare le fasce comprese entro 5,0 ml dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparabili a quelle del precedente comma ed utilizzabili per la manutenzione dell'infrastruttura o per le relative dotazioni di servizio quali marciapiedi, aree di sosta o fermata, piste ciclabili ecc. con la procedura di cui al precedente c.2.
5. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, possono essere imposti particolari arretramenti dei fabbricati o delle recinzioni ai fini della sicurezza della circolazione con eventuale detrazione dal contributo di urbanizzazione delle aree cedute o delle opere demolite (anche se ricostruite).

6. La disciplina degli accessi è regolata dalle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione (art. 22).
7. La sezione minima complessiva delle strade, da recinzione a recinzione, non può essere inferiore:
 - a ml 7,5 comprensiva di ml 1,5 per il marciapiede;
 - a ml 5,0 con piazzola di manovra terminale nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12,0 in caso di strade residenziali a fondo cieco.Misure diverse possono essere ammesse dall'Amministrazione in presenza di motivazioni oggettive e documentate.
8. Qualora una strada serva non più di tre lotti e fino ad un massimo di 6 unità abitative viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.
9. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o mediante strada privata servente più di tre unità immobiliari, avente larghezza della carreggiata inferiore a 5.00 ml, per ogni intervento di nuova edificazione (comprese recinzioni), ampliamento oltre 150 mc o di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER) determinante la definizione di nuove unità immobiliari aggiuntive oltre all'esistente, l'avente titolo dovrà produrre, prima del ritiro del permesso di costruire, atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto con il quale viene assunto l'impegno ad arretrare la recinzione di proprietà in sede di attuazione di un progetto di iniziativa pubblica finalizzato all'adeguamento dell'asse viario interessante l'area di proprietà.
10. L'indicazione di accesso obbligatorio eventualmente riportata nelle tavole di PI potrà essere modificata su adeguata motivazione senza che ciò costituisca variante al PI.
11. I tracciati viari di progetto mantengono la capacità edificatoria, eventualmente prevista nell'ambito territoriale adiacente; subordinatamente ad apposito convenzionamento per la cessione della superficie viaria di pertinenza, la possibilità edificatoria risultante può essere utilizzata nell'area contermina.
12. Negli interventi di nuova realizzazione o riqualificazione della viabilità:
 - dovranno essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica e di minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico e per l'attenuazione dell'inquinamento acustico;
 - va considerato il corretto inserimento nel contesto ambientale minimizzando rilevati, riporti, sbancamenti in contrasto con la plastica del territorio circostante;
 - vanno previsti adeguati interventi di tutela dei transiti pedonale-ciclabile, illuminamento, eventuale dotazione di fermate dei mezzi pubblici, esclusione di barriere architettoniche;
 - ovunque possibile od opportuno vanno previste piantumazioni arboree lungo il percorso non necessariamente lineari ma eventualmente anche con la predisposizione di piccole macchie boscate/arbustive.
13. La viabilità vicinale ed interpodereale, qualora di impianto storico, va salvaguardata per quanto possibile sia in termini di tracciato che di sue caratteristiche, ivi compresi eventuali impianti alberati o arbustivi contermini; sono ammesse modifiche, in particolare per i materiali in caso di tracciati in forte pendenza e rischio dilavamento, qualora il ripristino sia rispettoso delle logiche originali.
14. Per quanto attiene alla viabilità silvo - pastorale, si richiamano le disposizioni previste dallo specifico Piano e dalla legislazione regionale vigente.
15. Disposizioni più puntuali sulle caratteristiche geometriche e sulle infrastrutture di servizio alla rete viaria e ciclabile possono essere previste nel PQAMA o nella strumentazione operativa di settore eventualmente adottata (P.U.T., P.U.M., P.U.M.S., Biciplan ecc.).
16. In caso di interventi edilizi prospettanti la viabilità esistente, non già proprietà di enti pubblici o gestori della viabilità, dovrà essere rilevato il corretto limite stradale; i terreni

esterni alle carreggiate e relative banchine sono da assumere come appartenenti alla fascia di rispetto stradale pur assumendo i parametri edificatori dell'ambito contermina fino a relativo o diverso recepimento da parte del P.I..

Art. 9.3 **PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, ESCURSIONISTICI**

1. La Tav. 2 del P.I. riporta:
 - i percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di previsione, finalizzati a garantire idonea accessibilità alle aree e funzioni pubbliche ed al collegamento all'interno e fra centri urbani;
 - i percorsi e gli itinerari escursionistici finalizzati alla fruizione del territorio aperto agricolo e boschivo a fini sportivo-ricreativi.
2. La realizzazione di percorsi dovrà garantire, anche in stralci successivi, una integrazione per una completa fruibilità in rete e, in funzione delle diverse caratteristiche e destinazioni, una garanzia di sicurezza, idonea illuminazione, eliminazione delle barriere architettoniche, individuazione di terminali dotati di adeguati servizi (parcheggi, punti di sosta e ripari, servizi accessori quali ristoranti, noleggio, riparazione ecc.).
3. Sui tracciati, in assenza di un progetto esecutivo predisposto dal Comune, è vietata qualsiasi recinzione anche parziale, che interrompa la continuità degli spazi di relazione esistente o la realizzazione di manufatti che rendano maggiormente onerosa l'acquisizione o l'uso pubblico; relativamente ai servizi accessori di cui al precedente comma, in funzione dell'interesse e della dimensione della struttura, si favorisce il convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione di quanto necessario anche eventualmente con la predisposizione di apposite zone "F" a servizi.
4. Per la progettualità relativa alle piste ciclabili si richiamano le disposizioni di legge e, in particolare, il D.M. 557/1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e s.m.i..
5. La larghezza minima, fatte salve limitate situazioni non altrimenti risolvibili e comunque qualora sia garantita la funzionalità dell'infrastruttura, non potrà essere inferiore a:
 - per le piste ciclabili secondo l'art. 7 del D.M. 557/1999 e s.m.i.;
 - per i marciapiedi ml. 1,50;
 - per i percorsi pedonali ml. 2,00.
6. Nella realizzazione dei tracciati pedonali e ciclabili le aree non utilizzate per il transito andranno sistemate a verde con la previsione ovunque possibile ed opportuno di appositi spazi per la sosta dotati di panchine; nella realizzazione di tracciati extraurbani vanno rispettati i corsi della rete idrica evitando per quanto possibili tombamenti ed anzi considerando la stessa come elemento guida nel tracciamento dei percorsi.
7. I tracciati relativi ai percorsi pedonali e ciclabili hanno valore indicativo potendo essere modificati nel rispetto delle intenzioni funzionali del P.I. in sede di PUA o di progettazione esecutiva entro una tolleranza di 10 ml senza che ciò costituisca variante al P.I..
8. I percorsi pedonali, escursionistici, ciclabili ed equestri, a scopo ricreativo e didattico, subordinatamente ad autorizzazione delle autorità idraulica competente, sono consentiti anche nelle aree golenali e nelle fasce di rispetto della rete idraulica nella tutela delle emergenze naturalistiche esistenti.
9. È sempre ammessa la realizzazione di impianti per lo sci da fondo ed escursionistico su strade e mulattiere esistenti opportunamente attrezzate.

Art. 9.4 PORTICI E PASSAGGI COPERTI

1. I portici ed i passaggi coperti rappresentano percorsi pedonali aperti al pubblico e possono:
 - essere individuati dal P.I. ed eventualmente marginalmente modificati in sede di progetto nel rispetto dell'intento funzionale del P.I.;
 - essere consentiti dal Responsabile dell'Ufficio su proposta dei privati interessati qualora l'intervento rappresenti un effettivo interesse pubblico;
 - essere previsti in mantenimento e conservazione qualora se ne rilevi il possibile utilizzo pubblico o presentino interesse documentale dal punto di vista architettonico, anche senza specifica disposizione normativa o del G.d.P.;
 - sono disciplinati dall'art.52 del REC.
2. Il volume relativo e la superficie coperta non incidono sulla capacità edificatoria dell'ambito e, se ceduti al Comune, possono essere recuperati con ricomposizione dei fronti retrostanti o con procedure di credito edilizio di cui al precedente art. 2.9.

Art. 9.5 PARCHEGGI

1. Il P.I. individua nelle tavole di Piano le specifiche aree da destinare a parcheggio pubblico e disciplina alle N.T. le ulteriori dotazioni di parcheggio pubblico e privato.
2. Le aree a parcheggio sono computate al lordo delle aree di manovra con esclusione delle aree di accesso; gli stalli di parcheggio effettivo, che dovranno coprire non meno del 60% dell'area complessiva, sono dimensionati nella misura minima di 12,5 mq con rapporto di ml 5,0 x 2,5 ovvero ml 5,50 x 2,30 se in linea.
3. Ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/1942 nelle nuove costruzioni, ivi comprese sostituzioni edilizie o cambiamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi pertinenziali privati (preferibilmente coperti) in misura non inferiore ad 1mq/10mc di costruzione; tali spazi non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
4. Nei casi di ristrutturazione e ampliamento comportanti aumento delle unità abitative la dotazione di parcheggi è prevista dal REC; dovranno essere comunque mantenuti gli eventuali posti auto coperti esistenti dell'edificio originario salvo il loro reintegro in area idonea.
5. Qualora i parcheggi coperti richiesti dalle N.T. non siano reperibili o tali da non poter essere organizzati per il relativo uso o si pongano in contrasto con il contesto, in particolare nelle zone "RS", su conforme parere del Comune, potranno essere realizzati scoperti o comunque entro un ambito di utilizzabilità di 100 ml dall'intervento che li genera.
6. Nei nuovi fabbricati, ed ovunque possibile negli esistenti, le autorimesse e i locali accessori in genere (magazzini, legnaie, etc.) devono far parte del fabbricato principale col quale devono essere armonicamente composti sia nella forma, sia nel materiale; nei nuovi fabbricati non è ammessa, per i primi 8 anni a far data dall'agibilità, la realizzazione di volumi accessori in deroga agli indici edificatori di ambito.
7. La dotazione di parcheggi degli esercizi commerciali dovrà rispettare i disposti di cui alla l.r. 50/2012 e relativi regolamenti attuativi e s.m.i.. In particolare:
 - in caso di esercizi di vicinato e medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500 mq almeno il 50% dello standard previsto nella misura di 1,0 mq/mq della superficie lorda di pavimento sarà destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico;
 - in caso di medie strutture di vendita, ed ai sensi dell'art. 21 c.6 lett. a) della l.r. 50/2012, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono definite da apposita

- convenzione con il Comune anche con riferimento alla necessaria funzionalità di accessi e percorsi veicolari e pedonali;
- i parcheggi saranno reperiti nell'area di pertinenza ovvero in altre aree contermini purché la distanza ne consenta un idoneo utilizzo all'utenza dei rispettivi esercizi attraverso opportuni collegamenti pedonali; in mancanza di soluzioni alternative i parcheggi per gli esercizi di vicinato possono essere garantiti da aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, con la monetizzazione dello standard dovuto;
 - per gli esercizi di vicinato o le destinazioni d'uso turistiche negli ambiti "RS" ed "RU", qualora lo standard a parcheggio non possa essere reperito ai sensi del precedente punto, e a giudizio del Responsabile del Servizio e date le caratteristiche del sito non se ne ritenesse opportuna la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq, ne è consentita la monetizzazione.
8. Nella progettazione delle aree a parcheggio dovranno essere individuati spazi differenziati per la sosta di bici e moto anche con la posa in opera opportune rastrelliere.
 9. La destinazione d'uso delle aree destinate ai parcheggi privati è vincolata e non può essere oggetto di cambio di destinazione se non previo reperimento di equivalente superficie.
 10. Ogni intervento di nuova edificazione nonché di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, anche parziale e senza opere, ove la nuova destinazione si collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata precedentemente tale da determinare incidenza sui carichi urbanistici, comporta l'individuazione di una superficie da destinare a parcheggio aperto al pubblico, comprendente anche porzioni da riservare alla sosta di veicoli non motorizzati, pari alla differenza di quanto richiesto dalle diverse destinazioni.
 11. Gli ambiti agricoli non possono essere utilizzati per la realizzazione di accessi e parcheggi pertinenziali di edifici collocati in altri ambiti.
 12. La sistemazione delle aree a parcheggio esterno:
 - deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi: le aree con estensione superiore 200 mq dovranno essere opportunamente piantumate con specie arboree autoctone ad alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 25 mq. o frazioni degli stessi;
 - la pavimentazione deve essere realizzata, anche in caso di parcheggi privati, favorendo l'infiltrazione delle acque nel terreno, il deflusso e impedendone il ristagno. Per gli interventi di taglia maggiore saranno rispettati in particolare i disposti della VCI;
 - in ambiti di tutela paesaggistica gli interventi andranno realizzati ovunque possibile senza rilevanti movimenti terra e con materiali permeabili e disponendo la messa a dimora di adeguate essenze arboree a riduzione dell'impatto visivo.
 13. I parcheggi scoperti nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, previo assenso dell'Ente gestore, subordinatamente a convenzionamento registrato e trascritto con l'impegno del richiedente al ripristino dei luoghi a semplice richiesta dell'Ente gestore.
 14. Gli introiti relativi alla monetizzazione vengono utilizzati dal Comune attraverso un vincolo a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di aree pubbliche a parcheggio.

Art. 9.6 SERVIZI STRADALI

1. Relativamente agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti devono rispettare le direttive, le prescrizioni e i vincoli di cui ai D.Lgs. 32/1998, l. 133/2008 nonché, per quanto compatibili, alla l.r. 23/2003 e D.G.R. attuative 1562/2004 e 497/2005; tali disposizioni potranno essere

recepite attraverso uno specifico regolamento comunale che determinerà anche gli ingombri e le volumetrie massime consentite;

- ai fini dell'art. 5 della D.G.R. 1562/2004 ed alla tipologia degli impianti ammessi si identificano come equivalenze: ambito omogeneo 1 (zone "RS" del P.I.), ambito omogeneo 2 (altre zone "R" del P.I.), ambito omogeneo 3 (zone "P" ed "F" del P.I.), ambito omogeneo 4 (zone "A" del P.I.);
 - non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti nelle pertinenze ed aree limitrofe di edifici tutelati sotto il profilo storico-monumentale, nelle aree interessate dai coni visuali previsti dal P.I., nelle zone di tipo "RS", in corrispondenza di incroci od incanalamenti veicolari;
 - gli indici massimi per i diversi tipi di struttura, esclusi i volumi tecnici della pensilina, sono:
 - a) per i chioschi, locali di ricovero con servizio igienico degli addetti: h massima 3,0 ml e cubatura 27 mc;
 - b) per le stazioni di rifornimento: h massima 5,0 ml e indice di copertura massimo del 20% ridotto negli ambiti "A" al 10% con un volume massimo di 300 mc;
 - c) per le stazioni di servizio, con la presenza prevalente di servizi alla persona: h massima 5,0 ml e indice di copertura massimo del 20% ridotto nelle zone agricole al 10%, con un volume massimo di 600 mc.
2. Relativamente agli impianti di fornitura di energia elettrica per autotrazione sono inoltre applicabili i disposti di cui alle L. 120/2020 e 108/2021 e s.m.i..

Art. 9.7 VIABILITA' E CORRISPONDENZE CARTOGRAFICHE

1. L'utilizzo della CTRN quale base cartografica del P.I. - (art. 9 l.r. 11/2004), può comportare delle difformità rispetto alle corrispondenti tavole su base cartografica catastale.
2. In ogni caso, con riferimento alla viabilità:
 - a) i sedimi di proprietà di enti pubblici e/o gestori della viabilità:
 - se destinati a viabilità dal P.I. sono finalizzati ad interventi, adeguamenti, potenziamenti della stessa ed a servizi alla mobilità;
 - qualora rientranti entro azzonamenti diversi dallo stradale, vanno comunque destinati a tale scopo; essi non concorrono all'edificabilità dell'azzoneamento previsto in cartografia;
 - b) i sedimi di altra proprietà:
 - se destinati a viabilità di progetto dal P.I., fino ad eventuale acquisizione pubblica per adeguamenti della viabilità, possono essere utilizzati quali pertinenze private inedificabili (fatte salve recinzioni ed arredi da giardino o accessori amovibili ammessi dalla normativa dell'adiacente azzoneamento); la loro superficie non concorre alla determinazione degli indici relativi all'adiacente azzoneamento;
 - se individuati come viabilità esistente dal P.I., qualora non già utilizzati a tale fine, possono essere utilizzati quali pertinenze private inedificabili (fatte salve recinzioni ed arredi da giardino o accessori amovibili ammessi dalla normativa dell'adiacente azzoneamento) fino ad eventuale acquisizione pubblica per adeguamenti della viabilità stessa; la loro superficie concorre alla determinazione degli indici relativi all'adiacente azzoneamento;
 - se individuati come viabilità esistente dal P.I., qualora da rilievo diretto dallo stato di fatto da parte dell'interessato non risultassero conformi alla destinazione viaria indicata, per la porzione non utilizzata come viabilità possono essere ricompresi nell'azzoneamento adiacente condividendone la normativa; il successivo P.I., salvo diverse disposizioni di progetto, modificherà conseguentemente la cartografia di piano.
3. La distanza minima dalle strade di cui alla vigente normativa di P.I. va misurata, in

conformità al Codice della Strada, a partire dal limite della proprietà stradale per le strade esistenti e dal limite della previsione di P.I. per le strade in progetto; i nuovi interventi edificatori devono comunque ricadere entro l'azzonamento di riferimento.

TITOLO IV

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.1 ALLINEAMENTI

1. La normativa di P.I. definisce le distanze dalla viabilità. Sono ammesse motivate deroghe per il rispetto di allineamenti preesistenti in caso di strumento urbanistico attuativo negli ambiti "RS" e "RU" o, negli altri ambiti, con parere positivo del Responsabile del Servizio.
2. La deroga per l'allineamento a edifici esistenti può essere ammessa esclusivamente lungo gli assi ricadenti all'interno del "centro abitato", come definito dal Codice della Strada.
3. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata.
4. L'allineamento può essere ammesso esclusivamente:
 - relativamente all'edificio:
 - a) sia per l'allineamento della sopraelevazione sulla facciata fronte strada esistente;
 - b) sia per il prolungamento della facciata di un edificio esistente purché sul medesimo lotto;
 - relativamente alla distanza:
 - c) sia qualora gli edifici di riferimento rientrino anche in parte entro i 15 ml. di almeno una delle due bande laterali del nuovo intervento, formino una schiera, o una cortina, a costante distanza ridotta dalla strada rispetto a quella minima prevista;
 - d) sia qualora non vi siano in previsione, o non si ritengano opportuni od attuabili in futuro, interventi di sistemazione, riqualificazione, messa in sicurezza o allargamento della viabilità interessata;
 - e) in caso di presenza, entro i 15 ml. di almeno una delle due diverse bande laterali del nuovo intervento, di edifici con distanze dalla strada diverse, l'allineamento avverrà sulla misura più arretrata dalla strada.
5. Il P.I. può prevedere allineamenti obbligatori espressamente indicati negli elaborati grafici ed in tal caso non sono ammesse deroghe.

Art. 10.2 DISTANZE DAI CONFINI E LIMITI DI AMBITO – DEROGA

1. Ai fini della presente normativa i limiti di ambito sono considerati alla stregua di confini di proprietà e pertanto soggetti alla medesima normativa in materia di distanze.
2. In deroga alle distanze dai confini previste dalla singola disciplina dell'ambito, e comunque per proprietà appartenenti al medesimo ambito urbanistico, sono ammesse:
 - l'edificazione in aderenza od in appoggio in caso di presentazione sottoscritta da entrambi i confinanti di un unico progetto relativo ad un unico volume edilizio;
 - l'edificazione a distanza inferiore ai minimi previsti dall'ambito previo accordo dei confinanti con atto registrato e trascritto. La deroga non interviene relativamente ai distacchi tra fabbricati disciplinati dal D.M. 1444/1968 e dal Cod.Civ..
3. La deroga della distanza minima dai confini di ambito è da considerarsi esclusivamente in caso di ambiti diversi per aree appartenenti alla stessa proprietà.

Art. 10.3 SOTTOTETTI ESISTENTI E SOPPALCHI

1. La disciplina dei sottotetti esistenti e dei soppalchi è definita all'art.43, lett. b) e l) del REC.

Art. 10.4 ACCORPAMENTO DI VOLUMI

1. Ai fini del decoro e della qualità urbana è ammessa la demolizione e l'accorpamento di costruzioni legittime a carattere di accessorio, annesso, manufatto improprio, nel rispetto della disciplina dell'ambito anche attraverso il ricorso al credito edilizio.
2. L'accorpamento può essere realizzato come ampliamento del fabbricato di riferimento, qualora non interessato da G.d.P., ed in tal caso non è ammessa la realizzazione di ulteriori volumi accessori di cui all'art. 6.9 c.2.

Art. 10.5 MANUFATTI SPECIALI E DI PUBBLICA UTILITA'

1. L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di elementi aventi particolare natura ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali e cabine di trasformazione, centrali di sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, pannelli fonoassorbenti e fono isolanti, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.
2. Detti elementi non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura e delle superfici utili ammesse per l'ambito interessato e, qualora di interesse pubblico, possono essere assentiti anche in deroga alle distanze dai confini, dai fabbricati e dalle sedi stradali, previsti per l'ambito interessato.
3. In caso di installazione all'interno delle fasce di rispetto stradale l'intervento è subordinato all'assenso dell'Ente proprietario/gestore ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 10.6 OBBLIGO DI EFFETTUARE INTERVENTI

1. Il Responsabile del servizio può dichiarare di rilevante e preminente interesse pubblico gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle unità edilizie e delle loro parti esterne necessarie a conservare e/o ripristinare condizioni coerenti con il decoro e la salvaguardia della città storica, nonché gli interventi necessari ad evitare il deterioramento, ovvero a garantire la conservazione degli aspetti e/o degli elementi da conservare, restaurare, ripristinare.
2. Nei casi predetti, il Sindaco ingiunge ai proprietari degli immobili interessati l'effettuazione degli interventi necessari, mediante ordinanze con le quali stabilisce i termini entro i quali devono essere presentate le richieste dei provvedimenti abilitativi, ove previsti, e i termini entro i quali gli interventi devono essere iniziati e completati. A seguito dell'inutile decorrenza dei termini stabiliti il Comune può procedere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 838 del Codice Civile, ovvero di altre pertinenti disposizioni di legge con l'applicazione di sanzioni da € 516 ad € 10.000.

Art. 10.7 PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI

1. In tutto il territorio comunale la collocazione di murali, impianti pubblicitari e segnaletici, carte, scritte, insegne luminose ecc., sia fissi che mobili, in particolare all'interno dei centri storici, o comunque nei centri abitati, dovrà essere improntata all'estrema semplicità compositiva e formale secondo quanto disciplinato dall'apposito Regolamento. Negli ambiti "A" sono ammessi, al di fuori delle fasce di rispetto stradale, solo impianti segnaletici o tabellazioni di carattere culturale (storico, ambientale, documentale, ecc.) con l'esclusione di impianti pubblicitari.

2. Gli elementi di cui al precedente comma, qualora ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, sono disciplinati dall'art. 23 del Dlgs 285/1992, dall'art. 51 c.3 del D.P.R. 495/1992 ed eventuali integrazioni del relativo Regolamento Comunale.

Art. 10.8 TETTI VERDI

1. E' ammessa la realizzazione di tetti verdi:
 - su coperture piane in caso di volumi interrati e seminterrati ad uso garage ed accessorio;
 - negli ambiti produttivo artigianali "PA" e "PM".

11. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.1 COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO

1. Il Comune potrà adottare, qualora non già in vigore, piani, programmi e regolamenti aventi valenza territoriale che dovranno essere coordinati con le presenti N.T. concorrendo alla disciplina del territorio. Si tratta fra gli altri di:
 - Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCA);
 - Piano Comunale di Protezione Civile (PPC);
 - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
 - Piano delle Acque (PAQ);
 - Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PICIL);
 - Regolamento Edilizio (RE);
 - Regolamento di Polizia Rurale (RPoR);
 - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);
 - altri Piani o Regolamenti postulati dalle N.T. o comunque afferenti alla tutela e disciplina del territorio.
2. Eventuali specifiche disposizioni integrative relative ad interventi di efficientamento energetico degli edifici possono essere previste nel nuovo REC eventualmente integrabili con l'adozione di uno specifico prontuario.
3. Le disposizioni degli strumenti di cui al precedente c. 1, qualora non in contrasto con le N.T., ne vanno ritenuti parte integrante e sostanziale.
4. In caso di contrasto o difformità fra previsioni degli strumenti di cui al precedente c.1 ed il P.I., con riguardo al principio di specialità, il C.C. ne determina la disciplina prevalente.
5. Gli interventi subordinati dalla normativa sovraordinata o dalle presenti N.T. a specifica localizzazione od individuazione da parte del P.I., qualora non già definiti nelle cartografie di P.I., sono soggetti a nuova specifica variante di P.I..
6. Fino alla loro scadenza restano in vigore le normative dei PUA vigenti convenzionati.

Art. 11.2 SCHEDATURA

1. Il P.I. conferma gli elaborati della schedatura edilizia e relativa cartografia del previgente P.I. fatta salva la revisione della schedatura e dei G.d.P. di cui all'All. B "Scheda di valutazione del patrimonio edilizio" delle N.T..

Art. 11.3 VALIDITA' DEL P.I.

1. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono:
 - le previsioni del Registro della disciplina edilizia puntuale, qualora espressamente previsto dalle singole schede di cui all'art. 2.15 delle presenti N.T.
 - le aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, le nuove infrastrutture e le aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio secondo quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 11/2004;
 - i cambi di destinazione d'uso non attivati.
2. Entro il termine di cui al precedente comma dovrà essere comunicato ufficialmente l'inizio lavori; in caso contrario le previsioni decadono ed eventuali imposte o oneri versati in relazione all'edificabilità dell'area non saranno rimborsati. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 18 c.7bis della l.r. 11/2004.
3. Le previsioni oggetto di decadenza che non siano riconfermate o esplicitamente diversamente normate, si intendono "aree non pianificate" ai sensi dell'art. 33 della L.R.

11/2004; per i cambi di destinazione d'uso non attivati, gli edifici si intendono disciplinati dalla zona agricola su cui insistono secondo la destinazione d'uso esistente.

4. Rimangono comunque validi, qualora in vigore alla data di approvazione del P.I.:
 - i PUA sino alla loro naturale decadenza nonché quanto previsto negli interventi convenzionati, nei PUA o nelle concessioni edilizie relativamente alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o di altri specifici impegni convenzionali;
 - gli accordi pubblico-privato di cui all'art. 6 della L.R. 11/04 fino a loro scadenza.
5. In caso di decadenza le previsioni possono, con apposita variante al P.I., essere confermate oppure ridefinite secondo quanto ammesso dal P.A.T.I..

Art. 11.4 V.A.S. e VINCA

1. Tutti gli interventi ammessi dalle N.T. dovranno rispettare i pareri motivati della Commissione Regionale VAS espressi in sede di approvazione del P.A.T.I. che vengono integralmente richiamati.
2. Tutti i piani, progetti e interventi non ricompresi nelle fattispecie del comma precedente necessitano di opportuna valutazione di incidenza ambientale con le modalità previste dalla disciplina di settore. Nei casi previsti di piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete Natura 2000 non è necessaria la valutazione di incidenza se rientranti all'interno delle casistiche previste dalla DGR 1400/17, all. A, punto 2.2 e s.m.i..

Art. 11.5 MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Dalla data di adozione del P.I. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della l.r. 11/2004; sono fatte salve, secondo la normativa previgente, le previsioni dei progetti conformi a PUA già approvati e le istanze protocollate entro la data di adozione del P.I., nonché le relative varianti in corso d'opera.
2. I PUA vigenti restano in vigore anche in deroga alle disposizioni del P.I.. È consentito portare a completa attuazione, ai sensi dell'art.17 della L 1150/1942, le parti residue dei PUA scaduti, purché siano realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli interventi stessi. Analogamente gli interventi convenzionati in essere già in fase di attuazione potranno essere completati in conformità alle convenzioni già stipulate.

Art. 11.6 POTERI DI DEROGA

1. Le prescrizioni contenute negli elaborati del P.I. ammettono deroghe solo ove ammesse dalle vigenti norme statali e regionali.
2. Per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, previa delibera del Consiglio Comunale può esercitare i poteri di deroga di cui agli artt. 14 del D.P.R. 380/2001 e 90 della l.r. 61/1985.
3. Con delibera di Consiglio Comunale possono essere ammesse in deroga alle previsioni di P.I. varianti non sostanziali relativamente a:
 - a) perimetrazione delle UE;
 - b) previsioni dei Progetti Unitari PU qualora rispettino la capacità edificatoria e gli standard previsti;
 - c) destinazioni e parametri edilizi delle zone F;
 - d) modifiche ai contenuti del PQAMA;
 - e) interventi nelle aree oggetto di riduzione del rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004.

4. Con delibera di Giunta Comunale sono approvati:
 - a) i PUA e loro varianti;
 - b) la suddivisione in sottozone di aree soggette a PUA.
5. I riferimenti riportati nelle presenti norme a disposizioni normative e strumenti sovraordinati di pianificazione operano automaticamente il rinvio dinamico alla nuova disciplina degli stessi senza costituire variante al P.I.. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.I. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Art. 11.7 AGGIORNAMENTI

1. I rilievi di adeguamento allo stato di fatto e la correzione di errori materiali non costituiscono variante al P.I..
2. Dall'approvazione del P.I. n.2 il volume viene computato secondo la definizione A19 del "Quadro delle definizioni uniformi a livello nazionale" allegato al REC con lo scomputo dei soli volumi tecnici di cui alla definizione A31 oltre agli altri eventuali volumi ad uso pubblico (portici, passaggi pubblici ecc.)
3. In caso di contrasto tra le disposizioni delle presenti norme e del REC prevalgono le presenti NT.
4. Il riferimento alle normative vigenti si intende sempre aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni delle stesse senza che ciò costituisca variante al P.I. fatte salve diverse disposizioni di adeguamento.

Art. 11.8 NORME ABROGATE

1. Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente uno stesso oggetto.

ALLEGATI

Allegato A - Prontuario per la qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA)

Allegato B – Scheda di valutazione del patrimonio edilizio

Allegato C –Disciplina Edilizia puntuale

Allegato D – Definizione degli ambiti (residenziali, produttivi, servizi)

Allegato E – RECRED (recepimento RECRED vigente)

Allegato F.A – Registro del dimensionamento volumetrico

Allegato F.B – Registro del consumo di suolo